

Percorsi di informazione ed approfondimento
per professionisti, aziende e Pubblica Amministrazione

10

IN QUESTO NUMERO

p.51 PREVIDENZA

Prescrizione contributi INPS: chiarimenti

p.58 EFFICIENZA ENERGETICA

Criteri per l'installazione negli impianti elettrici

p.82 AMBIENTE

Acque - Reflui industriali e "231"

*Quindicinale di aggiornamento e approfondimento
in materia di ambiente, appalti, edilizia e urbanistica,
immobili, sicurezza*

Chiuso in redazione il **31 maggio 2012**

© **2012 Il Sole 24 ORE S.p.a.**

I testi e l'elaborazione dei testi, anche se curati con scrupolosa attenzione, non possono comportare specifiche responsabilità per involontari errori e inesattezze.

Sede legale e Amministrazione:

Via Monte Rosa, 91 – 20149 Milano

a cura della Redazione

Edilizia e PA de Il Sole 24 ORE

Tel. 06 3022.6353

e-mail: redazione.ediliziaeambiente@ilsole24ore.com

Sommarario

	pag.
NEWS	
Edilizia e urbanistica – Appalti – Antincendio e prevenzione incendi – Economia, fisco, agevolazioni e incentivi – Ambiente, suolo e territorio – Energia – Impiantistica – Rifiuti e bonifiche – Lavoro, previdenza e professione – Condominio – Sicurezza ed igiene del lavoro	5
RASSEGNA NORMATIVA	
Antincendio e prevenzione incendi – Ambiente, suolo e territorio – Energia – Edilizia e urbanistica – Chimica e alimentare – Economia, fisco, agevolazioni e incentivi – Appalti – Rifiuti e bonifiche – Lavoro, previdenza e professione – Sicurezza ed igiene del lavoro	24
RASSEGNA DI GIURISPRUDENZA	
Ambiente, suolo e territorio – Edilizia e urbanistica – Appalti – Rifiuti e bonifiche – Sicurezza ed igiene del lavoro – Energia – Lavoro, previdenza e professione	33
APPROFONDIMENTI	
Lavoro, previdenza e professione	
PRESCRIZIONE DEI CONTRIBUTI INPS: ULTERIORI CHIARIMENTI	
Silvano Imbriaci, Il Sole 24 ORE - Guida al Lavoro, 25.05.2012, n. 22 <i>L'Inps, a breve distanza dalla circolare n. 31/2012, torna sulla questione dei rapporti tra denuncia del lavoratore e prescrizione dell'obbligo contributivo, in risposta a numerose richieste di chiarimenti sollevate dagli uffici territoriali in sede di prima applicazione.</i>	51
Lavoro, previdenza e professione	
IL PRINCIPIO DI AUTONOMIA DEL RAPPORTO PREVIDENZIALE	
Santoro Carmine, Il Sole 24 ORE - Guida al Lavoro, 18.05.2012, n. 21 <i>Un'interessante sentenza della Suprema Corte afferma un importante principio relativamente ai poteri degli Enti previdenziali di addebito delle contribuzioni omesse. La pronuncia rappresenta anche un'occasione per fare il punto sulle conseguenze applicative del principio di autonomia del rapporto previdenziale.</i>	54

Energia**EFFICIENZA ENERGETICA: QUALI CRITERI DI SCELTA PER L'INSTALLAZIONE NEGLI IMPIANTI ELETTRICI?**

Cristina Timò, Angelo Baggini, Il Sole 24 ORE - Ambiente & Sicurezza, 29.05.2012, n. 10
La progressiva presa di coscienza del contesto energetico nazionale e mondiale, insieme ai vincoli imposti dal protocollo di Kyoto, ha condotto all'introduzione di strumenti normativi, sia legislativi che tecnici, volti all'attuazione di politiche correttive del consumo e della produzione energetica. Numerosi studi hanno dimostrato che i miglioramenti di efficienza energetica di alcuni prodotti sono stati conseguiti principalmente grazie all'introduzione di norme e di programmi di etichettatura energetica. La normazione tecnica può, quindi, svolgere un ruolo chiave nel garantire il raggiungimento degli obiettivi di promozione dell'efficienza energetica a livello nazionale e internazionale (sia in termini di strumento essenziale e regolatorio sia in termini di strumento facilitatore) anche con specifico riferimento alle direttive di "nuovo approccio".

58

Energia**PRINCIPI CONTABILI OIC SULLE QUOTE D'EMISSIONE GHG E I CERTIFICATI VERDI**

Lorenzo Magrassi, Andrea Venturelli, Il Sole 24 ORE - Guida alla Contabilità & Bilancio, 22.05.2012, n. 10

Struttura e contenuti dei principi ed informativa obbligatoria e facoltativa complementare.

68

Appalti**STAZIONI APPALTANTI: NESSUNA VALUTAZIONE SUL CONTENUTO DEL DURC**

Andrea Asnaghi, Il Sole 24 ORE - Guida al Lavoro, 25.05.2012, n. 22

Il Consiglio di Stato in Adunanza plenaria ha ribadito e chiarito in maniera definitiva la portata e valenza del Durc, escludendo qualsiasi possibilità di valutazione ulteriore da parte della stazione appaltante in merito al contenuto dello stesso.

79

Ambiente, suolo e territorio**ACQUE - REFLUI INDUSTRIALI E "231": LE ATTIVITÀ A RISCHIO REATO**

Angelo Merlin, Il Sole 24 ORE - Ambiente & Sicurezza, 29.05.2012, n. 10

Nel generale quadro dei rapporti tra reati ambientali e modelli di organizzazione, gestione e controllo nel contesto della responsabilità degli enti prevista dal decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, l'attività di mappatura delle aree potenzialmente a rischio reato assume un ruolo particolarmente delicato. E' opportuno, quindi, analizzare, a titolo esemplificativo, i due principali reati in tema di scarichi di acque reflue industriali, con particolare evidenza all'importanza che, in questa attività, assume l'integrazione di diverse conoscenze e, in particolare, quella del formante giurisprudenziale, ovvero l'istituzione delle fonti di diritto attraverso l'analisi delle precedenti sentenze.

82

Rifiuti e bonifiche**PERICOLOSITÀ PER L'AMBIENTE: L'ATTRIBUZIONE AI RIFIUTI**

Tiziano Bonato, Francesco Loro, Davide De Dominicis, Loris Tomiato, Il Sole 24 ORE - Ambiente & Sicurezza, 29.05.2012, n. 10

La recente riformulazione della caratteristica di pericolo "H14 ecotossico", a opera della legge n. 28/2012, richiede, prima di tutto, un'analisi lucida di quanto l'accordo ADR e il regolamento (CE) 1272/2006 (cosiddetto "CLP") prescrivano in materia di criteri di pericolosità per l'ambiente, per poi analizzare, nel merito, l'estensione al settore dei rifiuti. Non mancano gli elementi che potranno determinare un'applicazione non uniforme e quindi creare motivi di incertezza.

89

Impiantistica**QUADRI ELETTRICI BT: GARANTIRE LA SICUREZZA CON LA CONFORMITÀ ALLA NORMATIVA TECNICA**

Cristina Timò, Angelo Baggini, Il Sole 24 ORE - Ambiente & Sicurezza, 29.05.2012, n. 10

Con il 2012 il periodo di transizione tra la "vecchia" norma quadri di bassa tensione, EN 60439-1 e le nuove norme EN 61439-1 ed EN 61439-2 pubblicate all'inizio del 2010 è arrivato all'incirca a metà. Le novità introdotte non sono state poche ed è importante per tutti gli operatori coinvolti nel settore sfruttare questo periodo per completare l'adeguamento dei propri prodotti (costruttori) piuttosto che delle proprie specifiche (progettisti di impianti). Sono analizzati criticamente alcuni aspetti particolari quali i ruoli e le responsabilità dei diversi attori coinvolti a vario titolo nella realizzazione del quadro e le interfacce tra queste figure che di fatto principalmente si traducono nella definizione e condivisione delle caratteristiche nominali dei quadri.

98

Sicurezza ed igiene del lavoro**SICUREZZA DEL LAVORO: PROROGHE PER I TRASPORTI E LE MICROIMPRESE**

Luigi Caiazza, Roberto Caiazza, Il Sole 24 ORE - Guida al Lavoro, 25.05.2012, n. 22

Il Governo prende ulteriore tempo ai fini della emanazione dei vari decreti attuativi del Dlgs 9 aprile 2008, n. 81 (Testo unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro), dopo oltre quattro anni dalla sua entrata in vigore.

109

L'ESPERTO RISPONDE

Condominio – Economia, fisco, agevolazioni e incentivi – Edilizia e urbanistica – Sicurezza ed igiene del lavoro – Rifiuti e bonifiche

112

News



Edilizia e urbanistica

■ L'edilizia si affida alle ristrutturazioni

Tra vecchio e nuovo. I lavori nelle abitazioni

Il ministro per lo Sviluppo Economico, Corrado Passera, nella relazione tecnica che accompagna la bozza del decreto sviluppo e crescita stima che i maggiori introiti per l'edilizia possono arrivare dalle misure contenute nel decreto ammontano a 2,6 miliardi.

Il decreto "Salva Italia" ha stabilizzato al 36% la detrazione Irpef per il recupero edilizio (manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ecc.) e ha prorogato al 2012 la detrazione al 55% per il risparmio energetico (isolamento termico, sostituzione degli infissi, pannelli solari, climatizzazione, ecc.). Secondo i calcoli fatti, ammonterebbe così a 1.150 milioni l'incremento progressivo delle spese per la ristrutturazione ogni anno, con investimenti totali di oltre 8 miliardi l'anno.

Ora il decreto sviluppo vorrebbe portare la detrazione Irpef dal 36 al 50% per le ristrutturazioni (con il contestuale raddoppio del tetto di spesa da 48 a 96mila euro). Ciò comporterebbe un incremento del 30% degli investimenti, pari a 350 milioni l'anno. Rendendo strutturale il bonus del 55% per il risparmio energetico, invece, gli investimenti aumenterebbero di 1,1 miliardi di euro annui. Sommando le due cose, ecco che si arriva ai 2,6 miliardi di euro in più che entrerebbero nelle casse delle imprese edili e di quelle dell'indotto.

(Tratto da articolo di Antonello Cherchi, Valeria Uva, Il Sole 24 Ore, 28.05.2012, sintesi redazionale)

■ Edilizia, 500mila posti a rischio

Occupazione. In tre anni l'attività del comparto è diminuita del 25% - Il Sud particolarmente colpito. I costruttori: "Non si ferma l'emorragia, 200mila tagli solo quest'anno".

Dal 2008 ad oggi sono spariti 300mila posti di lavoro nel settore dell'edilizia, e nel corso del 2012 si teme ne possano sparire altri 200mila, per arrivare alla cifra record di 500mila posti di lavoro in meno nelle imprese edili. Solo nel 2011 nel sistema bilaterale delle costruzioni (che riguarda le imprese più strutturate che a livello nazionale monitora circa l'80% del sistema) sono rimasti senza impiego 70mila lavoratori. Il più colpito dalla crisi è, come sempre, il Sud.

In tre anni l'attività edile in Italia si è ridotta del 25%: le ore lavorate sono scese dell'11% nel 2009, dell'8% nel 2010 e del 6% nel 2011. Nel 2012 la situazione si aggrava: nei primi due mesi le ore lavorate sono diminuite del 17,5% rispetto allo stesso bimestre 2011. A febbraio c'è stato il picco negativo con una contrazione del lavoro del 28%: le ore effettivamente lavorate sono scese da 47 milioni a 33,9 rispetto allo stesso mese dell'anno precedente.

Ma cala anche il numero delle imprese: quelle iscritte alla cassa edile a febbraio 2012 sono l'11% in meno di quelle del febbraio 2011, con una perdita di 11mila unità. Complessivamente dall'inizio della crisi, cinque anni fa, il numero delle imprese iscritte alle casse edili hanno avuto una contrazione del 10% medio annuo.

(Tratto da articolo di Vera Viola, Il Sole 24 Ore - Impresa & Territori, 24.05.2012, sintesi redazionale)

■ Subito edilizia e project bond

L'assemblea di Confindustria. L'agenda. Nel decreto sviluppo prioritario il rafforzamento degli sgravi 36% e 55%.

Nel nuovo decreto sullo sviluppo economico, che sta facendo il suo iter parlamentare, viene affrontata anche l'aspetto più importante per la ripresa della crescita italiana: le agevolazioni fiscali per rimettere in moto il settore edilizio e l'introduzione di capitali privati nella realizzazioni di infrastrutture.

Le misure per ottenere ciò consistono nel portare a regime gli sgravi Irpef al 55% per il risparmio energetico, nel portare dal 36 al 50% lo sgravio Irpef per il recupero edilizio e nel raddoppiare (da 48 a 96mila euro) il tetto di spesa agevolabile. Il tutto, come detto, per far ripartire il settore che dal 2008 al 2012 ha registrato un calo del 24-25% degli investimenti. Ma il nuovo decreto contiene anche altre misure per smuovere il mercato immobiliare, quali imposte di registro, catastali e ipotecarie fisse, esenzione per tre anni dall'Imu e ripristino dell'Iva per i costruttori che non riescono a vendere il patrimonio costruito.

Nel decreto sono poi presenti anche misure relative alle opere pubbliche per le quali si pensa al pieno coinvolgimento del capitale privato per integrare le risorse pubbliche. Al riguardo si prevedono modifiche al regime fiscale dei project bond per renderli più appetibili. Si pensa infatti di portare la tassazione degli interessi al 12,5% come per i titoli di Stato e di rendere fisse le imposte di registro, ipotecarie e catastali.

(Tratto da articolo di Giorgio Santilli, Il Sole 24 Ore, 25.05.2012, sintesi redazionale)

■ L'edilizia punta sul Made

Fiere. Alla rassegna milanese del prossimo autunno la filiera delle costruzioni affida le speranze di recupero. Snaidero: tra le priorità del salone la messa in sicurezza del territorio.

Dal 17 al 22 ottobre prossimo alla Fiera di Milano si terrà MadeExpo, la Fiera dell'edilizia e dell'architettura. E' l'occasione per le imprese italiane di rafforzare la propria posizione, aggiornarsi sulle novità del mercato ed acquisire competenza e competitività.

"Il rilancio dell'economia passa prioritariamente da quello dell'edilizia, del mondo delle costruzioni e delle infrastrutture" ha detto il presidente di Confindustria, Giorgio Squinzi.

Un'occasione importante, quindi, anche perché il mercato delle costruzioni continua ad essere in crisi. Nel 2011, per il quinto anno consecutivo, l'andamento di questo mercato è stato negativo, con un calo degli investimenti del 3,2%; le previsioni per il 2012 non preannunciano ancora margini di miglioramento. La perdita nel mercato edilizio, dal 2007 in poi, è arrivata al 29% circa del suo valore in termini reali. La sostanza è che alla fine del 2012 i cantieri edili aperti saranno solo 90mila, contro gli oltre 108mila del 2010 e dei quasi 95mila del 2011.

Spunti interessanti di ripresa vengono, invece, dalle attività di recupero e riqualificazione residenziale privata, che da un paio di anni registra un andamento positivo: +3% nel 2010 e +1,2% nel 2011; e per il 2012 si prevede una sostanziale tenuta (+0,2%). In questo, MadeExpo sarà anche l'occasione di promuovere una nuova politica del territorio, divenuta sempre più un'urgenza sociale ed economica per agire in modo preventivo e limitare le conseguenze tragiche di sismi e disastri ambientali.

(Tratto da articolo di Rita Fatiguso, Il Sole 24 Ore - Impresa & Territori, 29.05.2012, sintesi redazionale)

■ **Ciaccia: « Due miliardi per il Piano città». E il « pacchetto Passera» viaggia verso il Consiglio dei Ministri**

L'obiettivo è velocizzare l'utilizzo dei fondi della Cassa Depositi per l'housing sociale ancora fermi (1,5/1,6 miliardi) e convogliare altre risorse statali sparse per circa 4-500 milioni

Il Ministero delle Infrastrutture comunica che si è svolta oggi (lunedì 28 maggio) al Ministero la riunione decisiva del "Tavolo città", che ha istituito la Cabina di Regia. «Già dal 1° giugno - si legge - i Comuni italiani interessati potranno inviare le proposte di riqualificazione di aree urbane alla Cabina di Regia che le valuterà, le doterà di risorse e consentirà agli interventi di partire.

Una volta avviata l'operazione, i soggetti coinvolti (Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ministero dell'Economia, Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero dell'Ambiente, Ministero della Coesione sociale, Ministero dei Beni Culturali, Cassa Depositi e Prestiti, Agenzia del Demanio, Conferenza delle Regioni, Anci, Ance, Federcostruzioni e Confedilizia) e il Comune interessato potranno firmare il contratto di valorizzazione urbana, una sorta di accordo di programma che regola gli impegni di più soggetti, con la precisa destinazione delle risorse disponibili».

NORME E PROCEDURE

Al Piano Città - scrive il comunicato del Ministero, sarà dedicata una norma del Decreto Legge Sviluppo all'esame del Governo (la cui approvazione è prevista per venerdì prossimo).

A quanto è stato possibile verificare, non ci sarà alcun bando ad evidenza pubblica, rivolto ai Comuni, per partecipare al Piano Città, e invece le candidature dovranno essere fatte direttamente all'Ance, che le porterà poi alla Cabina di regia. Il Vice Ministro alle Infrastrutture e dei Trasporti, Mario Ciaccia, per accelerare l'iter - si legge sempre nel comunicato - ha chiesto alla Cabina di Regia di riunirsi già a metà di giugno. L'Ance ha presentato già una prima selezione che sarà valutata in occasione della prossima riunione della Cabina di Regia.

Sembra dunque di capire che la Cabina di Regia, più che selezionare nuovi progetti o stimolare l'elaborazione di nuove proposte, né tantomeno incentivare una "gara" di progetti fra diverse città, punti a dare una spinta, un aiuto (sotto forma di finanziamenti o procedure semplificate) a progetti che sono già in fase di elaborazione o approvazione, al fine di trasformarli in cantieri in tempi brevi.

RISORSE

In prima battuta - scrive il comunicato del Ministero delle Infrastrutture - il Piano Città potrà contare su una dotazione di circa 2 miliardi di euro. Questa cifra dovrebbe comprendere 233 milioni del Ministero, residui non spesi di altri programmi, i 100 milioni stanziati dal Cipe il 20 gennaio per l'edilizia scolastica, circa 100 milioni dello Sviluppo Economico di incentivi all'alta efficienza energetica, e soprattutto i circa 1,5/1,6 miliardi di euro del Fondo Investire per l'Abitare, Cassa depositi e prestiti, non ancora assegnati a fondi locali di social housing (in quest'ultimo caso l'obiettivo dovrebbe essere quello di cambiare qualcosa nelle regole di utilizzo del fondo, per accelerarne l'utilizzo, rispetto invece ai tempi lunghissimi di questi anni).

Altri fondi, spiega il Ministero, dovrebbero aggiungersi dai privati, dalle Regioni, dai Comuni.

«Il nostro intento - ha spiegato Ciaccia - è quello di aprire subito i cantieri considerando l'edilizia come volano di crescita e valorizzando porzioni di città degradate che, insieme ai Comuni, potranno essere trasformate in aree socialmente vitali e fruibili».

(A.A., www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com, 28.05.2012)

■ **Finita l'era dell'approvvigionamento. Prezzi globalizzati anche in Italia**

Nell'ultimo triennio registrato un calo del 16% ma la manodopera incide sul costo finale

I costi dei materiali diminuiscono ma i prezzi aumentano, soprattutto al Sud, in maniera ingiustificata, del 4-5%». L'ingegnere Luigi Grosso - project manager e ideatore di tecniche per la rilevazione, gestione e controllo dei prezzi in edilizia - analizzando la situazione italiana sottolinea la distorsione del mercato: «I materiali, tranne in alcuni casi, non sono aumentati, costano come nel 1992 prima di tangentopoli - afferma -. Quella che è cresciuta è la manodopera che però non può essere spalmata sul costo del prodotto. I prezzari però, così come sono fatti adesso, non hanno futuro. Quando si parla di un'opera dobbiamo mettere al primo posto la qualità.

E per farlo servono degli indici dei valori parametrici di mercato che indichino quanto costa quella data lavorazione in quel territorio specifico. In questo discorso possiamo inserire anche i listini, che altrimenti rimarrebbero monchi».

Alla base della riuscita di un'opera pubblica c'è sempre la progettazione: «Se gli enti forniscono una documentazione inattaccabile, le imprese non possono spuntare prezzi e chiedere riserve. Un fattore che non viene mai considerato però è quello del tempo: quanto costa sul sociale il ritardo di un anno di una scuola? Quando analizziamo i prezzi dobbiamo tenere in considerazione anche questi parametri».

A livello nazionale (clicca qui per i focus regionali) non si registrano grosse differenze di prezzo dei materiali tra le varie regioni: «Quando succede – dichiara Grosso – dipende dalle capacità dei rappresentanti di penetrare nel mercato. In questi casi si può arrivare anche a un 25% di differenza con gli stessi materiali della stessa fabbrica. Ma va detto che sono le aziende in partenza a spingere per prezzi diversi in base ai differenti contesti territoriali. E con la globalizzazione si è tutto appiattito. Per le materie prime invece bisogna guardare all'estero. L'Italia, per il ferro, dipende dall'India». Intanto i prezzi generali sono scesi del 16% nel periodo 2009-12 e del 10% tra il 2010 e quest'anno. Tramontato, con la crisi, l'approvvigionamento («I magazzini sono pieni di materiali») mentre l'on line non inciderà sui costi: «I listini non conoscono la tecnologia, si basano sulle reali condizioni di mercato, tipologia di lavoro, territorio ed enti».

(Alessandro Lerbini, www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com, 28.05.2012)

■ Sull'edilizia patto tra Ance e UniCredit

Internazionalizzazione. Oggi a Roma la firma di un accordo a sostegno delle aziende all'estero. Oggi l'Ance (associazione nazionale costruttori edili) e UniCredit firmeranno un accordo a favore dell'internazionalizzazione delle imprese edili, che andrà a rafforzare il progetto "Ripresa cantieri Italia" firmato nel giugno 2011 per due miliardi di fondi per due anni a favore delle aziende del settore. L'intesa mira ad aumentare ulteriormente la presenza all'estero delle imprese italiane, che negli ultimi sette anni hanno incrementato il fatturato estero di circa il 150%.

Cinque i punti su cui si agirà. Per prima cosa, un tavolo tecnico individuerà delle linee di intervento su bandi di gara, iniziative commerciali, analisi dei singoli mercati esteri, modalità di approccio diversificate. Come secondo punto, Ance e UniCredit collaboreranno nelle missioni internazionali per favorire le operazioni di internazionalizzazione e per incentivare contatti e opportunità di business. Il terzo punto è quello finalizzato a rendere fruibile al meglio per le aziende associate Ance la rete di sportelli UniCredit che agevolerà l'accesso ai servizi di consulenza specifica, fungendo da *trait d'union* con i Paesi esteri in cui opera il gruppo.

Importante il quarto punto, centrato sui processi di aggregazione finalizzati all'internazionalizzazione. Processi chiaramente mirati alle piccole e medie aziende, così da dare anche a queste imprese la possibilità di affacciarsi sul mercato estero grazie a contratti di rete, consorzi temporanei d'esportazione, piattaforme distributive, ecc. Infine, il quinto punto è dedicato alle fiere e agli eventi internazionali, per i quali sia l'Ance che UniCredit sono disponibili a valutare di volta in volta opportunità di partecipazione congiunta.

(Tratto da articolo di Carmine Fotina, Il Sole 24 Ore – Impresa & Territori, 24.05.2012, sintesi redazionale)

 **Appalti****■ La trattativa privata avanza tra 500mila euro e un milione**

La classe d'importo perde il 35% dei bandi e il 36% dei valori. Tra le regioni più opportunità in Friuli Venezia Giulia e Toscana

Meno gare ma più ricche nel primo quadrimestre degli appalti di lavori. Dall'inizio dell'anno, secondo i dati forniti dall'osservatorio Cresme Europa servizi, sono stati promossi 5.647 bandi per 8.017.665.235 euro, pari a un calo del 4,7 % per il numero e a un incremento del 13,7% dei valori rispetto allo stesso periodo del 2011.

Le stazioni appaltanti

Tra gli enti appaltanti, crollano le amministrazioni comunali con 3.421 avvisi (-3,9%) per 1,731 miliardi (-41,9%), mentre corrono le opere stradali dell'Anas, che ha promosso 209 bandi (+23%) per 640 milioni (+458%), e delle concessionarie autostradali che seppur con 13 avvisi in meno (35 contro 48) hanno aumentato i valori del 69% (345 milioni). Il dato delle regioni (2,2 miliardi) è caratterizzato dal bando della Nogara-Mare di inizio anno, ma tra le varie stazioni appaltanti va sottolineata la crescita degli enti che si occupano di edilizia abitativa che hanno pubblicato 186 gare (+4,5%) per 192 milioni (+46%).

Classi d'importo

I segni negativi la fanno da padrone in tutte le fasce tranne in quella più "ricca". Oltre i 50 milioni, infatti, si registra un bando in più rispetto al 2011 (14 contro 13) per un valore di 3,2 miliardi (+95%) gonfiato però sempre dal project financing dell'autostrada veneta da 1,9 miliardi. La contrazione più rilevante delle procedure pubbliche si rileva tra 500mila e un milione, segno che l'innalzamento della trattativa privata ha tolto dal mercato numerose pubblicazioni di questa fascia, scesa del 35% per il numero di avvisi (561) e del 36% per gli importi (406 milioni).

Aree geografiche

Frenano gli appalti pubblici nel Nordovest, nel Centro e nelle Isole, crescono nel Nordest e al Sud. In particolare ci sono meno opportunità di lavorare con gli enti locali in Piemonte (-16% per i nuovi appalti), Lombardia (-12%), Lazio (-22%), Abruzzo (-18%), Campania (-12%), Calabria (-9%) e Sardegna (-10%). In rialzo invece Liguria (+9%), Trentino Alto Adige (+13%), Friuli Venezia Giulia (+31%), Veneto (+4,5%), Emilia Romagna (+3,1%) e Toscana (+6,5%).
(Alessandro Lerbini, www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com, 25.05.2012)

■ Il singolo incarico di patrocinio legale non è soggetto alle regole dell'evidenza pubblica

Il servizio legale, per essere oggetto di appalto, richiede un elemento di specialità, per prestazione e modalità organizzativa, rispetto alla mera prestazione di patrocinio legale.

Questo è il principio espresso dal Consiglio di Stato, sez. V, con sentenza n. 2730 dell'11 maggio 2012.

L'appello veniva proposto in seguito ad una sentenza con la quale il T.A.R. Latina aveva riconosciuto come anche il conferimento del singolo incarico legale (nel caso di specie, impugnazione di un lodo arbitrale) rientrasse all'interno del novero dei servizi legali di cui all'allegato II B del codice dei contratti, e quindi anche in tale ipotesi dovevano trovare applicazione i principi dell'evidenza pubblica.

In riforma della decisione del primo grado i giudici del Consiglio di Stato hanno chiarito come sussiste una differenza ontologica tra l'espletamento del singolo incarico di patrocinio legale e l'attività di assistenza e consulenza giuridica, caratterizzata da una specifica organizzazione, dalla complessità dell'oggetto e dalla predeterminazione della durata.

Ed infatti, secondo sezione, il conferimento del singolo incarico episodico, non costituisce un appalto di servizi, ma integra un contratto d'opera intellettuale che esula dalla disciplina codicistica in materia di procedure di evidenza pubblica.

In particolare i giudici hanno precisato come "...il servizio legale, per essere oggetto di appalto, richiede un elemento di specialità, per prestazione e per modalità organizzativa, rispetto alla mera prestazione di patrocinio legale. L'affidamento di servizi legali è, a questa stregua, configurabile allorché l'oggetto del servizio non si esaurisca nel patrocinio legale a favore dell'Ente, ma si configuri quale modalità organizzativa di un servizio, affidato a professionisti esterni, più complesso e articolato, che può anche comprendere la difesa giudiziale ma in essa non si esaurisce (cfr. determinazione n. 4 del 7 luglio 2011, dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture). [...]

Per converso, il contratto di conferimento del singolo e puntuale incarico legale, presidiato dalle specifiche disposizioni comunitarie volte a tutelare la libertà di stabilimento del prestatore in quanto lavoratore, non può soggiacere, neanche nei sensi di cui all'articolo 27 del codice dei contratti pubblici, ad una procedura concorsuale di stampo selettivo che si appalesa incompatibile con la struttura della fattispecie contrattuale, qualificata, alla luce dell'aleatorietà dell'iter del giudizio, dalla non predeterminabilità degli aspetti temporali, economici e sostanziali della prestazioni e dalla conseguente assenza di basi oggettive sulla scorta delle quali fissare i criteri di valutazione necessari in forza della disciplina recata dal codice dei contratti pubblici.

Lo stesso codice dei contratti pubblici, nel dettare una specifica disciplina, di natura speciale, dei servizi di ingegneria e di architettura volta a enucleare un sistema di qualificazione e di selezione per determinate tipologie di prestazioni d'opera, conferma l'inesistenza di un principio generale di equiparazione tra singole prestazioni d'opera e servizi intesi come complesso organizzato di utilità erogate con prestazioni ripetute ed organizzate."

Quindi, ad avviso dei giudici del Consiglio di Stato, il conferimento del singolo incarico non è compatibile con le regole dell'evidenza pubblica per i seguenti motivi: 1) impossibilità di stabilire le specifiche tecniche fissate dal committente (articolo 68 del codice); 2) aleatorietà dell'iter del giudizio; 3) non predeterminabilità degli aspetti temporali delle prestazioni; 4) assenza di basi oggettive sulla scorta delle quali fissare i criteri di valutazione.

In conclusione, il conferimento del singolo incarico per la difesa in giudizio di un ente non è soggetto alla disciplina del Codice prevista per i servizi legali di cui all'allegato II B, anche se devono comunque essere rispettati i principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione al fine di rendere possibile la valutazione della scelta fiduciaria effettuata, rispetto alle esigenze di difesa dell'ente.

(Articolo di Fausto Indelicato Avv., Studio Legale Rusconi & Partners)



Antincendio e prevenzione incendi

■ Prevenzione incendi negli alberghi

E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 19 maggio u.s. n. 116 il decreto del Ministero dell'Interno del 15 maggio 2012 contenente il differimento dei termini per la presentazione della domanda di ammissione al Piano straordinario di adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi per le strutture turistico ricettive alberghiere con oltre 25 posti letto.

Si ricorda che il Piano straordinario, approvato con decreto del Ministero dell'Interno 16 marzo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 marzo 2012, prevedeva che gli enti e i privati che gestiscono le strutture ricettive turistico alberghiere, avrebbero dovuto presentare entro 30 giorni dalla sua entrata in vigore la domanda di ammissione al Piano ed essere in possesso di particolari misure integrative per la gestione della sicurezza antincendio.

Considerate le difficoltà incontrate dalle imprese per ottemperare agli adempimenti richiesti per l'ammissione al Piano, stante il ristretto arco di tempo previsto, con il decreto in oggetto il termine è stato prorogato al **31 ottobre 2012**. Entro la medesima data le strutture ricettive che hanno richiesto l'ammissione al Piano dovranno essere in possesso dei requisiti di sicurezza antincendio indicati all'art. 5 del decreto del 16 marzo 2012.

(Avv. Pierpaolo Masciocchi)



Economia, fisco, agevolazioni ed incentivi

■ **La casa porta 10 miliardi a Stato e sindaci**

La nuova Imu. Le regole per l'acconto. Ancora 18 giorni per il primo pagamento: sugli immobili in affitto aumento del 90%.

Il 18 giugno prossimo 17,5 milioni di italiani dovranno pagare la prima rata della nuova Imu. L'esborso ammonterà a circa 10 miliardi a cui saranno sottoposti a favore di Stato e Comuni, quasi la metà dei 21,4 miliardi di gettito Imu calcolato dal decreto Salva-Italia.

Per questa prima tranche si pagherà seguendo le aliquote standard dello 0,4% sull'abitazione principale e dello 0,76% sugli altri immobili. Su questi ultimi l'Imu sarà molto più alta rispetto alla vecchia Ici: gli aumenti oscillano tra il 100 e il 250% e si sentiranno principalmente con il saldo di dicembre, quando verranno applicate le aliquote (quasi di sicuro, più alte) decise nel frattempo da Stato e Comuni. Ma già ora si faranno sentire sia i nuovi moltiplicatori da applicare alla rendita catastale (160 invece di 100 com'era per l'Ici) che l'incremento dell'aliquota (0,76% rispetto allo 0,64 medio dell'anno scorso). In definitiva, per le abitazioni diverse da quella principale si andrà a pagare in media il 90% in più di quanto si pagava fino all'altro anno con l'Ici.

Il pagamento, tra l'altro, non si prospetta facile, visto che si potrà adempiere seguendo tre modelli: quello dedicato all'Ici che continua ad andare bene anche per l'Imu, l'F24 "ordinario" e l'F24 "semplificato" diffuso dall'Agenzia delle Entrate. Per la rata di dicembre, poi, si aggiungerà anche il bollettino fiscale.

(Tratto da articolo di Eugenio Bruno, Gianni Trovati, Il Sole 24 Ore – Sportello / Fisco e Immobili, 31.05.2012, sintesi redazionale)

■ **L'utilizzo effettivo decide la pertinenza**

La nuova Imu. I nuovi criteri.

La nuova disciplina Imu ha stabilito che all'abitazione principale si possano collegare al massimo tre pertinenze, ognuna in una categoria distinta: C/2 (cantine e soffitte), C/6 (autorimesse), C/7 (tettoie). Quindi se un proprietario ha per esempio due autorimesse può applicare l'aliquota ridotta solo ad una di esse.

Ma la disciplina non ha dato una definizione propria di "pertinenza" e quindi bisogna continuare a fare riferimento al concetto civilistico ("cosa destinata in modo durevole a servizio o ad ornamento di un'altra cosa") e ai due requisiti giurisprudenziali: quello soggettivo (la volontà effettiva di creare il vincolo strumentale e funzionale tra il bene principale e quello accessorio) e quello oggettivo (il rapporto funzionale tra abitazioni e pertinenze). A questo scopo va ben tenuta presente la coincidenza di titolarità tra abitazione e pertinenze, perché il vincolo può essere deciso dal proprietario del bene principale.

Può sorgere qualche difficoltà quando si abbiano due pertinenze non autonomamente accatastate, e facenti parte della stessa planimetria dell'unità principale. Anche in questi casi l'aliquota agevolata va applicata ad una sola di esse e quindi sarà compito del contribuente scorporare la seconda pertinenza dalla rendita totale e utilizzarla come base per l'aliquota ordinaria. Ma tale operazione non è semplice e potrebbe causare difficoltà ed errori del contribuente che così cadrebbe in violazioni (in buona fede) difficilmente accertabili dai Comuni.

(Tratto da articolo di Giuseppe Debenedetto, Il Sole 24 Ore – Sportello / Fisco e Immobili, 31.05.2012, sintesi redazionale)

■ **Fiscalità locale. La Bicamerale per il federalismo chiede la revisione – Governo sotto sulle deroghe al Patto 2010. Tra le richieste: più autonomia e detrazioni “flessibili”.**

La commissione Bicamerale per il federalismo fiscale ha approvato ieri all'unanimità il documento con cui fa il punto sulla riforma del Governo Monti. Il tema centrale è la nuova Imu, su cui si concentrano anche alcune critiche. La principale riguarda la quota erariale dell'Imu sui fabbricati diversi dall'abitazione principale. Questa quota di fatto ostacola la manovrabilità dei Comuni sulle aliquote e rende “ibrida” l'imposta. Inoltre le detrazioni fisse stabilite (i 200 euro più i 50 per ogni figlio) si applicano indifferentemente a tutte le abitazioni principali senza tener minimamente conto della situazione economica dei nuclei familiari e della conseguente loro diversa capacità contributiva.

La proposta avanzata dal documento è quella di uno “scambio” tra fondo sperimentale di riequilibrio e l'attribuzione tutta ai Comuni dell'Imu sulle seconde case e altri fabbricati, anche per attuare con una parte di queste risorse la perequazione fra territori che il fondo sperimentale non ha garantito. Il fine è anche quello di recuperare lo spirito federalista e ridare ai Comuni una maggiore autonomia di manovra per alleggerire il carico contributivo sui propri cittadini. Inoltre, la Bicamerale chiede che questi interventi si facciano quanto prima, subito dopo il pagamento del primo acconto Imu che avverrà alla fine di giugno.

(Tratto da articolo di Gianni Trovati, Il Sole 24 Ore – Norme e Tributi, 30.05.2012, sintesi redazionale)

■ **L'aliquota punta al tetto massimo dell'1,06%**

Il monitoraggio. Sedici grandi città hanno fissato il prelievo oltre lo 0,76% e anche Milano si muoverà in questa direzione.

Sedici tra le 28 grandi città italiane hanno già deciso di alzare l'aliquota Imu per le seconde case e per gli altri tipi di immobili.

Saranno interessati molti immobili produttivi (negozi, laboratori artigianali, uffici, centri direzionali, ecc.) perché molti Comuni hanno scelto di non toccare l'aliquota dello 0,4% sulle abitazioni principali e di operare solo sulle aliquote per gli altri immobili. Così Savona, Rovigo, Pesaro, Caserta hanno portato l'aliquota dallo 0,76% standard all'1,06%, il massimo consentito, altre città si sono collocate nel mezzo, con minimi scarti decimali tra loro: Salerno ha fissato l'aliquota allo 0,90%, Trieste allo 0,97%, Reggio Emilia allo 0,96%.

Molte di queste città hanno preferito “salvare” le seconde case sfitte e, quindi, sono soltanto due le città che hanno deciso di favorire le attività produttive: Pavia tassa allo 0,46% i beni strumentali di chi ha aperto un'attività nel 2012, mentre Rovigo prevede un'esenzione di tre anni per i capannoni e i laboratori ristrutturati o di nuova costruzione. Poi ci sono sette città che hanno ridotto allo 0,1% il prelievo sui fabbricati rurali strumentali.

Ancora non ha deliberato Roma, ma si prevede che decida di portare allo 0,5% l'aliquota Imu sulla prima casa, allo 0,2% quella sui rurali strumentali e all'1,06% quella sugli altri immobili. A Milano si propende a non toccare lo 0,4% sulla prima casa e a portare all'1,06% l'aliquota per gli altri immobili. Napoli porterà allo 0,5% l'Imu sulla prima casa e all'1,06% quella sugli altri immobili. D'altronde, lasciare l'aliquota allo 0,76% avrebbe comportato minori gettiti pari a circa 25 milioni, cosa che la città non si può permettere, visto anche i tagli da 100 milioni sui trasferimenti statali.

(Tratto da articolo di Andrea Curiat, Il Sole 24 Ore, 28.05.2012, sintesi redazionale)

■ **Fabbricati montani senza Imu e Irpef**

Fisco e immobili. I confini dell'esenzione.

Il Dipartimento delle Finanze ha chiarito che i fabbricati rurali strumentali che siano ubicati nei Comuni montani o semimontani sono esenti dal pagamento, oltre che dell'Imu, anche dell'Irpef.

Il chiarimento è seguito alla modifica dell'articolo 9, comma 9, del decreto sul federalismo municipale (Dlgs 23/2011) apportata dal decreto legge sulle semplificazioni fiscali (DL 16/2011).

La modifica prevede inequivocabilmente che i fabbricati che sono esenti dall'Imu devono comunque pagare l'Irpef e le relative addizionali. Ma i fabbricati rurali strumentali in territori montani, che sono esenti dall'Imu, lo sono anche dall'Irpef perché la disciplina Irpef specifica che per tali fabbricati le imposte sui redditi non sono comunque dovute.

Il Dipartimento ha poi chiarito che i Comuni possono considerare abitazione principale quella di proprietà o in usufrutto di cittadini italiani che risiedono all'estero. A condizione, naturalmente, che tale abitazione non sia stata data in affitto a terzi. Come prima casa, queste abitazioni usufruiscono dell'aliquota ridotta e delle detrazioni per i figli under 26 a carico.

(Tratto da articolo di Gian Paolo Tosoni, Il Sole 24 Ore – Norme e Tributi, 24.05.2012, sintesi redazionale)

■ **Non sempre serve la denuncia**

Imu. Nessun obbligo se l'acquisto passa dal notaio – Da comunicare le variazioni rilevanti ai fini fiscali. Per dichiarazioni infedeli sanzioni dal 50 al 100% del dovuto.

Per quanto riguarda l'accertamento e la riscossione, valgono per l'Imu le stesse regole dell'Ici. La circolare 3/2012 del Dipartimento delle Politiche Fiscali ribadisce che non sono punibili gli sbagli nella dichiarazione, vista "l'obiettivo incertezza della norma".

Il Comune potrà notificare al contribuente questionari per la richiesta di notizie, dati e informazioni. Gli accertamenti possono essere di rettifica, per contestare infedeltà dichiarative o versamenti tardivi o insufficienti, oppure possono essere d'ufficio per contestare omesse dichiarazioni e/o versamenti. Per le dichiarazioni infedeli, la sanzione va dal 50 al 100% del dovuto, per quelle omesse, invece, va dal 100 al 200% dell'imposta. Per il versamento ritardato, omesso o insufficiente, la sanzione è quella generale del 30% del tributo. Il termine di decadenza per la notifica degli accertamenti è di cinque anni successivi a quello in cui si è commessa la violazione.

Così come era per l'Ici, anche per l'Imu vale la regola che tutte le notizie acquisite tramite interscambio dei dati catastali non vanno dichiarate. Di conseguenza, se un cittadino acquista un immobile nel 2012 attraverso il circuito notarile, sarà tenuto al pagamento dell'imposta ma non avrà obblighi dichiarativi. Sono da dichiarare, invece, le variazioni rilevanti ai fini fiscali.

Anche per l'Imu vale la disciplina del ravvedimento operoso. In questo caso va versata anche la quota erariale, che invece non esiste più in caso di accertamento da parte del Comune (che quindi incamera l'intero gettito come imposta propria). In caso di partecipazione all'accertamento Imu si ha diritto ad una riduzione di un terzo della sanzione. Tale riduzione, però, non si applica in caso di omesso versamento.

(Tratto da articolo di Luciano De Vico, Luigi Lovecchio, Il Sole 24 Ore, 22.05.2012, sintesi redazionale)

■ **Imu, la prima casa è solo una**

Fisco e immobili. La disciplina dell'imposta quando i coniugi non vivono nella stessa abitazione. L'aliquota ridotta si deve accompagnare alla residenza.

L'Imu si paga anche sull'abitazione principale, che è quella in cui il proprietario (con il suo nucleo familiare) ha la residenza e il domicilio. Questa specifica crea dei distinguo importanti, specie in caso di coniugi separati o divorziati con abitazioni nello stesso Comune. In caso di separazione o divorzio, il coniuge assegnatario dell'appartamento è considerato (ai soli fini Imu) titolare del diritto di abitazione e pertanto paga l'Imu con l'aliquota agevolata per la prima casa e la detrazione per i figli conviventi. Ai fini Irpef la casa rimane in capo al proprietario effettivo, ma poiché la casa non è affittata ed è soggetta all'Imu, allora sarà esonerato dall'imposizione personale.

Nel caso di due coniugi separati di fatto che vivano in due appartamenti di proprietà di uno solo dei due, verrà considerata prima casa solo quella in cui risiede il proprietario, l'altra verrà tassata come seconda casa con l'aliquota al 7.6 per mille. Anche se i due coniugi vivono in due case possedute una per ciascuno, ma siano separati solo di fatto e non legalmente, allora una sola delle due case può essere considerata principale. Se invece due coniugi sono legalmente separati ma ciascuno vive nella casa dell'altro, allora nessuna delle due case può essere considerata come principale ed entrambe pagano l'aliquota al 7,6 per mille.

Infine, riguardo la nozione di nucleo familiare, si ritiene che un figlio maggiorenne possa avere un suo appartamento nello stesso Comune dei genitori, avervi residenza e dimora, e avere diritto alle agevolazioni sull'abitazione principale perché costituisce legalmente un nuovo nucleo familiare, cosa che invece non può accadere nel caso di un coniuge non legalmente separato.

(Tratto da articolo di Saverio Fossati, Luigi Lovecchio, Il Sole 24 Ore, 18.05.2012, sintesi redazionale)

■ Con pagamenti europei imprese più garantire

L'indagine. Dai ritardi della Pa extra-costi di 2,35 miliardi.

Da uno studio svolto da I-Com per il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili si ricava che i cronici ritardi della Pa nei pagamenti verso le imprese e i fornitori causerà a tutti i costi, nel 2012, un extra-costi di 2,35 miliardi (nel 2011 l'extra-costi era stato di 1,97 miliardi). Se invece si rispettassero i tempi stabiliti dalla direttiva Ue Late payments (pagamenti in 30 giorni), il risparmio per le imprese sarebbe di circa 5 miliardi, di cui circa 1,1 solo per i mancati fallimenti causati proprio dal ritardo.

Per questo l'impegno assunto dal Governo italiano di adottare quanto prima la direttiva Ue è importantissimo, perché porterebbe alla riduzione di 2/3 dei tempi attuali di pagamento (che nel 2012 sono stati stimati in 90 giorni, aggiuntivi ai 90 giorni contrattuali medi). Questi ritardi costringono le imprese a far fronte alla crisi di liquidità rivolgendosi al mercato finanziario (le banche), ed è proprio applicando il tasso di interesse medio sui prestiti bancari a breve al debito medio della Pa che si è arrivati a quantificare l'extra-costi 2012 in 2,35 miliardi.

(Tratto da articolo di Giorgio Costa, Il Sole 24 Ore – Norme e Tributi, 30.05.2012, sintesi redazionale)

■ Pagando a 60 giorni liberi 545 miliardi per gli investimenti

Uno studio del Centro Einaudi di Torino.

Il Centro Einaudi di Torino ha finanziato con l'Api e l'Unione industriale di Torino una ricerca con cui propone al Governo Monti un articolato (in pratica una vera e propria bozza di decreto legislativo per recepire la direttiva Ue del 16 febbraio 2011 in tema di lotta ai ritardi dei pagamenti nelle transazioni commerciali tra privati e tra privati e Pa) in cui è contenuto un allegato economico da cui si ricava che se i tempi medi dei pagamenti fossero di 60 giorni, l'indebitamento dovuto al dilazionamento degli incassi scenderebbe da 908 a 363 miliardi, con una minore esposizione verso le banche per 545 miliardi di euro ogni anno.

Queste risorse così risparmiate sarebbero manna preziosa per le imprese per finanziare progetti di crescita e sviluppo, con un conseguente beneficio per tutto il Paese.

Tra le novità contenute nello studio dell'Einaudi di Torino spiccano il contrasto alle "prassi dilatorie", la responsabilità contabile e disciplinare nei confronti della Corte dei Conti, l'ampliamento delle associazioni di categoria legittimate a tutelare gli interessi collettivi in sede giudiziaria. Ma bisogna far presto, è il commento finale degli studiosi di Torino, perché è quanto mai urgente ridare competitività al Paese e non ripetere gli errori del passato.

(Tratto da articolo di Francesco Antonioli, Il Sole 24 Ore – Impresa & Territori, 25.05.2012, sintesi redazionale)

■ **Abi, alle banche i protocolli di smobilizzo**

Crediti verso la Pa. In attesa della pubblicazione dei quattro decreti indispensabili per definire il quadro normativo completo.

L'Abi ha inviato alle banche i due protocolli sottoscritti il 22 maggio scorso con le imprese al fine di agevolare lo smobilizzo dei crediti vantati dalle imprese nei confronti delle pubbliche amministrazioni. I protocolli sono stati inviati nell'attesa che arrivino i quattro decreti necessari a completare il quadro normativo definitivo sulla questione.

Per lo smobilizzo dei crediti è stato stanziato un plafond minimo di 10 miliardi derivanti dalle risorse attivate dalle banche sulla base della provvista messa a disposizione dalla Bce, dalla Cassa Depositi e Prestiti o attraverso altri canali di finanziamento.

Per utilizzare il plafond ci sono diverse soluzioni: lo sconto *pro soluto*, con cui l'impresa cede il proprio credito alla banca; l'anticipazione con la cessione del credito (anche con la formula *pro solvendo*, con cui l'impresa rimane garante del credito); l'anticipazione senza cessione del credito (in questo caso l'impresa si impegna a dare alla banca mandato irrevocabile all'incasso del credito; è fondamentale che ci sia la copertura del Fondo di garanzia per le Pmi o di un altro garante equivalente).

L'anticipazione ammonta a non meno del 70% del credito vantato e la sua durata sarà coerente con la data di pagamento prevista. Possono accedere al plafond le Pmi italiane di tutti i settori, a patto che non siano in posizioni classificate dalle banche come sofferenze, partite incagliate, esposizioni ristrutturata o esposizioni scadute-sconfinata da oltre 90 giorni, né procedure esecutive in corso. Per le imprese con esposizioni scadute-sconfinata da oltre 90 giorni ma entro i 180, sarà la banca a valutare la possibilità di accesso al plafond (specie se il ritardo è dovuto proprio al mancato pagamento dei debiti da parte della Pa). Naturalmente, i crediti smobilizzabili devono essere certi, liquidi ed esigibili.

(Tratto da articolo di R. Boc., Il Sole 24 Ore – Impresa & Territori, 31.05.2012, sintesi redazionale)

■ **Debiti Pa, si tratta su cinque punti**

Il malessere delle imprese. I principali nodi: "pro soluto", estensione delle compensazioni, entità e termini delle certificazioni. Sono pronti i protocolli Abi: 10 miliardi per rimborsi e 10 per gli incentivi.

Nel confronto tra Dipartimento del Tesoro e i rappresentanti di Confindustria, Rete Imprese Italia, Alleanza delle cooperative e Abi sulla possibilità di sbloccare i pagamenti dei debiti della Pa rimangono ancora cinque punti in sospeso.

Il primo riguarda l'anticipo dei soldi da parte delle banche con la formula "pro solvendo". Il Governo mette a disposizione come copertura il Fondo di garanzia per le Pmi, ma le imprese chiedono che almeno una parte dei pagamenti avvenga con la formula del "pro soluto".

Il secondo punto riguarda i limiti alla compensazione dei crediti maturati con Regioni, enti locali e strutture sanitarie. Le imprese chiedono che oltre ai debiti fiscali con lo Stato si possano compensare anche quelli contributivi e assicurativi.

Il terzo punto: l'entità del credito da certificare, se al lordo (come chiedono le imprese) o al netto della compensazione.

Il quarto nodo in discussione riguarda l'indicazione del termine di pagamento che potrebbe saltare in caso di ente locale in dissesto o di Regione sotto piano di rientro da deficit sanitario.

Il quinto punto in sospeso riguarda i tempi burocratici: può scattare la nomina di un commissario *ad acta* se l'amministrazione pubblica non risponde entro 60 giorni alla richiesta di rimborso.

Intanto sono pronti due protocolli Abi per finanziare gli investimenti delle Pmi. Il primo si intitola "Crediti Pa" e avrà un plafond di 10 miliardi e riguarderà le domande pervenute entro il 31 dicembre 2012. Il secondo protocollo, dal titolo "Progetti Investimenti Italia", prevede anch'esso 10 miliardi per finanziare investimenti in beni materiali e immateriali strumentali all'attività d'impresa.

(Tratto da articolo di Carmine Fotina, Marco Mobili, Il Sole 24 Ore – Impresa & Territori, 18.05.2012, sintesi redazionale)

■ **Allo sprint i decreti sui pagamenti**

Il malessere delle imprese/2. Positivo l'incontro tra il viceministro all'Economia, Vittorio Grilli, e i vertici di banche, imprese e associazioni.

È "andato bene" l'incontro di ieri tra il viceministro all'Economia, Vittorio Grilli, e i vertici di imprese e banche sul problema dei crediti che le imprese vantano nei confronti delle pubbliche amministrazioni.

L'incontro è stato un buon viatico, quindi, per la sigla dell'accordo sui quattro decreti interministeriali incentrati su certificazioni con lo Stato e con gli enti locali, su compensazioni tra crediti e pendenze fiscali e su funzionamento del fondo di garanzia.

Tra i nodi sciolti, c'è proprio quello sulle compensazioni. Se inizialmente il Governo era totalmente chiuso verso la possibilità di compensare, oltre i debiti erariali, anche quelli contributivi, ora sembra aver aperto anche a questa seconda forma di compensazione. Rimane esclusa, invece, la compensazione con i debiti di natura assicurativa che le imprese hanno con l'Inail. Superate anche le resistenze del Dipartimento del Tesoro e della Ragioneria sul blocco degli interessi al momento della certificazione del credito. Nell'incontro di ieri si è arrivati all'accordo che gli interessi continueranno a maturare anche dopo la certificazione.

È invece operativo il quarto provvedimento, quello sul fondo di garanzia. La garanzia diretta del Fondo sarà concessa fino al massimo del 70% dell'ammontare delle operazioni finanziarie di anticipazione del credito senza cessione dello stesso. Per poter accedere al Fondo di garanzia, le imprese dovranno vantare crediti certificati dall'amministrazione debitrice sia nell'ammontare sia nella loro certezza, esigibilità e liquidità.

(Tratto da articolo di Marco Mobili, Il Sole 24 Ore – Impresa & Territori, 22.05.2012, sintesi redazionale)

■ **All'Ice la regia dei fondi Ue per l'internazionalizzazione**

Crescita. Si amplia il menu del DI sugli incentivi industriali.

Il ministro per lo Sviluppo economico, Corrado Passera, pensa di ampliare il raggio di azione del decreto sulla riforma degli incentivi alle imprese includendovi anche norme sull'internazionalizzazione, sul credito, sull'innovazione digitale, sulle infrastrutture e sulla giustizia.

Il decreto dovrebbe prevedere anche il rafforzamento dell'Ice, (l'Istituto nazionale per il commercio con l'estero). Secondo la riforma contenuta nel decreto, l'Ice dovrebbe avere una dotazione organica di massimo 450 unità (ora ne sono 600) e dovrebbe coordinare i fondi europei gestiti a livello regionale, dovrebbe insomma divenire una sorta di "stazione appaltante unica" per rendere più efficiente la spesa.

Il decreto conterrà anche misure per velocizzare la giustizia civile (così da non scoraggiare le imprese estere ad investire capitali nel nostro Paese), per contrastare il credit crunch, per incentivare il credito di imposta per la ricerca e l'innovazione, e per abrogare circa 40 norme statali.

(Tratto da articolo di Carmine Fotina, Il Sole 24 Ore, 16.05.2012, sintesi redazionale)



Ambiente, suolo e territorio

■ **Inagibilità per un capannone su quattro**

Emergenza terremoto. L'impatto sul sistema produttivo. Danni per almeno mezzo miliardo di euro, 200 milioni solo nell'agricoltura, altrettanti tra le Pmi di Ferrara.

Il sisma di domenica scorsa che ha colpito la zona tra Ferrara, Modena e Bologna ha causato danni ingenti per centinaia di milioni di euro; lo ha affermato Confindustria Emilia Romagna. Sono circa 6mila le industrie colpite, 200 delle quali molto duramente; sono tra i 2 e i 5mila i lavoratori costretti a rimanere a casa. A queste cifre vanno aggiunti altri 200 milioni di danni nel settore agricolo.

A questi dati si accompagnano le richieste che il mondo imprenditoriale fa al governatore dell'Emilia Romagna, Vasco Errani, e al sottosegretario Antonio Catricalà: attivazione rapida di crediti finalizzati alla ripresa dell'attività produttiva e alla copertura delle spese di emergenza; una moratoria sui mutui in essere ed elasticità nell'utilizzo degli affidamenti; sospensione di tutti gli adempimenti fiscali, tributari e contributivi; attivazione di forme di ammortizzatori sociali per tutto il tempo necessario alla ripresa delle attività.

Richieste importanti, ma d'altronde la situazione nella zona del sisma è grave: tra Mirandola, San Felice sul Panaro e Finale Emilia è inagibile un capannone su quattro e anche nell'Alto Ferrarese la situazione è critica: tra San Carlo, Sant'Agostino, Bondeno e Cento sono centinaia gli artigiani costretti a sospendere la propria attività perché le loro strutture sono danneggiate e inagibili, con una perdita che si aggira anch'essa intorno ai 200 milioni di euro.

(Tratto da articolo di Ilaria Vesentini, Il Sole 24 Ore, 22.05.2012, sintesi redazionale)

Energia

■ **Fotovoltaico, in Italia potenza triplicata da 2010. Tutti i numeri del settore nel rapporto Gse**

Nel 2011 potenza aggiuntiva di 9.300 MW, solo la Germania ha fatto meglio - Impianti presenti nel 95% dei comuni

Con quasi 330mila impianti in servizio, 11 TWh prodotti e una potenza triplicata rispetto al 2010 l'Italia è il secondo paese al mondo per capacità fotovoltaica installata. Lo rivela il Gse (Gestore dei servizi energetici) nel Rapporto Statistico 2011 sul solare fotovoltaico appena pubblicato sul sito (scarica il testo). Secondo i dati, il 2011 ha visto la nascita di 174.220 nuove unità per una potenza aggiuntiva di 9.300 MW, «quasi tre volte - rivela il Gse - la potenza esistente al 31 dicembre 2010». Ora la percentuale di comuni italiani in cui è presente un impianto fotovoltaico ha raggiunto il 95 per cento. Secondo i dati, il «principale artefice della crescita» - che ha permesso al nostro Paese di collocarsi al secondo posto nel mondo per capacità totale in esercizio alle spalle della Germania e al primo posto, davanti alla stessa Germania, per nuova capacità produttiva entrata in esercizio nell'anno - è rappresentato dagli incentivi del Conto Energia erogati proprio dal Gse. Agevolazioni che hanno permesso agli impianti di raggiungere, alla fine del 2011, una potenza complessiva pari a 11.500 MW e di contribuire al 91% della produzione di energia del 2011, ricevendo circa 4 miliardi di euro.

Il Rapporto riporta nel dettaglio i dati riguardanti la disponibilità nell'anno dell'energia dal sole, i numeri del parco fotovoltaico, la produzione, le ore di utilizzazione, gli incentivi e i servizi erogati dal Gse a favore degli impianti fotovoltaici. Disponibile, poi, anche un compendio statistico con dati aggiornati sullo sviluppo dell'energia «green» nelle regioni e province.

Non manca, infine, il confronto internazionale: i numeri Gse offrono una vasta panoramica sullo stato del settore a fine 2011 e i principali meccanismi di incentivazione esistenti nei diversi Paesi.

(Alessia Tripodi, www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com, 15.05.2012)

■ **Solare in più sedi: Comuni senza Iva**

Fotovoltaico. Il trattamento fiscale.

Con la Rm 32/12, l'Agenzia delle Entrate conferma che è esente dall'Iva l'immissione in rete sul posto dell'energia fotovoltaica prodotta da un ente pubblico e scambiata con impianti collocati in sedi diverse e ciascuno non superiore a 20 kW. In questi casi, infatti, (come aveva fatto anche la Rm 13/09) si dà per presupposto che l'energia sia destinata a scopi non commerciali ma ai fabbisogni energetici "privati" delle sedi dell'ente.

Lo stesso discorso vale anche per lo scambio a distanza che consente a Comuni di massimo 20mila abitanti di associare virtualmente a uno o più punti di produzione di energia fotovoltaica uno o più impianti di consumo della stessa energia ubicati in luoghi diversi (è il caso di Comuni del Settentrione che associano l'energia da loro prodotta nel Meridione). Anche in questo caso è fondamentale che ogni impianto (punto di consumo) che riceve l'energia fotovoltaica prodotta altrove non superi i 20kW. Se un Comune, dopo aver realizzato più impianti di massimo 20kW, ne realizza uno di potenza superiore, allora dovrà pagare l'Iva solo su questo, presupponendo una commercialità dell'utilizzo di quest'ultimo impianto.

Diverso, invece, il caso di impianti collocati su fabbricati adibiti ad attività commerciali (asili nido, case di riposo, impianti sportivi, ecc.). In questi casi anche gli impianti non superiori a 20kW possono essere gestiti in regime Iva per effetto della loro attrazione all'attività commerciale svolta all'interno del fabbricato.

(Tratto da articolo di Alessandro Garzon, Il Sole 24 Ore – Norme e Tributi / Edilizia, 28.05.2012, sintesi redazionale)

Impiantistica

■ **Modello unico per la conformità degli impianti**

Semplificazione. Da approvare.

Il DI 5/2012 introduce alcune modifiche importanti alla normativa (Dm 37/2008) sull'attività di installazione di impianti, elettrici, sanitari, ecc. Il decreto ministeriale aveva sempre creato complicazioni per le circa 170mila aziende del settore, ma anche per gli enti pubblici e per gli organi di vigilanza.

L'articolo 9 del DI 5/2012 demanda ad un decreto interministeriale l'approvazione di un modello unico di conformità dell'impianto che sostituirà quello attuale. Se prima il modello compilato dall'impresa doveva essere depositato dal committente presso il Comune dove aveva sede l'impresa il quale poi lo inviava alla Camera di Commercio per verificare la corretta iscrizione dell'impresa stessa, ora si dispone che la dichiarazione va conservata "presso la sede dell'interessato" (presumibilmente colui che occupa l'edificio in cui è stato installato l'impianto) per gli eventuali controlli dell'amministrazione. La dichiarazione è indispensabile per ottenere il certificato di agibilità e l'allaccio delle utenze.

L'articolo 34 del DI 5/2012, invece, interviene sulla qualificazione delle imprese installatrici, anche se purtroppo in maniera per nulla chiara. Per esempio, non è chiaro se le imprese impiantatrici che fino al 2007 hanno effettuato impianti solo in edifici produttivi per i quali non era obbligatoria l'abilitazione ora abbiano maturato i requisiti per lavorare in qualsiasi edificio, compresi quelli residenziali. Ad una prima lettura sembra che l'articolo 34 dia risposta affermativa, ma appunto non è del tutto chiaro.

Non è chiaro, altresì, se le imprese qualificate per i vari tipi di impianto in base alla legge 46/90 abbiano o meno il diritto ad ottenere d'ufficio che nell'Albo artigiani o nel Registro imprese venga precisato che sono qualificate in base al Dm 37 e non più solo in base alla legge 46/90. In un primo momento il ministero per lo Sviluppo Economico non aveva ritenuto ammissibile l'aggiornamento automatico dell'iscrizione, ma ora sembra fare retromarcia e richiamarsi all'articolo 34, che dichiara legittimo il riconoscimento d'ufficio della qualificazione prevista dal Dm 37/2008 per le imprese operanti fino al marzo 2008.

(Tratto da articolo di Alessandro Selmin, Il Sole 24 Ore – Norme e tributi / Edilizia, 21.05.2012, sintesi redazionale)

 **Rifiuti e bonifiche****■ Via la Tarsu, spazio ai rincari**

I conti delle famiglie. Fisco e ambiente. La Tares dovrà coprire la raccolta rifiuti e altri servizi comunali.

Dal 1° gennaio 2013 entrerà in vigore la nuova Tares, il tributo sui rifiuti solidi urbani e sui servizi indivisibili dei Comuni. Spariranno Tarsu, Tia1 e Tia2 e questo avrà delle conseguenze economiche rilevanti per le famiglie italiane. Con le tariffe che andranno a sparire si pagava solo il servizio di gestione dei rifiuti, con la Tares, invece si andrà a pagare anche altri servizi, quali la polizia locale, l'anagrafe, l'illuminazione pubblica, l'amministrazione del verde e delle strade.

Ma proprio questo ampliamento delle voci di spesa farà aumentare il peso del tributo per le famiglie italiane (se si dovessero applicare i criteri tariffari della Tia1, per esempio, si pagherebbe per la parte fissa in base alla superficie delle abitazioni e per la parte variabile in base alla producibilità di rifiuti; ed entrambi questi parametri sarebbero tarati sul numero dei componenti della famiglia). Ad essere colpite in modo particolare sarebbero, quindi, le famiglie più numerose che abitano nei 6.900 Comuni che ancora applicano la Tarsu, vale a dire le famiglie del Sud (dove appunto prevale la Tarsu). Infatti nel Mezzogiorno i nuclei familiari con almeno 4 componenti costituiscono quasi un terzo delle famiglie totali, mentre al Centro sono il 23% e al Nord meno del 20%.

(Tratto da articolo di Rossella Cadeo, Il Sole 24 Ore, 21.05.2012, sintesi redazionale)

■ La maxi-società dribbla la gara

Rifiuti. Possibile l'affidamento diretto a una realtà che aggrega 250mila abitanti. L'Azienda nata dall'integrazione entro il 31 dicembre diventerebbe a pieno titolo un'autorità d'ambito.

La gestione dei rifiuti può essere affidata *in house* ad una società che sia il frutto di un'aggregazione di gestori preesistenti. A questa società possono essere affittati gli impianti di proprietà degli enti locali.

L'articolo 6 della legge di modifica del Codice Ambiente stabilisce che può costituire una Ato (autorità d'ambito) un'azienda costituita da soli enti locali, come trasformazione di aziende speciali, o consorzi, oppure risultante dall'integrazione, avvenuta entro il 31 dicembre 2012, di preesistenti gestioni dirette o *in house*. Unica condizione è che l'azienda sia tale da coprire un bacino di utenza non inferiore alle 250mila unità.

Tale azienda, così, diviene un'autorità d'ambito a tutti gli effetti e ad essa afferiranno sia le funzioni regolatrici del servizio rifiuti, sia la gestione del servizio stesso, e questo anche in deroga all'articolo 4 della legge 148/2011, ossia in deroga al limite economico di 200mila euro previsto per *in house*.

Novità importante della legge di modifica è che anche Comuni non facenti parte originariamente dell'azienda possono entrare a farne parte se ci siano per loro motivate esigenze di efficacia, efficienza ed economicità. Inoltre, gli impianti di smaltimento e le altre dotazioni patrimoniali degli enti locali possono essere affittati all'azienda affidataria del servizio; quest'ultima è comunque tenuta a migliorare la gestione del servizio seguendo un piano industriale di evoluzione del ciclo di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

(Tratto da articolo di Alberto Barbiero, Il Sole 24 Ore – Norme e tributi / Autonomie locali e Pa, 21.05.2012, sintesi redazionale)

■ Sarà più caro smaltire i rifiuti nelle discariche

Ambiente. Alla Camera la revisione del Codice.

Il Senato ha approvato un disegno di legge (AS3162) che modifica, aggiorna e semplifica il Codice ambientale (Dlgs 152/2006) nella parte IV sui rifiuti.

Tra le molte novità, c'è quella che le imprese registrate Emas e certificate Iso 14000 tornano a fruire della riduzione del 50% e del 40% sulle garanzie concesse in sede di autorizzazione. Le detrazioni per l'export varranno dal momento in cui il provvedimento diverrà legge. Sul fronte dei controlli è previsto un tariffario nazionale che andrà a sostituire i tariffari regionali. Conferire i rifiuti in discarica diviene più costoso, dal momento che viene soppresso il limite massimo del costo che le Regioni possono prevedere. Aumentano gli stoccaggi di rifiuti elettrici ed elettronici (Raee) presso i rivenditori di elettrodomestici ed è soppresso il limite di portata degli automezzi. I centri di raccolta Raee possono essere autorizzati anche ai sensi del "Codice ambientale" e non solo in base al Dm 8 aprile 2008.

Le imprese agricole non sono soggette al Sistri se trasportano rifiuti pericolosi, prodotti solo occasionalmente in modo saltuario, ad una piattaforma di conferimento o a un circuito organizzato di raccolta. Viene eliminato l'obbligo di iscrizione all'Albo gestori ambientali, anche in caso di trasporto di rifiuti non pericolosi.

Le Regioni possono decidere autonomamente, nell'ambito di ogni singola autorizzazione ordinaria o di ogni autorizzazione integrata ambientale, le caratteristiche delle materie prime secondarie ottenute riciclando i rifiuti.

(Tratto da articolo di Paola Ficco, Il Sole 24 Ore – Norme e Tributi, 18.05.2012, sintesi redazionale)



Lavoro, previdenza e professione

■ Vale 252 milioni il debito delle Regioni con l'Inps

Ammortizzatori. Gli enti locali hanno coperto solo il 63,4% della somma stanziata dall'Istituto.

Ammonta a 252 milioni di contributi il debito che le Regioni hanno con l'Inps per gli ammortizzatori sociali in deroga corrisposti dal 2009 ad oggi. Gli enti locali, infatti, finora hanno coperto solo il 63,4% della somma complessiva messa a disposizione dall'Istituto previdenziale per conto loro.

Le cause del debito? Senz'altro i problemi di cassa, i vincoli del Patto di stabilità, i tempi tecnici per la certificazione delle cifre erogate dall'Inps, ma anche e soprattutto il fatto che le risorse a disposizione per la cig in deroga stanno finendo. Non per nulla la Conferenza Stato-Regioni chiederà a breve al Consiglio dei ministri e al ministro del Lavoro, Elsa Fornero, nuove risorse per rifinanziare gli ammortizzatori sociali in deroga.

Al momento, tra tutte le Regioni, quella che deve versare di più è la Puglia con 49,5 milioni. La seguono la Campania (48,4 milioni), il Lazio (37,3 milioni), il Veneto (25 milioni) e la Sardegna (17,8 milioni). La Lombardia, invece, deve solo 1,5 milioni, dal momento che da marzo ad oggi è riuscita a rifondere all'Inps ben 42 milioni.

(Tratto da articolo di Francesco Prisco, Il Sole 24 Ore – Impresa & Territori, 31.05.2012, sintesi redazionale)

■ Dal tavolo Camera-sindacati soluzione per tutti gli esodati

Pensioni. Estensione della platea sulla base delle tipologie dei lavoratori.

Dal tavolo tecnico aperto tra la Commissione Lavoro della Camera e i sindacati viene la proposta di ampliare la platea degli esodati a cui riconoscere i vecchi requisiti di pensionamento individuando non tanto il numero degli esodati quanto piuttosto le tipologie dei lavoratori da "salvare". Questa soluzione è sembrata alle parti sedute al tavolo come la più adatta "per tutti gli esodati" e non soltanto per i 65mila "salvaguardati" individuati dalla bozza del decreto Fornero.

La base di partenza di questa soluzione è la proposta di legge presentata in Commissione Lavoro dal Pd, la quale proposta, per prima cosa, porta dal 4 al 31 dicembre 2011 il termine per considerare validi gli accordi di mobilità sottoscritti dai lavoratori (in questo modo si salverebbero anche i 650 operai di Termini Imerese, il cui accordo è stato firmato il 6 dicembre scorso). Inoltre, la proposta di legge vuole garantire il diritto alle vecchie regole di pensionamento anche a coloro che raggiungeranno i requisiti di pensionamento nei 2 anni successivi al 6 dicembre 2011 (data della riforma previdenziale).

Questa proposta di legge, quindi, amplierebbe di molto la platea degli esodati salvaguardati, ma anche su di essa, però, pende la spada di Damocle delle risorse da trovare per renderla realizzabile (il problema delle risorse, d'altronde, è stato anche quello che ha costretto il ministro Fornero a limitare la salvaguardia a soli 65mila lavoratori esodati).

Tratto da articolo di Marco Rogari, Il Sole 24 Ore, 31.05.2012, sintesi redazionale)

■ Partite Iva, stretta attenuata

Lavoro. Passa in Commissione al Senato il Ddl Fornero: il Governo punta all'ok definitivo entro giugno. Fissato a 17-18mila euro il limite sotto il quale la posizione è anomala.

È stato licenziato ieri in Commissione Lavoro al Senato il Ddl Fornero, che ora passa in Aula. Il Governo punta alla firma definitiva entro giugno. Il Ddl prevede un allentamento della stretta sulle partite Iva. Ora verranno considerate veritiere (ossia non rapporti parasubordinati camuffati) le consulenze che portino un reddito minimo di 17-18mila euro lordi l'anno. Viene ridotta la discrezionalità dei giudici nel disporre il reintegro del lavoratore in caso di licenziamento disciplinare e viene ripristinata l'esenzione dai ticket sanitari per i disoccupati.

Tra gli emendamenti accolti va segnalato quello sui voucher per l'agricoltura, che potranno essere usati per studenti, donne e pensionati impiegati in aziende che fatturino massimo 7mila euro annui. Le altre aziende potranno usare i voucher solo per gli studenti sotto i 25 anni e per i pensionati. Per mancanza di copertura finanziaria, invece, è stato soppresso l'emendamento che rendeva possibile prendere a lavorare un apprendista tramite agenzia interinale. Sono stati recuperati 87 milioni da destinare al Fondo per l'occupazione di giovani e donne ed è stato deciso che a terroristi e mafiosi non spetterà pensione né indennità di disoccupazione. È stata innalzata a un anno la durata del primo contratto di assunzione a termine per cui non è necessaria la specifica del "causalone". È stato disposto che i dipendenti possano partecipare agli utili e al capitale delle imprese in cui lavorano.

Per i collaboratori coordinati a progetto è stato stabilito una sorta di "salario base" ed è stata rafforzata l'*una tantum* in caso di vacanza di impiego: potrà essere di 6mila euro se si è lavorato almeno sei mesi in un anno. Dal 2012 andrà a regime la procedura per gli sgravi contributivi per i premi di produttività. Infine, il Governo si impegna ad equiparare entro il 2016, a parità di ruolo, gli stipendi di uomini e donne.

(Tratto da articolo di Giorgio Pogliotti, Claudio Tucci, Il Sole 24 Ore – Norme e Tributi, 24.05.2012, sintesi redazionale)

■ Nasce la scuola per neo-dirigenti

Formazione. la sede sarà a Bergamo.

Sarà istituita a Bergamo la prima Scuola italiana di alta formazione per neo dirigenti, quadri apicali e imprenditori. Lo hanno annunciato ieri i presidenti di Fondirigenti, Federmanager, Confindustria Bergamo e Federmanager Bergamo.

La Scuola sarà gratuita (grazie al finanziamento di 300mila euro per tre anni, sostenuto da Fondirigenti) e metterà a disposizione 40 posti per ognuno dei tre anni in cui si svolgerà la sperimentazione di questo Laboratorio di innovazione manageriale. Le lezioni inizieranno il prossimo ottobre e continueranno fino a maggio del prossimo anno. Un comitato scientifico di pilotaggio inizierà nelle prossime settimane a definire gli obiettivi e le modalità operative della formazione.

L'intento non è solo quello di dare vita ad una nuova Scuola, ma anche e soprattutto quello di coniugare la formazione professionale con una preparazione a svolgere un ruolo, sia dal punto di vista valoriale che etico. Si vuole, insomma, costruire una classe dirigente all'altezza dei problemi delle imprese e del Paese tutto.

(Tratto da articolo di Fabrizio Calvo, Il Sole 24 Ore – Impresa & Territori, 18.05.2012, sintesi redazionale)

Condominio

■ Condominio, bilanci trasparenti

Riforme in cantiere. Il comitato ristretto della Commissione Giustizia della Camera ha votato ieri il nuovo testo. Per ogni edificio un sito web dove trovare verbali, rendiconti e documenti.

La Commissione Giustizia della Camera ha votato ieri il nuovo testo di riforma del condominio. Le nuove norme riguardano: l'estensione della disciplina anche ai supercondomini; la possibilità che i condomini chiedano all'amministratore la diffida di utilizzo in modo improprio delle parti comuni; maggioranza più facile per decidere innovazioni; il criterio di competenza per il rendiconto condominiale e regole più ampie per il controllo dei giustificativi di spesa; la riduzione a un terzo dei millesimi per raggiungere il quorum utile per le assemblee in seconda convocazione; il divieto per i creditori di rivalersi sui condomini in regola con i pagamenti; la prededucibilità delle rate condominiali per la manutenzione ordinaria e straordinaria, ecc. L'assemblea condominiale può chiedere anche di attivare un sito web del condominio in cui pubblicare i rendiconti e i verbali.

Rispetto alla versione del testo uscita dal Senato, invece, è stata eliminata la possibilità di cedere con maggioranza assoluta le parti condominiali comuni destinate poi al cambio di destinazione (ora, invece, ci vorrà l'unanimità). Eliminato anche il potere dell'amministratore di accedere direttamente negli appartamenti di condomini sospetti di aver effettuato ristrutturazioni in violazione delle norme sulla sicurezza dell'edificio.

Importanti le disposizioni relative alla figura dell'amministratore. Questi deve prestare una garanzia del suo operato sotto forma di polizza assicurativa che copra almeno l'importo dell'ultimo bilancio consuntivo del condominio (anche se la misura sembra troppo dura: una simile polizza prevede di certo premi molto alti). Inoltre, l'amministratore deve far passare tutte le somme ricevute sul conto corrente del condominio, così che ogni condomino possa visionarle. Vengono poi elencate le gravi irregolarità (soprattutto relative alla poca trasparenza contabile e alla trascuratezza nella gestione dei crediti condominiali) che possono portare anche alla revoca immediata del mandato dell'amministratore.

(Tratto da articolo di Saverio Fossati, Il Sole 24 Ore – Norme e Tributi, 24.05.2012, sintesi redazionale)

Sicurezza ed igiene del lavoro

■ Salute e sicurezza sul lavoro

Differimenti di termini

E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale di lunedì 14 maggio il decreto legge 12 maggio 2012, n. 57. Il provvedimento, che si compone di un unico articolo, prevede il differimento di alcuni termini previsti nel D.Lgs 81/08 e s.m.i. Al comma 1 dell'art. 1 viene disposto che, fino alla emanazione degli appositi decreti interministeriali (che andranno a dettare disposizioni di coordinamento del Testo Unico sulla sicurezza con la normativa relativa ai settori ferroviario, marittimo e portuale) continua ad applicarsi la disciplina attualmente vigente relativamente ai settori soprarichiamati.

Il comma 2 dispone che, in attesa della definizione delle procedure standardizzate per la valutazione dei rischi per le imprese che occupano fino a 10 dipendenti, il termine del 30 giugno è sostituito dal seguente inciso: *"fino alla scadenza del terzo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale"* che andrà a recepire le procedure standardizzate e comunque non oltre il 31 dicembre del 2012. Il decreto legge è stato trasmesso alla Camere per avviare l'iter di conversione.

(Avv. Pierpaolo Masciocchi)

■ **Per le imprese sotto 10 dipendenti valutazione rischi autocertificata.**

Sicurezza sul lavoro. Rinviata le nuove procedure.

Il DI 57 del 12 maggio scorso, apparso nella Gazzetta Ufficiale del 14 maggio, stabilisce due proroghe importanti sugli adempimenti stabiliti nel Dlgs 81/2001 (Testo unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro).

La prima deroga riguarda le aziende con massimo 10 dipendenti e la loro valutazione dei rischi. Il Testo unico stabilisce che queste aziende debbano effettuare la valutazione con procedure standardizzate da individuare con un decreto ministeriale apposito. In attesa del decreto e non oltre il 30 giugno 2012, le imprese possono procedere autocertificando di aver effettuato la valutazione dei rischi, senza dover elaborare il relativo documento. Ora visto che i termini stanno scadendo e il decreto ancora non c'è, il DI 57 stabilisce che queste piccole aziende possono continuare con l'autocertificazione. La deroga vale fino al terzo mese successivo al vigore dell'emanando decreto ministeriale e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2012.

La seconda deroga riguarda i servizi e gli impianti già gestiti dalle Ferrovie dello Stato. Per la valutazione dei rischi in tali impianti il Testo unico faceva salve le disposizioni nella legge 191/1974 fino all'emanazione di un decreto ministeriale di armonizzazione di quelle disposizioni con quelle contenute nel Testo unico stesso. Mancando ancora il decreto ministeriale, e non volendo creare un vuoto normativo derivante dall'abrogazione della normativa speciale in materia di sicurezza per gli impianti ferroviari, il DI 57 ha stabilito che le disposizioni della legge 191 continuino a valere fino all'effettiva emanazione del decreto ministeriale.

(Tratto da articolo di Luigi Caiazza, Il Sole 24 Ore – Norme e tributi, 18.05.2012, sintesi redazionale)

Rassegna normativa

(G.U. 31 maggio 2012, n. 126)



Antincendio e prevenzione incendi

MINISTERO DELL'INTERNO DECRETO 30 aprile 2012

Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per l'installazione e l'esercizio di apparecchi di erogazione ad uso privato, di gas naturale per autotrazione. (12A05573)
(GU n. 115 del 18-05-2012)



Art. 1 Finalita' e ambito di applicazione

1. Il presente decreto ha per scopo l'emanazione di disposizioni di prevenzione incendi per l'installazione e l'esercizio di apparecchi di erogazione (VRA), ad uso privato, di gas naturale per l'autotrazione, di portata massima 20 m³/h (s.t.p.), alimentati direttamente da rete di distribuzione, ivi compresi l'installazione e l'esercizio di impianti fissi senza serbatoio di accumulo, derivati da rete domestica adibiti al rifornimento a carica lenta di gas naturale per l'autotrazione, con capacita' di compressione non superiore a 3 m³/h, di cui all'art. 51 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.112.

2. Sono escluse dal campo di applicazione del presente decreto le installazioni finalizzate alla erogazione del gas naturale mediante apparecchiature collegate ad uno stoccaggio e gli impianti con apparecchiature comunque interconnesse sul lato erogazione, eccedenti la portata massima di 20 m³/h (s.t.p.).

3. Le installazioni oggetto del presente decreto, destinate al rifornimento di veicoli alimentati a gas naturale compresso (CNG), utilizzano apparecchi di erogazione, costituiti da un gruppo di compressione, non comprensivo di stoccaggio, che riempiono i serbatoi dei veicoli fino ad una pressione di 20 MPa (200 bar) a 15 °C oppure, per temperature differenti, ad una pressione equivalente comunque mai superiore in qualsiasi situazione a 22 MPa (220 bar).

4. Il veicolo da rifornire deve essere conforme a quanto specificato dal regolamento ECEONU R110, con l'alloggiamento del connettore di carica di gas naturale conforme agli standard ISO 15501-1:2000 e ISO 15501-2:2000.

5. Le disposizioni del presente decreto si applicano agli impianti di nuova realizzazione. Non sussiste l'obbligo dell'adeguamento per gli impianti di erogazione:

a) per i quali sia gia' stata rilasciata dal competente Comando provinciale dei vigili del fuoco l'approvazione all'esercizio;

b) per i quali siano stati pianificati, o siano in corso, lavori di modifica, adeguamento, ristrutturazione o ampliamento sulla base di un progetto approvato dal competente Comando provinciale dei vigili del fuoco.

**MINISTERO DELL'INTERNO
DECRETO 15 maggio 2012**

Differimento di termini per la presentazione della domanda di ammissione al piano straordinario di adeguamento antincendio per le strutture ricettive turistico-alberghiere, con oltre venticinque posti letto. (12A05731)

(GU n. 116 del 19-05-2012)

**Art. 1**

1. Il termine per la presentazione della domanda di ammissione al piano straordinario di adeguamento antincendio per le strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre venticinque posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno del 9 aprile 1994, previsto dall'articolo 3 del decreto del Ministro dell'interno 16 marzo 2012, e' differito al 31 ottobre 2012.

2. Il termine entro il quale le strutture ricettive di cui al comma 1 devono essere in possesso dei requisiti di sicurezza antincendi, previsto all'art. 1, comma 2 del decreto del Ministro dell'interno 16 marzo 2012, e' differito al 31 ottobre 2012.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 febbraio 2012, n. 64

Regolamento di servizio del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'articolo 140 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217. (12G0084)

(GU n. 118 del 22-05-2012)

**Art. 1 Obiettivi ed ambito di applicazione**

1. Il presente regolamento persegue l'obiettivo di valorizzare le funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di seguito denominato Corpo nazionale, quale struttura dello Stato ad ordinamento civile incardinata nel Ministero dell'interno - Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, di seguito denominato Dipartimento, in materia di pubblica incolumita' e soccorso pubblico, in particolare nell'ambito del soccorso tecnico urgente e della prevenzione incendi, nonche', per gli aspetti tecnici, della protezione civile e difesa civile, attraverso la disciplina del servizio, e degli istituti ad esso connessi, del personale del Corpo nazionale, appartenente ai ruoli istituiti dal decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.

**Ambiente, suolo e territorio****DECRETO-LEGGE 15 maggio 2012, n. 59**

Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile. (12G0081)

(GU n. 113 del 16-05-2012)



Contenuto: il decreto apporta, in via di urgenza, una significativa revisione del Dipartimento della Protezione civile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, andando a modificare il corpus della legge istitutiva n. 225/1992, nel segno della razionalità e del contenimento dei costi altrimenti fuori controllo.

Tra le modifiche maggiormente importanti introdotte dall'art. 1 del D.L. si segnala: 1) innanzitutto il passaggio formale di Dichiarazione (e revoca) dello stato di emergenza che, al ricorrere delle note condizioni (eventi naturali o connessi con l'attività dell'uomo che possono essere fronteggiati mediante interventi attuabili dai singoli enti e amministrazioni competenti in via ordinaria; eventi naturali o connessi con l'attività dell'uomo che per loro natura ed estensione comportano

l'intervento coordinato di più enti o amministrazioni competenti in via ordinaria; calamità naturali, catastrofi o altri eventi che, per intensità ed estensione, debbono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari), oggi non è più soggetto alla decisione unicamente allocata in capo al Presidente del Consiglio dei Ministri, bensì spetterà al Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri (ovvero, per sua delega, del Ministro dell'interno o del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri segretario del Consiglio), acquisita l'intesa delle regioni territorialmente interessate, con contestuale determinazione, altresì, della durata ed estensione territoriale nonché con indicazione dell'amministrazione pubblica competente in via ordinaria a coordinare gli interventi conseguenti all'evento successivamente alla scadenza del termine di durata dello stato di emergenza (nuovo art. 5, c. 1, l. n. 225/1992); 2) l'inserimento dell'inedito principio della durata predeterminata della dichiarazione dello stato di emergenza, che di regola non potrà superare i 60 giorni, eccezionalmente prorogabili di altri 40 (nuovo art. 5, c. 1-bis, l. citata); 3) la radicalmente nuova portata derogatoria delle Ordinanze di dichiarazione dello stato di emergenza, non più estesa "...ad ogni disposizione vigente" (vecchio art. 5, c. 2, l. n. 225/92) bensì da riferirsi "esclusivamente in ordine alla organizzazione dei servizi di soccorso e assistenza ai soggetti colpiti dall'evento, nonché agli interventi provvisori strettamente necessari alle prime necessità nei limiti delle risorse disponibili, allo scopo finalizzate" (nuovo art. 5, c. 2, citato); 4) i nuovi vincoli amministrativi-contabili che sconteranno da oggi in poi le Ordinanze di Protezione civile, immediatamente efficaci solo qualora vengano emanate entro 20 giorni dalla Dichiarazione dello stato di emergenza, e successivamente previa concerto del Ministero dell'Economia e delle finanze sotto i profili finanziari (nuovo art. 5, c. 2-bis); 5) la reimpostazione della possibilità di ricorrere ai Commissari delegati quali soggetti attuatori, che potranno essere nominati soltanto qualora non si ricorra, previa adeguata motivazione, ai soggetti ordinariamente competenti allo svolgimento delle attività del caso, e, comunque, sempre secondo modalità, tempi e contenuti predeterminati (art. 5, c. 4); 6) l'assenza di compensi a favore del Capo del Dipartimento della protezione civile e per i commissari delegati, ove nominati tra i soggetti responsabili titolari di cariche elettive pubbliche; 7) la previsione di una modalità di rientro standard alla fase di gestione ordinaria, tale che almeno dieci giorni prima della scadenza del termine di Dichiarazione Dello stato di emergenza, il Capo del Dipartimento della protezione civile dovrà emanare, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, un'apposita ordinanza volta a favorire e regolare il subentro dell'amministrazione pubblica competente in via ordinaria a coordinare gli interventi necessari successivamente alla scadenza del termine di durata dello stato di emergenza (con possibilità, peraltro, di emanare, per la durata massima di sei mesi, disposizioni derogatorie a quelle in materia di affidamento di lavori pubblici e di acquisizione di beni e servizi) (nuovo art. 5, c. 4-ter).

L'art. 2 del decreto spinge, a propria volta, sull'estensione delle coperture assicurative dei fabbricati anche ai rischi da calamità naturali, introducendo il principio della possibilità di estendere anche a tali rischi le coperture eventualmente presenti in polizze assicurative accese contro qualsiasi tipo di danno a fabbricati di proprietà dei privati. I premi relativi saranno disciplinati da un apposito regolamento che il Ministero dello Sviluppo economico dovrà emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del D.L. in oggetto. Il regolamento dovrà, comunque, attenersi ai seguenti criteri predeterminati: a) estensione della copertura assicurativa del rischio calamita' naturali nelle polizze che garantiscono i fabbricati privati contro qualsiasi danno; b) esclusione, anche parziale, dell'intervento statale per i danni subiti da fabbricati; c) incentivazioni di natura fiscale, nel rispetto del principio dell'invarianza di gettito, tramite regimi agevolativi all'imposta sul premio di assicurazione ovvero la deducibilità, anche parziale, del premio dalla base imponibile ai fini IRPEF e IRES dell'assicurato; d) previsione di un regime transitorio, anche a fini sperimentali ovvero di prima applicazione.

(Avv. Marco Fabrizio)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 13 aprile 2012

Autorizzazione all'Avvocatura dello Stato ad assumere la rappresentanza e difesa dell'Agenzia regionale campana per la difesa del suolo, nei giudizi attivi e passivi avanti alle autorità giudiziarie, i collegi arbitrali, le giurisdizioni amministrative e speciali. (12A05486)
(GU n. 114 del 17-05-2012)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 maggio 2012

Dichiarazione dello stato di emergenza in relazione alla grave crisi di approvvigionamento idrico nel territorio della regione Toscana. (12A05639)
(GU n. 114 del 17-05-2012)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 maggio 2012

Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara e Mantova il giorno 20 maggio 2012. (12A05977)
(GU n. 119 del 23-05-2012)

**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 22 maggio 2012**

Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara e Mantova, il giorno 20 maggio 2012. (Ordinanza n. 1) (12A06014)
(GU n. 119 del 23-05-2012)

**COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
DELIBERAZIONE 20 gennaio 2012**

Fondo per lo sviluppo e la coesione 2007-2013. Assegnazione di risorse a interventi di contrasto del rischio idrogeologico di rilevanza strategica regionale nel mezzogiorno. (Deliberazione n. 8/2012). (12A05959)
(GU n. 121 del 25-05-2012)



Contenuto: nel rimodulare le risorse assegnate al Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui alla delibera CIPE relativa alla programmazione interregionale 2007-2013, la Delibera individua, in accordo con le regioni del Mezzogiorno interessate, gli interventi di "carattere strategico regionale" prioritari e urgenti ai fini della prevenzione e mitigazione dei rischi da dissesto idrogeologico, per un costo pari a 723,24 milioni di euro, si come individuati nell'elenco allegato alla delibera stessa. Le amministrazioni regionali responsabili dovranno procedere in attuazione diretta ai sensi del p. 2.4, Delibera CIPE n. 166/2007, mente uno speciale Gruppo tecnico di sorveglianza, istituito all'uopo, vigilerà sull'avanzamento degli interventi, con verifiche semestrali ed avvalendosi del Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica. Il termine per impegnare le somme è fissato al 30 giugno 2013, allo scadere del quale, in assenza di obbligazioni giuridicamente vincolanti, si procederà a revoca.
(Avv. Marco Fabrizio)

**MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
COMUNICATO**

Avviso relativo al decreto SEC/DEC/2012/313 del 26 aprile 2012, concernente «Promozione dei Sistemi di Gestione Ambientale nelle piccole e medie imprese. Procedura per la concessione di contributi ai sensi della delibera CIPE n. 63 del 2 agosto 2002». (12A05988)

(GU n. 123 del 28-05-2012)



Contenuto: *l'avviso dà comunicazione dell'avvenuta emanazione del decreto indicato al titolo quale adeguamento alle disposizioni e modifiche del decreto DEC/SVS/03/2230 del 7 maggio 2003, con uno stanziamento di € 2.500.000,00 residue dello stanziamento iniziale di € 8.000.000,00. Il testo integrale del bando, prosegue il comunicato, è disponibile presso la sede del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare – Direzione generale per lo sviluppo sostenibile, il clima e l'energia, Via Cristoforo Colombo, 44 – 00147 Roma, o consultabile sul sito www.minambiente.it.*

Tra le novità introdotte rileva un ampliamento della platea dei soggetti ammissibili al finanziamento, quali micro, piccole e medie imprese (PMI) produttrici di beni e/o servizi ed attive sull'intero territorio nazionale, regolarmente costituite ed iscritte alla Camera di Commercio, Industria e Artigianato alla data di presentazione della domanda (art. 2, Bando citato).

I contributi saranno finalizzati a favorire l'acquisizione di servizi reali da parte delle PMI per una sola delle seguenti tipologie di intervento: 1) la verifica e la registrazione ai sensi del Regolamento EMAS; 2) la certificazione del Sistema di Gestione Ambientale ai sensi della norma internazionale UNI EN ISO 14001; 3) la verifica e la registrazione EMAS di organizzazioni già certificate ai sensi della normativa internazionale UNI EN ISO 14001 (art. 3, Bando).

Le spese ammissibili sono riferite ai servizi di consulenza alle imprese, conformi al processo di certificazione/registrazione, sia per consulenza tout court finalizzata alla definizione/progettazione del SGA, sia per l'ente di verifica e certificazione, sia per la realizzazione di indagini finalizzate all'Analisi ambientale iniziale (es. analisi su emissioni o scarichi, perizie fonometriche etc.).

Le domande, unitamente all'allegato tecnico e tutta la documentazione del caso, potranno essere presentate dal giorno successivo alla pubblicazione dell'avviso in Gazzetta Ufficiale, utilizzando la modulistica reperibile sul sito web www.minambiente.it. Le stesse saranno esaminate secondo l'ordine di presentazione.

(Avv. Marco Fabrizio)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 maggio 2012

Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza dei ripetuti eventi sismici di forte intensità verificatisi nel mese di maggio 2012. (12A06193)

(GU n. 125 del 30-05-2012)

 **Energia****MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 15 marzo 2012**

Modifica al decreto 13 dicembre 2011, recante il bando adottato ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lettera c) del decreto 23 luglio 2009, per interventi di attivazione di filiere produttive delle biomasse, secondo la Linea di attivita' 1.1 del POI Energie rinnovabili e risparmio energetico 2007-2013. (12A06067)
(GU n. 124 del 29-05-2012)

**Art. 3 Modifiche dei termini di presentazione delle domande**

1. In considerazione delle modifiche apportate al decreto 13 dicembre 2011, il termine finale per la presentazione delle domande di agevolazione e' differito al quarantacinquesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente decreto.

2. Ove ritenuto necessario alla luce delle suddette modifiche al decreto 13 dicembre 2011, i soggetti proponenti che, nelle more della pubblicazione del presente decreto, abbiano presentato domanda di agevolazione, possono ripresentarla entro i termini di cui al comma 1, previo ritiro della precedente.

**Edilizia e urbanistica****MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 3 maggio 2012**

Rilevazione dei prezzi medi per l'anno 2010 e delle variazioni percentuali annuali, superiori al dieci per cento, relative all'anno 2011, ai fini della determinazione delle compensazioni dei singoli prezzi dei materiali da costruzione piu' significativi. (12A05487)
(GU n. 114 del 17-05-2012)

**Art. 1**

1. Ai sensi dell'art. 133, commi 4 e 6, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modifiche e integrazioni, sono rilevati nell'unito allegato n. 1, che forma parte integrante e sostanziale del presente decreto:

a) i prezzi medi per l'anno 2010 relativi ai materiali da costruzione piu' significativi che hanno subito variazioni percentuali annuali, in aumento o in diminuzione, verificatesi nell'anno 2011 per effetto di circostanze eccezionali di cui all'art. 133, comma 4, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modifiche e integrazioni;

b) le variazioni percentuali annuali, in aumento o in diminuzione, verificatesi nell'anno 2011 per effetto di circostanze eccezionali di cui all'art. 133, comma 4, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modifiche e integrazioni, rispetto ai prezzi medi rilevati con riferimento all'anno 2010.

**COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
DELIBERAZIONE 23 marzo 2012**

Programma delle infrastrutture strategiche (Legge n. 443/2001). Prolungamento della linea 1 della metropolitana di Torino tratta 4 Lingotto - Bengasi (CUP J34C03000000001). Modifica soggetto aggiudicatore. (Deliberazione n. 24/2012). (12A05960)
(GU n. 121 del 25-05-2012)

**COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
DELIBERAZIONE 23 marzo 2012**

Programma delle infrastrutture strategiche (legge n. 443/2001) opere per lo sviluppo del giacimento di idrocarburi denominato «Tempa Rossa» (CUP F75F07000100007) approvazione progetto definitivo e modifica soggetto aggiudicatore. (Deliberazione n. 18/2012). (12A06063) (GU n. 122 del 26-05-2012)

**COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
DELIBERAZIONE 23 marzo 2012**

Decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Collegamento tra l'autostrada A3 Salerno - Reggio Calabria (svincolo di Contursi) e l'autostrada A16 Napoli - Bari (svincolo di Grottaminarda). Asse stradale Lioni - Grottaminarda, tratto svincolo di Frigento - svincolo di San Teodoro. Assegnazione risorse. (Deliberazione n. 27/2012). (12A06064) (GU n. 122 del 26-05-2012)

**COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
DELIBERAZIONE 30 aprile 2012**

Art. 128 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Programma triennale 2012-2014 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici. Verifica di compatibilita' con i documenti programmatori vigenti. (Deliberazione n. 63/2012). (12A05965) (GU n. 122 del 26-05-2012)

LEGGE 8 maggio 2012, n. 65

Disposizione per la valorizzazione e la promozione turistica delle valli e dei comuni montani sede dei siti dei Giochi olimpici invernali «Torino 2006». (12G0086) (GU n. 123 del 28-05-2012)

**Chimica e alimentare****MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
DECRETO 3 maggio 2012**

Disposizioni nazionali relative all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine alla attivazione della misura Vendemmia verde - campagna 2011/2012. (12A05417) (GU n. 113 del 16-05-2012)

**MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 17 aprile 2012**

Modificazioni al decreto 9 febbraio 2012 di rinnovo dell'iscrizione, cancellazione e proroga della commercializzazione di varietati di specie agrarie iscritte al relativo registro nazionale. (12A05484) (GU n. 114 del 17-05-2012)

**MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
COMUNICATO**

Invito alla presentazione dei progetti CAMPAGNA 2012/2013. Modalita' operative e procedurali per l'attuazione del decreto n. 4123 del 22 luglio 2010. (12A05223) (GU n. 115 del 18-05-2012)



La Direzione Generale per lo Sviluppo Agroalimentare e della Qualita', ha pubblicato il seguente invito:

Invito alla presentazione dei progetti CAMPAGNA 2012/2013. Modalita' operative e procedurali per l'attuazione del decreto ministeriale n. 4123 del 22 luglio 2010.

*L'invito e' stato pubblicato sul sito internet <http://www.politicheagricole.gov.it>
Le proposte dovranno pervenire all'indirizzo sotto riportato entro e non oltre le ore 14.00 dell'11 giugno 2012. Dipartimento delle Politiche Competitive del Mondo Rurale e della Qualita' - Direzione Generale per lo Sviluppo Agroalimentare e della Qualita' - SAQ XI (Promozione e valorizzazione)
Via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma.
Fax 06 46653145.
E-mail: saq11@politicheagricole.gov.it
Indirizzo internet: <http://www.politicheagricole.gov.it>*

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI DECRETO 16 maggio 2012

Modifica del disciplinare di produzione della Denominazione di Origine Controllata e Garantita dei vini «Asti» in esecuzione dell'Ordinanza cautelare n. 955/2012 del TAR Lazio e le conseguenti disposizioni per il ripristino delle altre previsioni di cui al disciplinare modificato con il decreto 21 novembre 2011 e per l'aggiornamento del fascicolo tecnico della medesima DOP inviato alla Commissione UE ai sensi dell'articolo 118 vices, par. 2 e 3, del Reg. CE n. 1234/2007. (12A05840) (GU n. 119 del 23-05-2012)

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DECRETO 7 marzo 2012

Cofinanziamento nazionale dei programmi concernenti azioni di informazione e di promozione dei prodotti agricoli nei Paesi terzi, di cui al regolamento CE n. 501/2008 (Dec. C(2010) 8717 dell'8 dicembre 2010, seconda annualita', ai sensi della legge n. 183/1987. (Decreto n. 2/2012). (12A06027) (Suppl. Ordinario n. 108) (GU n. 123 del 28-05-2012)



Economia, fisco, agevolazioni e incentivi

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO DECRETO 15 maggio 2012

Aggiornamento del tasso da applicare per le operazioni di attualizzazione e rivalutazione ai fini della concessione ed erogazione delle agevolazioni a favore delle imprese. (12A05673) (GU n. 116 del 19-05-2012)



Art. 1

1. A decorrere dal 1° maggio 2012, il tasso da applicare per le operazioni di attualizzazione e rivalutazione ai fini della concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle imprese e' pari al 2,67%.

LEGGE 18 maggio 2012, n. 62

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 marzo 2012, n. 29, concernente disposizioni urgenti recanti integrazioni al decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e al decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. (12G0085) (GU n. 117 del 21-05-2012)

 **Appalti****COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
DELIBERAZIONE 30 aprile 2012**

Articolo 128 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Programma triennale 2012-2014 dell'Istituto nazionale di fisica nucleare . Verifica di compatibilita' con i documenti programmatori vigenti. (Deliberazione n. 64/2012). (12A05966)
(GU n. 122 del 26-05-2012)

 **Rifiuti e bonifiche****DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 25 maggio 2012**

Sostituzione del Commissario delegato per l'emergenza ambientale nel territorio della provincia di Roma in relazione all'imminente chiusura della discarica di Malagrotta ed alla conseguente necessita' di realizzare un sito alternativo per lo smaltimento dei rifiuti. (12A06126)
(GU n. 122 del 26-05-2012)

 **Lavoro, previdenza e professione****MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 15 maggio 2012**

Revisione triennale dei coefficienti di trasformazione del montante contributivo. (12A05900)
(GU n. 120 del 24-05-2012)

**MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
COMUNICATO**

Comunicato relativo all'approvazione delle modifiche statutarie del Fondo interprofessionale nazionale per la formazione continua negli studi professionali «Fondoprofessioni». (12A05824)
(GU n. 119 del 23-05-2012)

 **Sicurezza ed igiene del lavoro****MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
COMUNICATO**

Primo elenco, di cui al punto 3.7 dell'allegato III del decreto dell'11 aprile 2011, dei soggetti abilitati per l'effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'articolo 71, comma 11, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, come modificato e integrato dal decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106. (12A06066)
(GU n. 123 del 28-05-2012)



Si rende noto che, in data 21 maggio 2012, con decreto dirigenziale e' stato pubblicato il primo elenco, di cui al punto 3.7 dell'allegato III del decreto dell' 11 aprile 2011, dei soggetti abilitati per l'effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'art. 71, comma 11, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 come modificato e integrato dal decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106. Il suddetto Elenco e' reperibile nel sito Internet del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (<http://www.lavoro.gov.it/Lavoro>) all'interno della sezione «Sicurezza nel lavoro».

Rassegna di giurisprudenza

Ambiente, suolo e territorio

■ **CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 3[^], 23 aprile 2012 (Ud. 13/04/2012), Sentenza n. 15500**

INQUINAMENTO ATMOSFERICO – Aria - Installazione impianto di verniciatura industriale - Modificazione sostanziale dello stabilimento - Preventiva autorizzazione – Necessità - Artt. 269 e 279, c.1, D. Lgs n. 152/2006.

L'installazione di un impianto di verniciatura industriale con due camini di aspirazione per le emissioni in atmosfera, in una azienda per attività di carrozzeria che non preveda tale tipo di lavorazione, costituisce una modificazione sostanziale dello stabilimento soggetta anch'essa a preventiva autorizzazione, la cui carenza è punita con la stessa pena di quella prevista per la totale mancanza di autorizzazione. Sicché, l'art. 279, primo comma del testo unico sull'ambiente, (D. Lgs 3 aprile 2006 n. 152 come modificato dal citato D. Lgs, n. 128 del 2010), punisce con sanzione penale l'inizio della installazione di uno stabilimento ovvero l'esercizio dello stesso senza autorizzazione o la prosecuzione dell'attività con autorizzazione scaduta, decaduta, sospesa o revocata. E sempre, ai sensi del primo comma dell'art. 279 è, altresì, soggetta a sanzione penale, peraltro aumentata rispetto alla originaria formulazione della norma, la realizzazione di una modifica sostanziale dello stabilimento senza la prescritta autorizzazione, mentre se si tratta di modifica non sostanziale la violazione è soggetta a sanzione amministrativa.

(Massima a cura della rivista giuridica www.AmbienteDiritto.it)

■ **TAR SICILIA, Palermo, Sez. 2[^] – 9 maggio 2012, n. 925**

INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO – INCENDI BOSCHIVI – DIRITTO URBANISTICO – Infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione – Aree percorse da incendi – Divieto ex art. 10 l. n. 353/2000 – Applicabilità – Esclusione.

Premesso che le infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione, ai sensi dell'art.86 d.Lgs.259/2003, sono assimilate ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria, l'evenienza che la zona in cui deve essere realizzato l'impianto sia stata interessata da incendio non può costituire ostacolo alla realizzazione atteso che (T.A.R. Umbria Perugia, 18 maggio 2006 , n. 305) l'intervento di che trattasi non può definirsi di "edificazione" né rientra tra quelli vietati dall'articolo 10 della legge 353/2000 ("edifici, strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive"). Risulta infatti illegittimo il provvedimento emanato unicamente in ragione di una applicazione analogica alle stazioni radio della normativa invece dettata per gli edifici, non potendosi equiparare costruzioni (che sviluppano volumetria o cubatura, ingombri visibili ecc.) ed impianti tecnologici. (Cons. Stato sez. VI, 07 giugno 2006 , n. 3425)

INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO – BENI CULTURALI E AMBIENTALI – Artt. 86 e 87 d.lgs. n. 259/2003 – Procedimento autorizzatorio per impianti di telefonia mobile – Area sottoposta a vincolo paesaggistico – Dissenso dell'autorità preposta alla tutela del vincolo – Conferenza di servizi.

Gli artt. 86 e 87 d.lgs. n. 259 del 2003, nel disciplinare il rilascio di autorizzazioni per impianti di telefonia mobile e relative antenne, prevedono un procedimento autorizzatorio che assorbe e sostituisce il procedimento per il rilascio del titolo abilitativo edilizio, facendo salve le sole disposizioni di cui al d.lgs. n. 42 del 2004. In altri termini, laddove un dato bene o area siano sottoposti a vincolo paesaggistico, occorre sentire l'autorità preposta alla tutela del vincolo, il cui dissenso ha carattere qualificato e differenziato (cfr. Consiglio Stato, sez. VI, 15 dicembre 2009, n. 7944): in particolare laddove occorrono ulteriori valutazioni e dunque autorizzazioni di carattere ambientale, sanitario, storico-culturale, le autorità preposte devono essere sentite in sede di conferenza di servizi e in quella sede possono far valere il loro dissenso (art. 87, commi 6, 7, 8). (Massima a cura della rivista giuridica www.AmbienteDiritto.it)

■ **TAR SICILIA, Palermo, Sez. 2^a – 9 maggio 2012, n. 924**

INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO – Installazione di impianti di telefonia mobile – Artt. 6 e 7 L.r. Sicilia n. 65/1981 – Applicabilità – Esclusione.

Gli artt. 6 e 7 L.r. Sicilia n. 65/1981 sono riferibili solo alla realizzazione di opere pubbliche da parte di Amministrazioni statali o regionali, e non anche alla realizzazione di opere eseguite da privati, ancorché equiparate ad opere infrastrutturali, per cui per l'installazione degli impianti di telefonia mobile non occorre alcuna variante urbanistica (v. T.A.R. Sicilia Palermo 06 aprile 2009, n. 661; 16 ottobre 2007, n. 2218; 22 giugno 2007, n. 1688; T.A.R. Sicilia, Catania, sez. II, 11 gennaio 2007, ordinanza n. 15/2007; 16 febbraio 2007, n. 297; 9 marzo 2007, n. 450); la collocazione di siffatti impianti deve ritenersi, infatti, consentita sull'intero territorio comunale, non assumendo carattere ostativo le specifiche destinazioni di zona (residenziale, verde, agricola, etc.) rispetto ad infrastrutture di interesse generale che presuppongono la realizzazione di una rete capillare sul territorio, in quanto la loro localizzazione nelle sole zone espressamente e preventivamente individuate si porrebbe in contrasto proprio con l'esigenza di assicurare l'uniforme erogazione del servizio (in tal senso, Cons. Stato, sez. VI, 10 febbraio 2003, n. 673; C.G.A. ordinanza 28 giugno 2006, n. 543).

INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO – Impianti di telefonia mobile – Assimilabilità alle ordinarie costruzioni edilizie – Esclusione – Estensione analogica di normativa diretta a regolamentare altre forme di utilizzazione del territorio – Possibilità – Esclusione.

Gli impianti di telefonia mobile non possono essere assimilati alle normali costruzioni edilizie, in quanto normalmente non sviluppano volumetria o cubatura, non determinano ingombro visivo paragonabile a quello delle costruzioni, non hanno un impatto sul territorio paragonabile a quello degli edifici in cemento armato o muratura. Trattasi, inoltre, di strutture, che, per esigenze di irradiazione del segnale, si sviluppano normalmente in altezza, tramite strutture metalliche, pali o tralicci, talora collocate su strutture preesistenti, su lastre solari, su tetti, a ridosso di pali. Tali caratteristiche peculiari impongono, quindi, una valutazione separata e distinta del fenomeno, che deve essere compiuta con specifico riferimento alle infrastrutture telefoniche, escludendosi la legittimità di un'estensione analogica di una normativa edilizia concepita per altri scopi e diretta a regolamentare altre forme di utilizzazione del territorio (cfr., tra le tante, Cons. Stato, VI, 26 agosto 2003, n. 4847; 24 novembre 2003, n. 7725, T.A.R. Campania Napoli, sez. I, 4 marzo 2005, n. 1610).

INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO – Competenza del Comune in materia di governo del territorio – Individuazione di vincoli – Limiti.

Le competenze del Comune in materia di governo del territorio non possono interferire con quelle relative all'installazione delle reti di telecomunicazione e, in particolare, non possono determinare vincoli e limiti così stringenti da concretizzarsi in un divieto pressoché generalizzato in contrasto con le esigenze tecniche necessarie a consentire la realizzazione effettiva della rete di telefonia cellulare che assicuri la copertura del servizio nell'intero territorio comunale (così questa Sezione, 9 marzo 2009 n. 490; 9 gennaio 2008 n. 9; si veda anche Cons. Stato, sez. VI, 17 ottobre 2003, n. 7725; TAR Campania, sez. I, 13 febbraio 2002, n. 983, 20 dicembre 2004, n. 14908).

INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO – Impianti di telefonia mobile e opere accessorie – Carattere di pubblica utilità – Compatibilità con tutte le destinazioni urbanistiche – Art. 90 d.lgs. n. 259/2003.

L'art. 90 del D.Lgs. n. 259/2003 dispone che gli impianti di telefonia mobile e le opere accessorie occorrenti per la loro funzionalità hanno "carattere di pubblica utilità", con possibilità, quindi, di essere ubicati in qualsiasi parte del territorio comunale, essendo compatibili con tutte le destinazioni urbanistiche (residenziale, verde, agricola, ecc.: cfr., in tal senso, C.G.A. ordinanza 5 luglio 2006, n. 543; Cons. Stato, sez. VI, 4 settembre 2006, n. 5096).

(Massime a cura della rivista giuridica www.AmbienteDiritto.it)

■ TAR PUGLIA, Bari, Sez. 1[^] - 21 maggio 2012, n. 976**VIA, VAS E AIA – PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO – Procedimenti di verifica ambientale – Applicabilità delle norme contenute nella L. n. 241/1990.**

Il D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m. (c.d. Codice dell'Ambiente) ha puntualizzato l'applicabilità anche ai procedimenti di verifica ambientale delle norme contenute nella legge 241 del 1990 inerenti il procedimento amministrativo, con il solo limite della compatibilità (art. 9 comma 1 Codice Ambiente). Ne consegue, in linea di principio, l'obbligatorietà per l'Amministrazione di garantire la partecipazione procedimentale, la cui disciplina, a seguito della novella legge 69/2009, è peraltro elevata ai livelli essenziali delle prestazioni di cui all'art. 117 secondo comma lett. m) della Costituzione (art. 29 c. 2-bis L. 241/90).

(Massima a cura della rivista giuridica www.AmbienteDiritto.it)

■ TAR LIGURIA, Sez. 1[^] - 23 maggio 2012, n. 723**VIA VAS E AIA – VIA – Procedimento - Aspetto urbanistico – Rilevanza – Esclusione.**

L'aspetto urbanistico non deve essere necessariamente considerato nella V.I.A. che, al contrario, ha come funzione specifica l'accertamento dei profili di conformità ambientale e non quelli attinenti alla conformità urbanistica dell'opera progettata (Cons. Stato Sez. VI, 4.1.2002, n. 34; T.A.R. Piemonte Torino Sez. I, 20.2.2006, n. 935).

VIA – Varianti progettuali - Rinnovazione – Mutamenti di natura, dimensioni o ubicazione – Variante in diminuzione – Necessità – Esclusione.

La rinnovazione del giudizio di compatibilità ambientale si impone solamente allorché le varianti progettuali determinino la costruzione di un intervento significativamente diverso da quello già esaminato, nel senso che vadano a variare qualitativamente o quantitativamente l'impatto ambientale, mutando la sua natura, le dimensioni o l'ubicazione (Consiglio Stato, sez. VI, 31 gennaio 2007, n. 370): essa non risulta necessaria pertanto per una variante in diminuzione.

■ **CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez.3[^], 4 maggio 2012 (Ud. 28/03/2012) Sentenza n. 16670**

INQUINAMENTO ATMOSFERICO - Aria - Immissione di fumi molesti - Assenza di normativa sui valori limite - Tutela ambiente e salute umana - Parametro di legalità dell'emissione - Criterio della stretta tollerabilità - Applicazione - Normale tollerabilità - Inidoneità - Art. 674 c. p. - Art. 844 c.c..

Si configura il reato di cui all'art. 674 cod. pen. (emissione di gas, vapori o fumi atti a offendere o molestare le persone) in presenza di molestie olfattive promananti da impianto produttivo anche quando non esiste una normativa statale che prevede disposizioni specifiche e valori limite in materia di odori, con conseguente individuazione del "criterio della stretta tollerabilità" quale parametro di legalità dell'emissione, attesa l'inidoneità ad approntare una protezione adeguata all'ambiente e alla salute umana di quello della "normale tollerabilità", previsto dall'art. 844 cod. civ.

INQUINAMENTO ATMOSFERICO - Aria - Emissione idonee a offendere o molestare le persone - Reato ex art. 674 cod. pen. - Natura di reato di pericolo - Assenza normativa dei limiti delle emissioni - Criterio della stretta tollerabilità.

Il reato contenuto all'art. 674 cod. pen. è un reato di pericolo, essendo sufficiente per la sua realizzazione l'attitudine dell'emissione a offendere o molestare le persone [Cassazione n. 3531/1998], laddove per molestia deve intendersi la situazione di disturbo della tranquillità e della quiete, con impatto negativo sulle normali attività della persona [Cassazione n. 678/1996]. Pertanto, quando non esista una predeterminazione normativa dei limiti delle emissioni, si deve aver riguardo al criterio della stretta tollerabilità e non a quello della normale tollerabilità di cui all'art. 844 cod. civ. [Cassazione n. 19898/2005], anch'esso comunque condizionato, come quello della normale tollerabilità, dalla situazione ambientale e dalle altre circostanze che caratterizzano l'emissione molesta.

(Massime a cura della rivista giuridica www.AmbienteDiritto.it)



Edilizia e urbanistica

■ **TAR PUGLIA, Lecce, Sez. 3[^] - 7 maggio 2012, n. 775**

DIRITTO URBANISTICO - Diniego di concessione o di autorizzazione a costruire - Motivazione circostanziata - Necessità - Ragioni.

Il diniego di concessione o di autorizzazione a costruire, importando una contrazione dello jus aedificandi del proprietario, necessita di una circostanziata motivazione, esplicativa delle reali ragioni impeditive, da individuarsi in un contrasto del progetto presentato con precise norme urbanistiche, esplicitamente indicate. La motivazione è, in particolare, necessaria sia per consentire all'interessato di dedurre specifiche ragioni per confutare la legittimità del provvedimento sia per adeguare eventualmente il progetto alle esigenze urbanistiche e paesaggistiche che si è inteso tutelare (Cfr. ex multis: T.a.r. Basilicata, 19 settembre 2003, n. 897; T.a.r. Campania Napoli, V, 15 aprile 2002, n. 109; T.a.r. Calabria Reggio Calabria, 11 aprile 2002, n. 227; T.a.r. Campania Napoli, IV, 18 dicembre 2001, n. 5507). Ciò vale a fortiori ove il diniego sia emesso rispetto a una domanda di variante in corso d'opera, intervenuto, quindi, successivamente al già avvenuto rilascio del permesso di costruire.

(Massima a cura della rivista giuridica www.AmbienteDiritto.it)

■ **CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 3[^], 17 aprile 2012 (Ud. 28/03/2012), Sentenza n. 14746**

DIRITTO URBANISTICO – Condono edilizio e x l. n. 326/03 – Nuova costruzione – Assenza di permesso di costruire – Area soggetta a vincolo paesaggistico – Sanatoria – Inammissibilità – Artt.44 lett.c), 64, 65, 71, 72, 83, 95, D.p.r. 380/01.

Con riferimento al condono edilizio introdotto con la l. n. 326\03, la realizzazione, in area assoggettata a vincolo paesaggistico, di nuove costruzioni in assenza di permesso di costruire non è suscettibile di sanatoria.

BENI CULTURALI E AMBIENTALI – Tutela del paesaggio – Continuità normativa – Contravvenzione ex art. 734 c.p. – Art. 181 d. lgs n. 42/2004 – Ratio – Concorrenza – Legittimità.

In tema di tutela del paesaggio, la contravvenzione punita dall'art. 734 c.p. e quella prevista dall'art. 181 decreto Legislativo n. 42 del 2004 – la quale contempla un reato formale e di pericolo che si perfeziona, indipendentemente dal danno arrecato al paesaggio, con la semplice esecuzione di interventi non autorizzati idonei ad incidere negativamente sull'originario assetto dei luoghi sottoposti a protezione – possono, pacificamente concorrere tra loro in quanto quella prevista dal codice dei beni culturali e del paesaggio sanziona penalmente la violazione del divieto di intervento in determinate zone senza la preventiva autorizzazione, mentre la contravvenzione prevista dal codice penale presuppone l'effettivo danneggiamento delle zone protette.

Mentre, l'articolo 181 D.Lv. 42\2004, si pone in sostanziale continuità con la previgente Legge 431\85 e la normativa introdotta con il D.Lv. 490\99 ora abrogato, e contempla un reato formale e di pericolo che si perfeziona, indipendentemente dal danno arrecato al paesaggio, con la semplice esecuzione di interventi non autorizzati idonei ad incidere negativamente sull'originario assetto dei luoghi sottoposti a protezione.

BENI CULTURALI ED AMBIENTALI – Tutela del paesaggio – Reato ex art. 181 d.lgs n. 42\2004 – Incidenza sull'originario assetto del territorio sottoposto a vincolo paesaggistico – Assenza o difformità di autorizzazione – Individuazione della potenzialità lesiva – Valutazione ex ante – Necessità.

In tema di tutela del paesaggio, assume rilievo, ai fini delle configurabilità del reato contemplato dall'art. 181 decreto Legislativo n. 42 del 2004, ogni intervento astrattamente idoneo ad incidere, modificandolo, sull'originario assetto del territorio sottoposto a vincolo paesaggistico ed eseguito in assenza o in difformità della prescritta autorizzazione; l'individuazione della potenzialità lesiva di detti interventi deve inoltre essere effettuata mediante una valutazione *ex ante*, diretta quindi ad accertare non già se vi sia stato un danno al paesaggio ed all'ambiente, bensì se il tipo di intervento fosse astrattamente idoneo a ledere il bene giuridico tutelato; pertanto, è richiesta la preventiva valutazione da parte dell'ente preposto alla tutela del vincolo per ogni intervento, anche modesto e diverso da quelli contemplati dalla disciplina urbanistica ed edilizia.

(Massime a cura della rivista giuridica www.AmbienteDiritto.it)

■ **CONSIGLIO DI STATO, Sez. 6[^] – 8 maggio 2012, n. 2642**

DIRITTO URBANISTICO – Area edificabile – Frazionamento – Preesistenza di edificio condominiale – Volumetria assentibile – Volumetria residua spettante a ciascun condomino pro quota.

Allorché un'area edificabile venga successivamente frazionata in più parti tra vari proprietari, la volumetria disponibile ai sensi della normativa urbanistica nell'intera area rimane invariata, con la conseguenza che, qualora sull'area originaria già insista una costruzione, i vari proprietari dei vari

terreni in cui sia stato frazionato il fondo originario hanno a disposizione solo la volumetria residua, in proporzione alle rispettive (quote di) proprietà. (v., ex plurimis, C.d.S., Sez. V, 16 febbraio 1987, n. 97; C.d.S., Sez. V, 17 maggio 1996; C.d.S., Sez. V, 10 febbraio 2000, n. 749). In caso di preesistenza di edificio condominiale, la volumetria residua disponibile, secondo i principi generali che regolano l'uso della cosa comune ai sensi degli artt. 1102, 1108, 1120 e 1122 cod. civ., resta di pertinenza dei diversi proprietari in proporzione alle quote risultanti dalle tabelle millesimali, sicché il frazionamento di un'area di proprietà esclusiva di uno dei condomini non può incidere sulla volumetria residua disponibile (in misura proporzionale) dai vari proprietari. Ne consegue che la volumetria assentibile sull'area frazionata da una porzione d'immobile di proprietà esclusiva di uno dei condomini può essere computata entro i soli limiti della volumetria residua allo stesso spettante pro quota sulla parte di proprietà esclusiva, salvo un eventuale asservimento delle parti in (com)proprietà degli altri condomini con specifico atto che, quale atto di natura negoziale di straordinaria amministrazione, esige il consenso di tutti i condomini (v., su tale ultimo punto, C.d.S., Sez. V, 28 giugno 2000, n. 3637).

(Massime a cura della rivista giuridica www.AmbienteDiritto.it)

■ **CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez.3[^] 19 aprile 2012 (Ud. 20/03/2012) Sentenza n. 15184**

DIRITTO URBANISTICO - Opere in conglomerato cementizio armato - Omessa denuncia - Obbligo di denuncia in capo al costruttore - Natura di reato omissivo proprio - Direttore dei lavori e committente - Responsabilità solo in concorso materiale o morale con il costruttore - Artt. 65 e 72, d.P.R. n. 380/2001.

Il reato di omessa denuncia delle opere in conglomerato cementizio armato (artt. 65 e 72, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380), in quanto reato omissivo proprio, è configurabile in capo al costruttore, essendo imposto dalla legge, in via esclusiva a carico di quest'ultimo, l'obbligo di denuncia, sicché, non essendo destinatario del suddetto obbligo, nessun altro soggetto è tenuto a rispondere del reato de quo. In particolare, il reato omissivo non si estende al direttore dei lavori, in capo al quale non sussiste l'obbligo di impedire l'omissione della denuncia in questione. Altri soggetti, come il committente o il direttore dei lavori, potranno rispondere del reato in esame soltanto quando abbiano in concreto compiuto atti tali da configurare un concorso materiale o morale con il costruttore, come, ad esempio, quando la denuncia sia stata omessa proprio su istigazione di chi ha ordinato i lavori.

(Massima a cura della rivista giuridica www.AmbienteDiritto.it)

■ **TAR FRIULI VENEZIA GIULIA, Sez. 1[^] - 10 maggio 2012, n. 169**

AREE PROTETTE – SIC – Pianificazione urbanistica (o varianti) – Assenza di intersezioni totali o parziali con il sito – Valutazione di incidenza – Necessità – Esclusione.

In mancanza di alcuna intersezione totale o parziale con un sito SIC, non vi è alcun obbligo di sottoposizione del piano (o sua variante) alla valutazione di cui all'art. 5 del D.P.R. 357/1997.

(Massima a cura della rivista giuridica www.AmbienteDiritto.it)

 Appalti■ **TAR SICILIA, Catania, Sez. 1^ – 15 maggio 2012, n. 1261****APPALTI – Procedura di affidamento – Mancata stipulazione del contratto per omessa verifica della relativa copertura finanziaria – Responsabilità precontrattuale della P.A.**

Deve ritenersi sussistente la colpa dell'amministrazione, che addiuvata alla conclusione di una procedura di affidamento lavori senza mai stipulare il relativo contratto a causa dell'omessa verifica e vigilanza sulla sussistenza della copertura finanziaria, in quanto tale comportamento, ingenerando nelle parti un falso affidamento in ordine alla positiva conclusione della vicenda, deve considerarsi divergente rispetto alle regole di correttezza e buona fede cui è tenuta anche la p.a. nella fase precontrattuale (in tal senso Cons. Stato, Ad. Plen., 5 settembre 2005, n. 6; sez. V, 7 settembre 2009, n. 5245; sez. VI, 10 settembre 2008, n. 4309; T.A.R. Sicilia - Catania, IV, 16 dicembre 2010, n. 4730).

(Massima a cura della rivista giuridica www.AmbienteDiritto.it)

■ **CONSIGLIO DI STATO, Sez. 5^ - 22 maggio 2012, n. 2963****APPALTI – Composizione della commissione di gara – Ricorso a professionisti esterni – Sequenza procedimentale ex art. 84, c. 8 d.lgs. n. 163/2006 – Inderogabilità.**

In tema di composizione della commissione di gara, il principio costituzionale del buon andamento, di cui è espressione l'art. 84, c. 8 del d.lgs. n. 163/2006, impone che la selezione avvenga tra i soggetti già incardinati nella struttura organizzativa della stazione appaltante, all'evidente scopo di contenere i costi di svolgimento della procedura di affidamento. Solo in caso di accertata carenza di adeguate professionalità lo stesso principio rende legittimo il ricorso a commissari di provenienza esterna all'amministrazione aggiudicatrice. Tuttavia, i principi di imparzialità e trasparenza impongono che, nel caso in cui la scelta sia orientata verso professionisti privati questa non sia diretta, ma venga previamente circoscritta dagli ordini professionali di appartenenza attraverso la formazione di elenchi di candidati dalle quali attingere. Immediato precipitato di tali considerazioni è il carattere inderogabile della sequenza procedimentale descritta dalla norma in esame, perché è solo attraverso il suo rigoroso rispetto e la limitazione del potere discrezionale del potere dell'amministrazione di comporre la commissione di gara che ne consegue, che i canoni generali dell'agire amministrativo possono concretamente essere attuati. A sua volta, l'inderogabilità del procedimento importa che il ricorso a membri esterni sia preceduto da una puntuale ricognizione della mancanza di professionalità idonee all'interno dell'amministrazione o di ragioni obiettive che impongano una simile scelta e che questa sia esternata attraverso una motivazione dotata di apprezzabile grado di specificità.

(Massima a cura della rivista giuridica www.AmbienteDiritto.it)

■ **TAR CAMPANIA, Napoli, Sez. 1^ – 18 maggio 2012, n. 2260****APPALTI – Aggiudicazione provvisoria – Affidamento qualificato nel concorrente – Prima del provvedimento di aggiudicazione definitiva – Esclusione – Esercizio dei poteri di autotutela – Annullamento dell'aggiudicazione provvisoria – In mancanza dei requisiti necessari – Possibilità.**

Prima del provvedimento di aggiudicazione definitiva è da escludere che l'aggiudicazione provvisoria determini un affidamento qualificato, avendo piuttosto natura di atto endoprocedimentale, che si inserisce nell'ambito della procedura di scelta del contraente come momento necessario ma non decisivo, atteso che l'individuazione del concorrente cui affidare

l'appalto risulta cristallizzata soltanto con l'aggiudicazione definitiva; pertanto, nel passaggio dall'aggiudicazione provvisoria alla definitiva, l'esercizio dei poteri di autotutela non incontra ostacoli, potendo condurre anche all'annullamento dell'aggiudicazione provvisoria, qualora sia rilevato che l'aggiudicatario provvisorio non abbia i requisiti o non abbia comunque titolo all'affidamento dell'appalto. (Cfr. Cons. St., Sez. V, 27 aprile 2011, n. 2479 e Cons. St., Sez. V, 8 marzo 2011, n. 1446).

(Massima a cura della rivista giuridica www.AmbienteDiritto.it)

■ **TAR LOMBARDIA, Milano, Sez. 1[^] – 15 maggio 2012, n. 1355**

APPALTI – Affidamento di appalti pubblici - Stazione appaltante – Prescrizione dei requisiti per la partecipazione alle gare – Limiti – Esigenze oggettive dell'Amministrazione – Principi di ragionevolezza, imparzialità e concorrenza.

Il potere discrezionale della stazione appaltante di prescrivere adeguati requisiti per la partecipazione alle gare per l'affidamento di appalti pubblici è soggetto a dei limiti connaturati alla funzione affidata alle clausole del bando volte a prescrivere i requisiti speciali; funzione che consiste nel delineare – attraverso l'individuazione di specifici elementi sintomatici di capacità economica-finanziaria e tecnica – il profilo delle imprese che si presumono idonee sotto il profilo dell'affidabilità economica, finanziaria e tecnica a realizzare il programma contrattuale perseguito dall'amministrazione ed a proseguire nel tempo l'attività appaltata in modo adeguato e flessibile. Tali essendo il carattere e la natura delle prescrizioni in merito ai requisiti richiesti alle imprese, ne derivano conseguenti vincoli, sul piano del contenuto, che pur potendo variare entro limiti minimi e massimi, deve essere comunque tale da rispondere ad esigenze oggettive dell'Amministrazione, dovendo risultare adeguato e comunque non eccessivo rispetto a dette esigenze e pertanto commisurato all'effettivo valore della prestazione, adeguato in base alla specificità del servizio appaltando ed alle speciali caratteristiche della prestazione e della struttura in cui deve svolgersi, nel rispetto dei principi di ragionevolezza ed imparzialità dell'azione amministrativa e nel rispetto dei principi, di derivazione comunitaria ed immanenti nell'ordinamento nazionale, di concorrenza ed apertura del mercato degli appalti pubblici (cfr., ex plurimis, da ultimo, Cons. Stato sez. V n. 206 del 23.1.2006).

APPALTI – Clausole del bando non incidenti direttamente ed immediatamente sull'interesse del soggetto a partecipare alla gara – Esempi - Impugnazione immediata – Necessità – Esclusione.

Le clausole del bando o della lettera di invito che non incidano direttamente ed immediatamente sull'interesse del soggetto a partecipare alla gara, e, dunque non determinino, per lo stesso, un immediato arresto procedimentale non sono suscettibili di impugnazione immediata. Devono pertanto ritenersi impugnabili unitamente all'atto applicativo, le clausole riguardanti i criteri di aggiudicazione, anche se gli stessi sono idonei ad influire sulla determinazione dell'impresa relativa alla predisposizione della proposta economica o tecnica, ed in genere sulla formulazione dell'offerta, i criteri di valutazione delle prove concorsuali, i criteri di determinazione delle soglie di anomalie dell'offerta, nonché le clausole che precisano l'esclusione automatica dell'offerta anomala. L'effettiva – e non potenziale – lesività di tali clausole nei riguardi della situazione soggettiva dell'interessato dipende, infatti, dalla loro effettiva applicazione e dalla loro concreta incidenza nei confronti dell'impresa o del partecipante alla procedura concorsuale. (Consiglio di Stato Adunanza plenaria 23 gennaio 2003, n. 1; Cons. Stato, V Sezione, 16 marzo 2005, n. 1079; T.A.R. Latina, 20 novembre 2006, n. 1729; T.A.R. Liguria, I Sezione, 7 novembre 2006, n. 1468; T.A.R. Lombardia, III Sezione, 23 ottobre 2006, n. 2067)

(Massime a cura della rivista giuridica www.AmbienteDiritto.it)

■ **TAR LOMBARDIA, Milano, Sez. 1[^] – 10 maggio 2012, n. 1322**

APPALTI – Avalimento – Nozione – Legame contrattuale fra società partecipate e società ausiliarie – Contratto atipico nella causa e specifico nell'oggetto – Certificazioni di qualità – Specificazione delle risorse messe a disposizione dell'impresa ausiliata.

L'istituto dell'avvalimento (artt. 49 e 50 del d.lgs. n. 163/2006), consiste nella possibilità, riconosciuta a qualunque operatore economico, singolo o in raggruppamento, di soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti necessari per partecipare ad una procedura di gara, facendo affidamento sulle capacità di altri soggetti. La spendita dei requisiti di imprese terze nell'ambito della gara presuppone un legame contrattuale fra la società partecipante e quelle ausiliarie con il quale queste ultime assumono l'obbligazione di mettere a disposizione dell'impresa ausiliata, in relazione all'esecuzione dell'appalto, le proprie risorse e il proprio apparato organizzativo, in tutte le parti che giustificano l'attribuzione di uno specifico requisito di qualificazione. Il contratto di avvalimento, benchè atipico nella causa, deve, pertanto, essere specifico quanto all'oggetto, non potendo risolversi nel "prestito" del requisito richiesto, quale mero valore astratto, perché solo in tal modo è possibile garantire una effettiva corrispondenza tra fase della qualificazione e fase dell'esecuzione, evitando una mera circolazione di certificati e documenti cui non corrisponda la messa a disposizione di risorse reali. Ciò è tanto più vero nei casi in cui ad essere oggetto di avvalimento sono certificazioni di qualità che attestano l'efficienza dei processi produttivi propri di una determinata organizzazione aziendale. Ove il contratto di avvalimento non specifichi quali risorse vengano messe a disposizione dell'impresa ausiliata per assicurare che essa sia in grado di eseguire il servizio affidatole con il medesimo grado di qualità, tutta l'operazione rischia di esaurirsi in una mera apparenza documentale elusiva dei prescritti requisiti. A ciò si aggiunga che il contratto di avvalimento obbliga l'impresa ausiliaria anche nei confronti della stazione appaltante (art. 49 c. 2 lett. d) del D.Lgs 163/2006) la quale deve, quindi, conoscere in partenza quali saranno le specifiche risorse aziendali messe a disposizione della aggiudicataria in modo da poterne esigere l'effettivo impiego anche nella fase di esecuzione dell'appalto. (Massima a cura della rivista giuridica www.AmbienteDiritto.it)



Rifiuti e bonifiche

■ **CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 3[^], 3 aprile 2012 (Ud. 15/12/2011), Sentenza n. 12469**

RIFIUTI - Resti di agrumi in stato di decomposizione - Abbandono di rifiuti non pericolosi - Qualificazione giuridica del fatto - Irreversibilità del processo fermentativo - Qualificazione come ammendante vegetale - Esclusione - Art. 256, D. Lgs n. 152/2006.

Gli scarti vegetali costituiti da resti di agrumi in stato di decomposizione sono da considerarsi rifiuti rientranti pertanto, nella disciplina di cui all'art. 256, d.lgs n. 152 del 2006, in quanto gli stessi non sono "qualificabili né come ammendante vegetale semplice, per l'irreversibilità del processo fermentativo, né come ammendante vegetale compostato, attesa la mancanza di un preliminare processo di trasformazione e stabilizzazione" (Cass. Sez. 3, n. 20248 del 7/4/2009, Belmonte).

RIFIUTI – Correttezza dell'operato dei dipendenti – Responsabilità del legale rappresentante – Sussiste – Culpa in vigilando – Specifica causa di e sonero della responsabilità – Onere della prova - Art. 256, c 2 d.lgs n. 152/2006.

Anche in materia di rifiuti, il legale rappresentante di una società (in specie cooperativa), è responsabile dell'obbligo di vigilare circa la correttezza dell'operato dei dipendenti. In giurisprudenza, "in caso di abbandono o deposito incontrollato di rifiuti ad opera dei dipendenti di

una società (di capitale), il legale rappresentante è responsabile, quantomeno per "culpa in vigilando", del reato di cui all'art. 51, comma secondo, del D.Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22 (realizzazione e gestione di discarica abusiva), salva la dimostrazione di una specifica causa di esonero della responsabilità" (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 14285 del 10/3/2005, Brizzi, e Cass. Sez. 3, n.39949 del 26/6/2003, Copetti).

(Massime a cura della rivista giuridica www.AmbienteDiritto.it)

■ **TAR SICILIA, Palermo, Sez. 1[^] - 11 maggio 2012, n. 950**

RIFIUTI – TARSU o TIA – Modifica della tariffa – Competenza - Consiglio Comunale.

Sulla base delle disposizioni dettate con la legge n. 142/90, la modifica della tariffa TARSU rientra nella competenza del consiglio comunale. (T.A.R. Sicilia, Palermo n. 1550/2009; Catania n. 1630/2006; Consiglio di Stato, Sez. V, del 30 aprile 1997 n. 424; Cass. n. 14376/2010; Cass. n. 16870/2003). La questione non muta anche nelle ipotesi in cui l'amministrazione interessata abbia sostituito la T.I.A. alla TARSU: in merito la Corte Cost. nella sentenza n. 238 del 24 luglio 2009 ha infatti chiarito che, al di là del nomen utilizzato, anche la T.I.A. è un tributo la cui disciplina non può che rispondere ai principi propri di tale genere di prestazioni imposte.

(Massima a cura della rivista giuridica www.AmbienteDiritto.it)

■ **TAR SICILIA, Catania, Sez. 3[^] – 17 maggio 2012, n. 1265**

RIFIUTI – APPALTI - Rifiuti solidi urbani – Gestione integrata – Abrogazione dell'art. 23 bis del D.L. n. 112/08 (a seguito di referendum) – Gestioni in corso – Proroga – Art. 4, c. 32 ter del D.L. n. 138/2011, introdotto dalla L. n. 27/12.

Per effetto dell'abrogazione dell'art. 23 bis del D. L. n. 112/08 ad opera del D.P.R. n. 113 del 18/07/2011, sono stati valorizzati i principi di concorrenzialità, mediante la liberalizzazione, in via generalizzata e salve specifiche limitazioni, di tutte le attività economiche. In quest'ottica, ed al fine di salvaguardare comunque l'espletamento dei servizi in corso, senza soluzione di continuità, potranno trovare applicazione le disposizioni contenute nella L. n. 27/12 che ha inserito, quale norma di collegamento, il comma 32 ter all'art. 4 del D.L. n. 138/2011, disponendo che "i soggetti pubblici e privati esercenti a qualsiasi titolo attività di gestione dei servizi pubblici locali assicurano l'integrale e regolare prosecuzione delle attività medesime anche oltre le scadenze ivi previste...". In altri termini, la nuova disciplina non determina de iure la conferma del diritto della ditta a proseguire il servizio dalla stessa espletato in forza dell'originaria concessione, ma, al contrario la necessità di realizzare una gestione concorrenziale dei servizi pubblici locali, mediante la liberalizzazione di tutte le attività economiche, salva la possibilità di ulteriori proroghe che l'Amministrazione riterrà di accordare fino all'esito delle necessarie procedure di affidamento del servizio, da esperirsi in applicazione dei criteri di concorrenzialità propugnati dalla recente novella legislativa.

(Massima a cura della rivista giuridica www.AmbienteDiritto.it)

■ **CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 3[^], 8 maggio 2012 (Cc. 13/04/2012), Sentenza n. 16988**

RIFIUTI - Area adibita a deposito temporaneo di rifiuti - Smaltimento o recupero - Termine di tre mesi – Nuova disciplina - Fattispecie - Artt. 183 lett. m) n. 2) e 256, c. 1 lett. a), del D. Lgs. 152/2006.

A seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, art. 183 lett. m), il produttore può decidere di conservare i rifiuti in deposito per tre mesi in qualsiasi quantità, prima di avviarli allo

smaltimento o al recupero, privilegiando così il limite temporale, oppure può scegliere di conservare i rifiuti in deposito per un anno, purché la quantità non raggiunga i venti metri cubi, in applicazione del limite quantitativo. (Cass. sez. III, 14.3.2007 n. 15997, *Storage*; Cass. sez. III, 11.10.2006 n. 39544, *Tresolat e altro*). Fattispecie: sequestro preventivo dei rifiuti che provenivano da lavori di demolizione e rifacimento del piazzale aziendale.

(Massima a cura della rivista giuridica www.AmbienteDiritto.it)

■ TAR LIGURIA, Sez. 1[^] - 23 maggio 2012, n. 723

RIFIUTI – Veicoli fuori uso – Impianto di trattamento – Art. 15 d.lgs. n. 209/2003 – Approvazione del progetto di adeguamento – Effetto novativo dell'autorizzazione – Esclusione.

L'approvazione del progetto di adeguamento dell'impianto ai sensi del D. Lgs. n. 209/2003 non equivale ad una nuova ed autonoma autorizzazione, né può spiegare alcun effetto sostitutivo o consolidativo: la presentazione di un progetto di adeguamento dell'impianto, ai sensi di quanto disposto dall'art. 15 del menzionato decreto legislativo, riguarda, difatti, la necessità da parte degli impianti installati di conformarsi alle nuove norme tecniche e condizioni di esercizio dettate dal medesimo decreto legislativo. Né in senso contrario possono deporre il comma 3, dell'indicato art. 15, né il successivo comma 4. Tali disposizioni, difatti, dettano delle modalità con le quali assicurare che gli impianti in esercizio si conformino alla sopravvenuta normativa senza però implicare che l'approvazione del progetto di adeguamento corrisponda ad una nuova autorizzazione, novativa di quella precedente, rientrando tale approvazione nell'ambito delle misure dettate per la conformazione alla nuova normativa degli impianti già esistenti ed autorizzati.

RIFIUTI – Impianti di smaltimento e recupero – Autorizzazione - Conferenza di servizi – Carattere istruttorio.

La conferenza di servizi prevista per l'approvazione dei progetti di smaltimento e di recupero dei rifiuti ha carattere istruttorio e non decisorio, rappresentando uno strumento di mera emersione e comparazione di tutti gli interessi coinvolti, a cui sono quindi affidati compiti di natura istruttorio (T.A.R. Roma Lazio, sez. I, 5 dicembre 2007, n. 12470; T.A.R. Milano Lombardia, sez. IV, 21 novembre 2008, n. 5534; Consiglio Stato, sez. VI, 4 giugno 2004, n. 3505; T.A.R. Genova Liguria, sez. I, 28 settembre 2002, n. 984).

(Massime a cura della rivista giuridica www.AmbienteDiritto.it)



Sicurezza ed igiene del lavoro

■ TAR CAMPANIA, Napoli, Sez. 4[^] – 14 maggio 2012, n. 2232

SICUREZZA SUL LAVORO – Rendita da inabilità permanente per malattia professionale – Termine di prescrizione – Decorrenza dal momento della certezza dell'esistenza dello stato morboso o della sua conoscibilità da parte dell'assicurato.

Il termine di prescrizione decennale dell'azione diretta a conseguire la rendita da inabilità permanente per malattia professionale decorre dal momento in cui uno o più fatti concorrenti forniscano certezza dell'esistenza dello stato morboso o della sua conoscibilità da parte dell'assicurato, in relazione anche alla sua eziologia professionale e al raggiungimento della misura minima indennizzabile.

SICUREZZA SUL LAVORO – Danno biologico del lavoratore per assunzioni di polveri tossiche – Mancata conoscenza dell'effetto nocivo dell'amianto – Mancata predisposizione di misure di sicurezza – Responsabilità dell'ente – Sussistenza.

Il fatto che – all'epoca in cui è stato cagionato il danno biologico al lavoratore – non fossero note le caratteristiche dell'amianto quale sostanza nociva alla salute, non è sufficiente ad escludere la colpa per omissione dell'ente, in quanto è comunque principio pacifico che il lavoratore deve poter operare in un ambiente salubre e che l'inalazione di polveri comporta, comunque, un disagio alla persona; pertanto, quando l'ente non ha predisposto le misure di sicurezza minime (aerazione dei locali, mascherine per gli operai), questo deve essere considerato responsabile per violazione dell'art. 2087 c.c., per non aver adottato le precauzioni necessarie a salvaguardare l'incolumità dei lavoratori.

(Massime a cura della rivista giuridica www.AmbienteDiritto.it)

■ CASSAZIONE PENALE, sez. IV, (ud. 27 ottobre 2011) 19 dicembre 2011, n. 46837, Pres. Brusco, Rel. Piccialli**INFORTUNIO SUL LAVORO - Esecuzione di lavori di pulizia di una betoniera - Omessa adozione di cautele anti infortunistiche - Imprudenza - Preposto con delega di funzioni - Delega non contenente poteri di spesa - Valutazione dell'elemento mancante ai fini della validità della delega - Invalidità della delega quale elemento scriminante - Non rileva - Posizione di garanzia del preposto - Valutazione - E' tale - Rileva come posizione autonoma**

Il preposto, come il datore di lavoro e il dirigente, è indubbiamente destinatario diretto (*iure proprio*) delle norme anti infortunistiche, prescindendo da un'eventuale delega di funzioni conferita dal datore di lavoro. Che si tratti di una responsabilità diretta lo si ricava, del resto, dal disposto dell'art. 56 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 ove sono stabilite le sanzioni per l'inosservanza della normativa precauzionale di cui è direttamente onerato il preposto, distinte queste da quelle previste per il datore di lavoro dall'art. 55 dello stesso testo.

**Nota**

E' opportuno soffermarsi nell'analisi di questa sentenza della Corte di cassazione, la quale si è pronunciata in merito alla posizione di garanzia rivestita dal capo cantiere-preposto, sottolineando opportunamente come questa figura sia investita, direttamente dal D.Lgs. n. 81/2008, da obblighi (anche di vigilanza) la cui violazione è sanzionata penalmente, indipendentemente dal fatto che il capo squadra sia stato dotato di delega di funzioni e questo perché la norma incriminatrice ha imposto al preposto di tenere comportamenti ben precisi a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori sottoposti allo stesso.

In fatto, è accaduto che un lavoratore ha subito l'amputazione di un piede mentre era intento a eseguire operazioni di pulizia di una betoniera; le indagini avevano consentito di appurare che l'incidente era accaduto in quanto il lavoratore stesso era entrato fisicamente nella betoniera per eseguire le operazioni a lui comandate (non direttamente dal preposto), nonostante un elemento che doveva assicurare il fissaggio del "tamburo" della betoniera fosse rotto, incrementando i pericoli di infortunio. Al preposto, pertanto, era addebitato di non aver correttamente vigilato affinché le operazioni si svolgessero in modo più sicuro, fatto che sarebbe stato possibile se all'esterno della betoniera fosse stato collocato un altro lavoratore con funzioni di vigilanza sui movimenti dell'attrezzatura, cautela resa ancor più necessaria dal fatto che il lavoratore infortunato non era solitamente adibito alle operazioni di pulizia della betoniera stessa.

Nel corso del processo di merito, era stato appurato che all'imputato-capo cantiere era stata anche attribuita, da parte del datore di lavoro, una delega con compiti specifici di vigilanza.

Condannato sia in primo grado che in appello, l'imputato aveva proposto ricorso per Cassazione lamentando, fra gli altri motivi di ricorso, che "la Corte di merito aveva fatto discendere" il giudizio di responsabilità penale "dalla formale qualifica di preposto dallo stesso rivestita, senza tenere conto che dal contenuto della delega non erano rilevabili poteri di spesa e le risorse finanziarie attribuite al ricorrente per garantire la sicurezza sul lavoro e che gli ordini di provvedere alla pulizia della betoniera erano stati impartiti" da altro soggetto all'insaputa dell'imputato.

La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, rilevando in particolare che "il preposto, come il datore di lavoro e il dirigente, è indubbiamente destinatario diretto (iure proprio) delle norme anti infortunistiche, prescindendo da una eventuale delega di funzioni conferita dal datore di lavoro. Che si tratti di una responsabilità diretta lo si ricava, del resto, dal disposto dell'art. 56 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 ove sono stabilite le sanzioni per l'inosservanza della normativa precauzionale di cui è direttamente onerato il preposto, distinte queste da quelle previste per il datore di lavoro dall'art. 55 dello stesso testo" e che la Corte d'Appello si era soffermata attentamente a valutare la posizione dell'imputato fondando il giudizio di responsabilità sul fatto che la posizione di garanzia dello stesso gli aveva imposto l'obbligo di curare tutti gli adempimenti necessari all'esecuzione dei lavori in condizioni di sicurezza, adottando ogni misura prevista dalla legge per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e all'obbligo di vigilanza sui preposti perché svolgessero le necessarie attività di controllo nella propria sfera di influenza, finalizzata a evitare che i lavoratori, in virtù di scelte irrazionali e/o per comportamenti non attenti, potessero compromettere la propria integrità fisica.

D'altronde, fra i compiti normativamente stabiliti a carico del preposto c'è anche quello di "verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono a un rischio grave e specifico e di segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta", dunque, un obbligo positivo di attivarsi in tal senso e non solo una mera dichiarazione di principio.

Pertanto, se, come nel caso di specie, è stato appurato che l'imputato era a conoscenza del fatto che il lavoratore (pur se comandato da un altro soggetto) stava eseguendo una lavorazione pericolosa e, per di più, era a conoscenza del fatto che l'attrezzatura non era in condizioni ottimali a causa della rottura di un importante presidio di sicurezza, è indubitabile che il preposto sia venuto meno a basilari principi di vigilanza, concretando la violazione della norma incriminatrice.

La sentenza è, pertanto, sicuramente condivisibile nell'espressione dei principi esposti; infatti, è assolutamente indubitabile che il preposto rivesta una posizione di garanzia autonoma e indipendente dall'attribuzione di qualsivoglia delega di funzioni. Già nel D.P.R. n. 547/1955 e, successivamente, con il D.Lgs. n. 626/1994 erano stati individuati obblighi (in particolare di vigilanza) a carico del preposto, la cui violazione era sanzionata penalmente. Il D.Lgs. n. 81/2008 ha riproposto sostanzialmente i medesimi obblighi, provvedendo a distinguerli, però, in modo più chiaro da quelli di datore di lavoro e di dirigente, tanto che per la prima volta il legislatore ha fornito una definizione di preposto [art. 2, comma 1, lettera e)] come la persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, deve sovrintendere all'attività lavorativa e deve garantire l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa, e individuando all'art. 19 i suoi compiti (sanzionati penalmente come disposto dall'art. 55, D.Lgs. n. 81/2008), fra i quali sicuramente spicca il dover sovrintendere e vigilare sull'osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e di sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti. Dunque, un obbligo di vigilanza che prescinde totalmente dall'attribuzione di qualsivoglia delega di funzioni perché è attribuito al preposto direttamente dalla norma, senza la necessità di alcun atto dispositivo da parte del datore di lavoro.

Basti pensare che anche ai sensi dell'art. 299, D.Lgs. n. 81/2008, la figura del preposto è individuabile anche di fatto, indipendentemente dal formale incarico proveniente dal datore di lavoro, così come del resto si era già espressa la giurisprudenza, precisando che, in materia di prevenzione degli incidenti sul lavoro, il "capo cantiere", anche in assenza di una formale delega in materia di sicurezza sul lavoro, è destinatario diretto dell'obbligo di verificare che le concrete modalità di esecuzione delle prestazioni lavorative all'interno del cantiere rispettino le norme antinfortunistiche (Cass. pen., sez. IV, 26 marzo 2010, n. 19631). In pratica, in ossequio a quanto stabilito anche dalla costante giurisprudenza sul punto, è sufficiente che il lavoratore svolga le funzioni di preposto (anche in assenza di formale nomina e, addirittura, anche all'insaputa del datore di lavoro), perché lo stesso sia obbligato a osservare gli obblighi che la legge ha posto a carico del preposto stesso.

Dunque, l'obbligo di vigilanza è a carico del preposto, indipendente dall'esistenza o dalla validità della delega di funzioni; ma anche volendo addentrarsi in questo argomento, appare evidente come debba essere valutato il nesso di causalità fra la dinamica dell'infortunio e la mancanza di poteri di spesa nella delega stessa. Nel caso di specie, questa carenza non sembra aver inciso in alcun modo nella causazione del sinistro, determinato evidentemente da una carenza di organizzazione che non ha consentito al preposto-delegato di vigilare in modo corretto sull'attività dei propri sottoposti e questo, pertanto, in modo completamente scollegato dai poteri di spesa, che nulla avrebbero aggiunto rispetto alle determinazioni del preposto. Dunque, nell'esposizione dei principi giuridici la sentenza è sicuramente condivisibile.

(Gabriele Taddia, Il Sole 24 ORE - Ambiente & Sicurezza, 29.05.2012, n. 10)

■ **CASSAZIONE PENALE, sez. IV, (ud. 22 marzo 2012) 20 aprile 2012, n. 15206, Pres. Petti, Rel. Gazzara**

OMESSA NOMINA DI RSPP E DEL MEDICO COMPETENTE - Obblighi del datore di lavoro - Individuazione del datore di lavoro nei Comuni e nelle altre Pubbliche Amministrazioni - Omessa individuazione del titolare dei poteri decisionali e di spesa - Obbligo assolto con ritardo - Automatica investitura del Sindaco quale datore di lavoro - Valutazione - E' tale

Nella sua seconda parte l'art. 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 81/2008, individua la figura del datore di lavoro nelle pubbliche amministrazioni e, a differenza del D.Lgs. n. 626/1994, il vigente 81/2008 recepisce, esplicitandolo, lo stabile indirizzo giurisprudenziale secondo il quale è l'organo di vertice delle singole amministrazioni, ovverosia l'organo di direzione politica, a dovere individuare il dirigente, o il funzionario non dirigente, cui attribuire la qualità di datore di lavoro. Mutuate dal predetto orientamento della Corte di legittimità anche le conseguenze che secondo il dettato del citato decreto derivano dall'omessa individuazione dell'organo politico del dirigente designato ad assumere il debito di sicurezza: in tali casi la qualifica di datore di lavoro continuerà a coincidere con l'organo di vertice medesimo, quindi con il Sindaco.

Nota

Nessuno "sconto" in termini di responsabilità al Sindaco che ometta di individuare tempestivamente i soggetti qualificabili come datori di lavoro ai fini della sicurezza come disposto dall'art. 2, comma 1, lettera b), D.Lgs. n. 81/2008; per la Cassazione, in ottemperanza a quanto previsto dal D.Lgs. n. 81/2008, in caso di omessa identificazione la qualifica di datore di lavoro (come tale titolare dei relativi obblighi in materia di sicurezza sul lavoro), è attribuita al Sindaco quale organo politico di vertice.

In fatto, è accaduto che un sindaco fosse ritenuto, dal Tribunale distrettuale, responsabile dei reati di cui agli artt. 17, lettera b), 18, lettera a), 43, lettera b), D.Lgs. n. 81/2008, quale datore di lavoro, per non avere nominato il responsabile del servizio di prevenzione, né il medico competente per la sorveglianza sanitaria e per non avere designato i lavoratori addetti al primo soccorso.

La difesa dell'imputato ha interposto appello tramutato d'ufficio, poi, in ricorso per Cassazione in quanto la condanna alla sola pena pecuniaria non aveva consentito l'esperimento del secondo grado di giudizio di merito. Il ricorso era motivato rilevando che "non è ravvisabile dalla corretta lettura del disposto normativo che la qualifica di datore di lavoro nell'ambito degli enti territoriali sia da attribuire al Sindaco", inoltre, la motivazione della sentenza impugnata ha omesso di evidenziare che il comune, anche in precedenza alla entrata in vigore del D.Lgs. n. 81/2008, aveva ottemperato alle prescrizioni imposte dal previgente D.Lgs. n. 626/1994, provvedendo alla nomina del responsabile servizio prevenzione e protezione e del medico ai quali erano affidati i compiti di sorveglianza sanitaria, come evincibile dalla documentazione versata in atti.

La Corte ha rigettato il ricorso, evidenziando come, a giusta ragione è stata ritenuta provata la responsabilità dell'imputato prevenuto per le contravvenzioni di cui agli artt. 17, 18 e 43, lettera b), D.Lgs. n. 81/2008, in quanto è incontrovertibile che, dopo quasi un anno dall'entrata in vigore del Testo unico sicurezza, l'amministrazione comunale non aveva ancora adempiuto al disposto normativo.

La Corte ha anche osservato, "in punto di affermata responsabilità del P., quale Sindaco del Comune in questione che la definizione di datore di lavoro, contenuta nell'art. 2, D.Lgs. n. 81/2008 ha dato esclusivo rilievo, ai fini della individuazione dei soggetti titolari del debito di sicurezza, al requisito della organizzazione della attività, unito, ovviamente, all'esercizio dei poteri decisionali e di spesa inerenti la stessa. Nella sua seconda parte l'art. 2, co. 1, lett. b), del citato decreto, individua la figura del datore di lavoro nelle pubbliche amministrazioni e, a differenza del D.Lgs. n. 626/1994, il vigente 81/2008 recepisce, esplicitandolo, lo stabile indirizzo giurisprudenziale secondo il quale è l'organo di vertice delle singole amministrazioni, ovverosia l'organo di direzione politica, a dovere individuare il dirigente, o il funzionario non dirigente, cui attribuire la qualità di datore di lavoro (Cass. 13/6/2007, n. 35137; Cass. 22/6/2005, n. 38840). Mutate dal predetto orientamento della Corte di legittimità anche le conseguenze che secondo il dettato del citato decreto derivano dall'omessa individuazione dell'organo politico del dirigente designato ad assumere il debito di sicurezza: in tali casi la qualifica di datore di lavoro continuerà a coincidere con l'organo di vertice medesimo, quindi con il Sindaco".

Non è possibile non condividere la sentenza, il D.Lgs. n. 81/2008 ha previsto esplicitamente e in modo chiarissimo che nelle pubbliche amministrazioni, per datore di lavoro deve essere inteso il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto a un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall'organo di vertice delle singole amministrazioni, tenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito funzionale degli uffici nei quali è svolta l'attività e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa, "in caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l'organo di vertice medesimo".

E' indubitabile che nell'ambito di un comune l'organo di vertice sia individuabile nel sindaco il quale, pertanto, in assenza dell'individuazione dei datori di lavoro ai fini della sicurezza, è investito della relativa qualifica e, pertanto, è normativamente tenuto ad adempiere a tutti gli incombeni che l'art. 18, D.Lgs. n. 81/2008, ha attribuito proprio al datore di lavoro, sanzionando penalmente il relativo inadempimento.

(Gabriele Taddia, Il Sole 24 ORE - Ambiente & Sicurezza, 29.05.2012, n. 10)

■ TRIBUNALE DI LA SPEZIA, 13 febbraio 2012

SICUREZZA DEL LAVORO - Malattie professionali - Fattore ambientale-organizzativo - Malattie soggette denuncia obbligatoria - Tabella ex art. 3, D.P.R. n. 1124/1965.

Ai sensi dell'art. 3, D.P.R. n. 1124/1965, non sono legittimamente inseribili tra le malattie professionali le patologie collegate alla generale organizzazione aziendale dell'attività lavorativa, in quanto determinate non dall'esecuzione delle lavorazioni protette ma dal fattore ambientale-organizzativo.

(Massima a cura della rivista giuridica www.AmbienteDiritto.it)

 Energia■ **TAR PUGLIA, Bari, Sez. 1[^] - 21 maggio 2012, n. 976****DIRITTO DELL'ENERGIA – VIA, VAS E AIA – Procedimento unico per l'autorizzazione alla costruzione e gestione di impianti di produzione di energia elettrica da FER – Fase autonoma di valutazione negativa di compatibilità ambientale – Ricorrenza dei presupposti tipici per l'applicazione dell'art. 10-bis della L. n. 241/1990.**

Nell'ambito del procedimento unico inerente l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili delineato dal D.Lgs. n. 387/2003, la fase autonoma di valutazione negativa della compatibilità ambientale, quando necessaria, segna il momento conclusivo, precludendo all'istante l'ottenimento dello specifico titolo abilitativo unico; pertanto, a conclusione dell'istruttoria, va garantito il confronto dialettico in merito agli elementi che inducono l'Amministrazione al rigetto dell'istanza (in questi termini T.A.R. Calabria - Catanzaro, sez. I, 26 novembre 2009, n. 1314; nello stesso senso T.A.R. Puglia - Lecce, sez. I, 26 gennaio 2011, n. 135). La valutazione integrativa di impatto ambientale, comportando un vero e proprio giudizio negativo sul progetto presentato, è quindi idonea a determinare il rigetto dell'istanza, con conseguente ricorrenza dei presupposti tipici per l'applicazione dell'art. 10-bis della L. n. 241/1990.

(Massima a cura della rivista giuridica www.AmbienteDiritto.it)

■ **CONSIGLIO DI STATO, Sez. 5[^] - 22 maggio 2012, n. 2972****DIRITTO DELL'ENERGIA – Impianto di produzione di energia da fonti rinnovabili – Autorizzazione - L.r. Puglia n. 11/2006, art. 16, c. 2 – Istruttoria della pratica – Termine di dieci giorni – Natura ordinatoria.**

Il termine di 10 giorni previsto dal comma 2 dell'art. 16 della l. reg. n. 11 del 2006 per l'istruttoria della pratica non ha natura perentoria, ma meramente ordinatoria o, in limine acceleratoria, sicché il suo decorso senza che l'amministrazione abbia provveduto non costituisce prova implicita della regolarità della documentazione esibita a corredo della domanda, né sottrae all'amministrazione il potere istruttorio sull'istanza. Il silenzio va quindi configurato alla stregua del c.d. silenzio inadempimento, rimuovibile dall'interessato attraverso gli strumenti apprestati dall'ordinamento processuale perché sia fissato un termine all'amministrazione perché concluda il procedimento, ovvero promuovendo la nomina di commissario ad acta che agisca in nome e conto dell'amministrazione inadempiente.

(Massima a cura della rivista giuridica www.AmbienteDiritto.it)

 Lavoro, previdenza e professione■ **CASS., sez. lav., 21 marzo 2012, n. 4482****PREVIDENZA (assicurazioni sociali) - Assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali - Responsabilità - Rivalsa dell'ente assicuratore - Azione di regresso ex artt. 10 e 11 Dpr n. 1124/1965 - Esperibilità - Nei confronti di soggetti terzi responsabili o corresponsabili dell'infortunio - Fondamento**

La speciale azione di regresso spettante *jure proprio* all'Inail, ai sensi del Dpr 30 giugno 1965, n. 1124, artt. 10 ed 11, è esperibile non solo nei confronti del datore di lavoro, ma anche verso i soggetti responsabili o corresponsabili dell'infortunio a causa della condotta da essi tenuta in

attuazione dei loro compiti di preposizione o di meri addetti all'attività lavorativa, a prescindere dal titolo contrattuale e dalla tipologia lavorativa che li lega al datore. La giustificazione di ciò è rinvenibile nel fatto che l'azione di regresso non riguarda solo il rapporto assicurativo, ma anche l'obbligo di sicurezza, per cui l'Istituto può esercitare tale azione anche nei confronti di soggetti che non rivestono la qualità di datore di lavoro, proprio perché su questi soggetti incombe l'obbligo di tutelare l'incolumità dei lavoratori che inseriscono nella propria organizzazione produttiva.



Nota - La Corte di Appello di Reggio Calabria rigettava il gravame proposto dal titolare di una ditta avverso la sentenza di primo grado che lo aveva condannato a rifondere all'Inail, in sede di regresso, la somma sborsata dall'Istituto in relazione ad un infortunio mortale subito da un dipendente di un'impresa esterna alla quale la suddetta ditta aveva commissionato alcuni lavori. La Corte territoriale rilevava che il giudice di primo grado aveva fondato la decisione sui fatti accertati in sede penale ed, in particolare, sulla sentenza di condanna della Corte di Appello di Catanzaro, passata in giudicato, che aveva ritenuto colpevoli, per violazione della normativa di prevenzione degli infortuni sul lavoro, non solo il titolare dell'impresa che aveva svolto i lavori ma anche il titolare del cantiere ove i suddetti lavori erano stati svolti. Quest'ultimo, infatti, era l'imprenditore responsabile del cantiere e beneficiario delle prestazioni lavorative del dipendente infortunato ed aveva consentito l'effettuazione di lavori di aspirazione e carico di calcestruzzo attraverso betopompa sotto i cavi dell'alta tensione. La Corte del merito osservava che, mentre in origine il soggetto passivamente legittimato rispetto all'azione di regresso fosse solo il datore di lavoro, la sfera di responsabilità ex art. 10 del Tu aveva avuto un ampliamento per effetto di interventi della Corte Costituzionale e di pronuncia della Corte di Cassazione, a sezioni unite, n. 3288/97. Era stato consentito, infatti, che l'azione venisse esperita anche nei confronti di soggetti comunque interni al rischio protetto, indipendentemente dall'appartenenza al rapporto previdenziale assicurativo, e quindi anche verso soggetti responsabili o corresponsabili dell'infortunio, ritenuti organi o strumenti mediante i quali il datore avesse violato l'obbligo di sicurezza sul luogo di lavoro, attesa la possibilità della diversità dei rispettivi titoli di responsabilità, e la facoltà del datore di avvalersi, nell'assolvimento dell'obbligo de quo, di soggetti a lui legati da diverse tipologie contrattuali. Il titolare del cantiere ricorreva, pertanto, per cassazione, denunciando, innanzitutto, l'erronea e falsa applicazione del Dpr n. 1124/1965, artt. 10 e 11 e rilevando che esso ricorrente aveva solo ordinato il calcestruzzo ad una ditta esterna la quale, con propri mezzi ed uomini, aveva provveduto alla consegna del materiale con le modalità stabilite e che la situazione non era parificabile a quella dell'impresa utilizzatrice richiamata dalla Corte territoriale, né poteva ritenersi l'estensibilità nei confronti di quest'ultima dell'azione di rivalsa esperibile nei confronti della ditta esterna.

Il ricorrente lamentava, inoltre, l'erronea e falsa applicazione degli artt. 1292, 1314 e 2055 c.c., ritenendo che la ditta esterna rispondesse nei confronti del lavoratore per responsabilità contrattuale, laddove il titolo di responsabilità a carico della ditta ricorrente fosse extracontrattuale, onde l'unica azione esperibile nei confronti di quest'ultima poteva essere quella di cui all'art. 1916 c.c. La S.C. ha ritenuto l'infondatezza del ricorso in relazione a tutti i motivi proposti. In particolare, la S.C. ha osservato che la speciale azione di regresso spettante "jure proprio" all'Istituto, ai sensi del Dpr 30 giugno 1965, n. 1124, artt. 10 ed 11, è esperibile non solo nei confronti del datore di lavoro, ma anche verso i soggetti responsabili o corresponsabili dell'infortunio a causa della condotta da essi tenuta in attuazione dei loro compiti di preposizione o di meri addetti all'attività lavorativa, a prescindere dal titolo contrattuale e dalla tipologia lavorativa che li lega al datore di lavoro (cfr. Cass. 7 marzo 2008, n. 6212, per l'affermazione del detto principio in fattispecie in cui l'Inail aveva esperito l'azione di regresso nei confronti del responsabile di fatto dell'organizzazione e della prevenzione in azienda indipendentemente dal vincolo che lo legava al datore di lavoro; Cass. 28 marzo 2008, n. 8136 secondo la quale la responsabilità si estende ai detti soggetti diversi dal datore di lavoro "a prescindere dal titolo contrattuale e dalla tipologia lavorativa che li lega" allo stesso).

La giustificazione di tale indirizzo deve rinvenirsi, secondo la Corte, nel fatto che l'azione di regresso non riguarda solo il rapporto assicurativo, ma anche l'obbligo di sicurezza, per cui l'Istituto può esercitare tale azione anche nei confronti di soggetti che non rivestono la qualità di datore di lavoro, proprio perché su questi soggetti incombe l'obbligo di tutelare l'incolumità dei lavoratori che inseriscono nella propria organizzazione produttiva. Più di recente è stato ribadito che "in tema di infortuni sul lavoro, l'art. 2087 c.c., espressione del principio del neminem laedere per l'imprenditore e il Dlgs 19 settembre 1994, n. 626, art. 7, che disciplina l'affidamento di lavori in appalto all'interno dell'azienda, prevedono l'obbligo per il committente, nella cui disponibilità permane l'ambiente di lavoro, di adottare tutte le misure necessarie a tutelare l'integrità e la salute dei lavoratori, ancorché dipendenti dall'impresa appaltatrice, consistenti nell'informazione adeguata dei singoli lavoratori e non solo dell'appaltatrice, nella predisposizione di tutte le misure necessarie al raggiungimento dello scopo, nella cooperazione con l'appaltatrice per l'attuazione degli strumenti di protezione e prevenzione dei rischi connessi sia al luogo di lavoro sia all'attività appaltata, tanto più se caratterizzata dall'uso di macchinari pericolosi. Pertanto, l'omissione di cautele da parte dei lavoratori non è idonea ad escludere il nesso causale rispetto alla condotta colposa del committente che non abbia provveduto all'adozione di tutte le misure di prevenzione rese necessarie dalle condizioni concrete di svolgimento del lavoro..." (cfr., in tale senso, Cass. 20 ottobre 2011, n. 21694). In applicazione dei suddetti principi la Suprema Corte ha, quindi, ritenuto che nel caso di specie dovesse ritenersi corretta l'estensione dell'azione di regresso nei termini ritenuti dal giudice del gravame.

(A cura di Toffoletto, De Luca Tamajo e Soci, Il Sole 24 ORE – Guida al Lavoro, 18.05.2012, n. 21)

Approfondimenti



Prescrizione dei contributi Inps: ulteriori chiarimenti

L'Inps, a breve distanza dalla circolare n. 31/2012, torna sulla questione dei rapporti tra denuncia del lavoratore e prescrizione dell'obbligo contributivo, in risposta a numerose richieste di chiarimenti sollevate dagli uffici territoriali in sede di prima applicazione.

Silvano Imbriaci, Il Sole 24 ORE - Guida al Lavoro, 25.05.2012, n. 22

Inps
Messaggio 16.5.2012, n. 8447

Con il messaggio n. 8447 del 16 maggio 2012, l'Inps torna su alcune disposizioni interpretative diramate con la circolare n. 31/2012 (in *Guida al Lavoro* n. 12/2012, pag. 73) in ordine al tema del rapporto tra denuncia del lavoratore e termine di prescrizione della relativa contribuzione previdenziale, con il chiaro intento di correggere alcune indicazioni, contenute nella circolare, che, in prima battuta, erano sembrate non del tutto in linea con le intenzioni del comunque scarsamente chiaro testo normativo (in particolare l'art. 3, commi 9 e 10 della legge n. 335/1995).

Nella circolare n. 31/2012, infatti, si afferma in maniera esplicita che la denuncia, regolarmente presentata, è atto di per sé idoneo ad interrompere il decorso della prescrizione, per i successivi dieci anni dalla data in cui è avvenuta.

Sotto questo profilo l'Istituto sembrava dunque porre sullo stesso piano effetto interruttivo ed effetto conservativo della denuncia, fenomeni che in realtà, nel meccanismo introdotto dalla legge n. 335/1995, appaiono ben distinti. Una cosa è l'atto *interruttivo* della prescrizione, che impone un nuovo conteggio del termine interrotto dalla data in cui è posto in essere (es. la diffida, l'intimazione di pagamento, il riconoscimento del debito). Altra e diversa cosa è l'effetto *conservativo* del termine prescizionale lungo, che si verifica in presenza della denuncia del lavoratore. La denuncia però, così come era stato correttamente indicato nelle precedenti circolari dell'istituto, di per sé non può costituire atto interruttivo, se non altro perché non è atto di provenienza del debitore e non necessariamente (anzi quasi mai) quantifica esattamente l'importo dei contributi dovuti. Dunque dalla data della denuncia non decorre un nuovo termine di prescrizione (occorre pur sempre un atto interruttivo proveniente dal creditore, come giustamente la circolare richiede, anche per la quantificazione dell'importo contributivo dovuto), bensì si provoca l'effetto di considerare il termine di prescrizione decennale anziché quinquennale, ma comunque con decorrenza dalla data in cui è risalente l'obbligo contributivo, ossia dalla data in cui è scaduto il termine per il regolare versamento della contribuzione omessa.

Ecco dunque che con il messaggio n. 8447/2012 l'Istituto chiarisce meglio come funziona questo meccanismo di computo. Perché si produca l'allungamento dei termini prescizionali (anche se piuttosto che di *allungamento* sarebbe opportuno parlare di regime alternativo) la denuncia deve intervenire all'interno del quinquennio decorrente dalla data di scadenza del versamento dei contributi. Se quindi la denuncia riguarda un periodo di lavoro eccedente il quinquennio, l'Istituto

potrà agire solo per il recupero di contribuzione non già prescritta. In altre parole, la denuncia presentata spirato il termine quinquennale per il versamento di contributi rende tali contributi irrecuperabili, proprio a causa dell'effetto estintivo della prescrizione. Proviamo a fare un esempio: in caso di contributi in scadenza a gennaio 2009, la prescrizione interviene nel gennaio 2014. Se la denuncia è presentata a gennaio 2012, la prescrizione maturerà nel gennaio 2019 e non più nel gennaio 2014. Dunque l'Istituto, con il messaggio del 16 maggio, chiarisce che il termine decennale per il recupero dei contributi non è computato dalla data della denuncia, come sembrava voler far intendere nella circolare n. 31/2012, bensì dalla data di scadenza del termine originario per il versamento dei contributi. Probabilmente la circolare ha voluto semplicemente affermare che l'effetto conservativo del termine lungo si produce automaticamente, in presenza di una denuncia presentata dal lavoratore o dai superstiti esclusivamente all'Istituto (non è idonea la denuncia presentata ad altri soggetti, come ad esempio la Dpl: cfr. Cass. n. 29479/ 2008) e finalizzata al recupero della contribuzione omessa, senza che sia necessaria una successiva attivazione da parte dell'Istituto per l'effettivo recupero della contribuzione omessa (sul punto cfr. anche Cass. n. 5320/2009; n. 5811/2010). Ma che sia necessario un atto interruttivo della prescrizione nel decennio dalla data di insorgenza dell'obbligo contributivo, questo pare indubitabile. Ed infatti il messaggio dell'Inps si affretta ad indicare agli uffici di riferimento quale elementi debbano essere contenuti nell'atto interruttivo:

- a) l'importo dei contributi omessi ed il periodo cui si riferisce l'omissione;
- b) il nominativo ed i dati anagrafici del lavoratore denunciante;
- c) il regime sanzionatorio applicabile (sembra dunque che non sia necessario il calcolo effettivo delle somme aggiuntive, trattandosi di criteri di computo predeterminati per legge);
- d) gli estremi della denuncia, con particolare riferimento alla data di presentazione.

Nella pratica, il meccanismo di differimento del termine di prescrizione al decennio non appare sempre di piena applicazione. Pare indubitabile, per quanto abbiamo detto, che in presenza di denuncia il lavoratore ha diritto a vedersi accreditati i contributi relativi al quinquennio precedente dalla data della denuncia. Tuttavia ci si potrebbe domandare se comunque il datore di lavoro possa eccepire la prescrizione dei contributi antecedenti al quinquennio non rispetto alla denuncia, ma alla data di effettiva e successiva interruzione del termine da parte dell'ente previdenziale. Dal tenore della circolare non sembra che tale eccezione sia possibile, in quanto l'applicazione del regime decennale a partire dalla data di scadenza del versamento dei contributi consente l'interruzione del termine nel decennio facendo salvi gli effetti fin dall'inizio. Tuttavia il dubbio è legittimo, soprattutto per le ipotesi in cui vi sia un certo scollamento di tempo tra la data della denuncia e la data dell'interruzione dei termini da parte dell'ente creditore. Il datore di lavoro, infatti, potrebbe vedersi comunque "rivivere", per effetto della denuncia (della quale può legittimamente ignorare l'esistenza), contribuzione che ha già ritenuto prescritta. La giurisprudenza, a dire il vero, si è già posta il problema e lo ha risolto in maniera uniforme. In generale, le coordinate interpretative che consentono di orientarsi in questo vero e proprio labirinto, si riducono a pochi concetti: i contributi per i quali sia decorso il quinquennio dalla data di scadenza del versamento sono irrimediabilmente prescritti (il lavoratore, quale rimedio ha l'azione di risarcimento dei danni nei confronti del datore di lavoro o l'azione per la costituzione di rendita vitalizia). La denuncia del lavoratore è idonea a mantenere il precedente termine decennale solo quando sia intervenuta prima del quinquennio (regola presente fin da Cass. n. 4153/ 2006 e ribadita da Cass. n. 73/2009, n. 22739/ 2010 e n. 948/2012). Perché si produca la variazione del termine prescrizione, con l'applicazione del regime decennale, è sufficiente la denuncia del lavoratore all'Istituto previdenziale, senza che di questa ne sia informato il datore di lavoro, dal momento che la legge non prescrive alcun onere di informazione nei suoi confronti a carico del lavoratore che sporge la denuncia (cfr. Cass. n. 1372/2003). Infatti, il legislatore ha ritenuto che l'interesse del lavoratore alla contribuzione (messo in pericolo dalla prescrizione e dalla difficoltà di esperire i rimedi risarcitori) debba prevalere sull'affidamento del datore di lavoro debitore nel fatto che siano scaduti i termini di prescrizione ed in particolare sul suo interesse alla conoscenza delle cause che di fatto prolungano l'assoggettamento al vincolo obbligatorio (cfr. Cass. n. 5320/2009).

A seguito della denuncia del lavoratore, dunque, assume vigenza il termine decennale all'insaputa del datore, il quale viene così privato di ogni certezza sul perdurare del suo obbligo contributivo, non potendo confidare nella sua estinzione pur nella concorrenza del maturare del quinquennio e della mancanza di atti interruttivi da parte dell'ente creditore (cfr. Cass. n. 948/2012). In sostanza il datore di lavoro non è mai in condizione, con certezza, di escludere l'esistenza della denuncia del lavoratore anche se nel quinquennio non ha ricevuto alcun atto interruttivo.

Come si vede, dunque, la denuncia nasce, in fondo, quale mezzo per rendere più agevole il recupero di contribuzione da parte dell'Istituto, nelle ipotesi in cui sia il lavoratore stesso a gettare una luce sull'inadempienza, spesso prima retributiva e poi contributiva, del datore di lavoro. Anche per questo la denuncia deve essere presentata direttamente dal lavoratore (o dai suoi superstiti) e non può essere atto presentato da diversi soggetti o per delega. E deve essere inoltre, come abbiamo accennato, presentata direttamente all'Inps. Non possono valere denunce presentate ad altri enti o contenute in verbali formati in occasione di attività ispettiva promossa da altri enti, anche se ravvisano la sussistenza di un inadempimento contributivo.

Sulla base di questi opportuni chiarimenti, e che integrano di fatto il contenuto della circolare, gli Uffici dovranno trattare il recupero della contribuzione relativa ai rapporti di lavoro oggetto di specifiche denunce, secondo i criteri sopra enunciati, e provvedere se del caso, mediante l'esercizio della funzione di autotutela, anche all'abbandono dei recuperi per i crediti ritenuti prescritti.

Obbligo contributivo e denuncia del lavoratore in sintesi

Contribuzione per la quale alla data del 17 agosto 1995 siano trascorsi 5 anni dalla scadenza dell'obbligo contributivo	La denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti deve essere intervenuta entro il 31 dicembre 1995
Contribuzione per la quale alla data del 17 agosto 1995 non siano trascorsi 5 anni dalla scadenza dell'obbligo contributivo	La denuncia del lavoratore, per la conservazione del termine lungo, deve intervenire entro la scadenza del quinquennio
Contribuzione dovuta dal 1° gennaio 1996	La denuncia deve intervenire entro il termine quinquennale di prescrizione della contribuzione



Il principio di autonomia del rapporto previdenziale

Un'interessante sentenza della Suprema Corte afferma un importante principio relativamente ai poteri degli Enti previdenziali di addebito delle contribuzioni omesse. La pronuncia rappresenta anche un'occasione per fare il punto sulle conseguenze applicative del principio di autonomia del rapporto previdenziale.

Santoro Carmine, Il Sole 24 ORE - Guida al Lavoro, 18.05.2012, n. 21

Cass., sez. lav., 17 aprile 2012, n. 6001

Rapporto previdenziale e rapporto di lavoro - Autonomia - Indisponibilità dei diritti previdenziali - Potere dell'Ente previdenziale di richiedere contribuzione corrispondente alle mansioni svolte dal lavoratore - Sussistenza

In virtù del principio di autonomia del rapporto previdenziale rispetto a quello di lavoro e dell'indisponibilità dei diritti previdenziali, l'Ente previdenziale è legittimato a richiedere la contribuzione corrispondente alla retribuzione dovuta per le mansioni effettivamente svolte dal lavoratore, indipendentemente dalla qualifica formalmente attribuita dal datore di lavoro, atteso che, nell'ordinamento del lavoro, sussiste il principio della piena corrispondenza fra le mansioni e la qualifica ed il lavoratore è, pertanto, titolare di un diritto soggettivo alla retribuzione corrispondente alle mansioni superiori svolte, a prescindere dalla definitiva acquisizione della qualifica stessa.

Il principio di autonomia del rapporto previdenziale

Com'è noto, il rapporto previdenziale (che la dottrina denomina rapporto contributivo: cfr. M. Persiani, *Diritto della previdenza sociale*, Padova, 2006, 65 ss.) è la relazione che si instaura tra datore di lavoro ed Ente previdenziale al momento della costituzione del rapporto di lavoro, diretta ad assicurare al prestatore (soggetto protetto) la tutela necessaria ai propri bisogni allorquando cessi la principale, o esclusiva, fonte di guadagno scaturente dallo stesso rapporto lavorativo. Dunque, rapporto di lavoro e rapporto previdenziale sono intimamente connessi sul piano cronologico e funzionale: sul primo versante, perché nascono e cessano contestualmente (*simul stabunt simul cadunt*), giacché l'obbligazione contributiva datoriale segue la sorte di quella retributiva, sul secondo perché l'uno costituisce la causa dell'altro, non essendo concepibile un rapporto previdenziale svincolato da uno di lavoro.

Ciononostante, è principio consolidato in giurisprudenza quello dell'autonomia del rapporto previdenziale rispetto a quello lavorativo. In questa ottica, come ricorda la Suprema Corte nella sentenza annotata, la pretesa che trova fondamento nelle norme che disciplinano il rapporto previdenziale abbia essa ad oggetto l'obbligo contributivo o le singole prestazioni previdenziali, sebbene trovi il suo presupposto nel rapporto di lavoro, risulta distinta da quest'ultimo. Invero, le obbligazioni del datore di lavoro concernenti la tutela previdenziale dei propri dipendenti non possono ritenersi inserite nel contratto di lavoro, ma, sebbene interferenti con quest'ultimo, risalgono ad un autonomo *status*, quello appunto previdenziale, che la legge attribuisce al lavoratore in quanto titolare di un diritto personale fondamentale. Ne discende che lo statuto giuridico dei diritti previdenziali risulta assistito dal regime dell'indisponibilità e irrinunciabilità proprio dei diritti sociali fondamentali (cfr. art. 38 Cost.).

In tale contesto ben si comprende, quindi, l'affermazione pretoria secondo cui "quando la legge, in relazione al concreto svolgimento di una attività dei privati, pone un obbligo ispirato a superiori esigenze di natura sociale e stabilisce che esso non è derogabile con private convenzioni ed è anzi penalmente sanzionato, è errato giuridicamente affermare che l'obbligo trova la sua causa nel contratto, mentre questo è servito solo a costituire la situazione avente valore di presupposto, perché si determini in concreto lo svolgimento di quell'attività, presa in considerazione dalla legislazione sociale, per effetti che i privati contraenti possono aver considerato o possono aver voluto addirittura escludere" (così già S.U. n. 1250/ 1968; sul principio di autonomia del rapporto previdenziale cfr. di recente Cass. n. 9774/2002).

Orbene, appare necessario analizzare la principale conseguenza, pratica ed applicativa, del rilevante principio sopra sinteticamente illustrato; essa si traduce, come vedremo, nell'irrelevanza ed inopponibilità delle pattuizioni tra le parti del rapporto di lavoro nei confronti degli Enti previdenziali. Per farlo, appare utile ripercorrere le tappe della sentenza della Corte di legittimità.

La pronuncia

La Corte di Appello confermava la decisione di primo grado che, in accoglimento dell'opposizione proposta dal datore di lavoro, aveva revocato un'ingiunzione a pagare all'Inpgi una somma a titolo di contributi dovuti in relazione alla posizione di una giornalista, dipendente dell'azienda ricorrente. Secondo la Corte di merito l'Ente previdenziale non poteva incidere, neppure ai soli fini della contribuzione dovuta, sull'inquadramento contrattuale previsto dalle parti, peraltro non contestato dalla dipendente.

L'Inpgi proponeva allora ricorso per la cassazione di tale sentenza, osservando che, alla luce del principio di autonomia del rapporto previdenziale rispetto a quello di lavoro, l'Ente previdenziale è tenuto, a prescindere dal *nomen iuris* adottato dalle parti, ad agire per il recupero dei contributi dovuti ogni volta che sussiste una divergenza fra la regolamentazione formale del rapporto ed il suo concreto atteggiarsi; tale assunto, ormai recepito in relazione all'improprio utilizzo di figure contrattuali atipiche e flessibili, doveva riferirsi, secondo la difesa dell'Ente, anche alla più limitata questione dell'inquadramento del lavoratore.

La Suprema Corte accoglie *in toto* l'impostazione dell'Istituto di previdenza. Invero, secondo i giudici di legittimità, il rapporto previdenziale, sebbene trovi il suo presupposto nel rapporto di lavoro, risulta distinto da quest'ultimo, dal momento che le obbligazioni del datore di lavoro concernenti la tutela previdenziale dei propri dipendenti non possono ritenersi inseriti nel contratto di lavoro.

Manifestazione ben nota dell'autonomia dei rapporti si ha nel caso di transazione stipulata dal datore di lavoro, la quale risulta inadeguata ad esplicare alcuna influenza sugli obblighi previdenziali eventualmente coinvolti e che mantengono intatta la loro rilevanza, non solo per effetto della nullità dei patti elusivi stabilita dall'art. 2115 c.c., comma 3, ma anche in conseguenza della distinzione, quanto alla configurazione giuridica ed ai presupposti di tutela, che caratterizza i diritti previdenziali.

L'autonomia in parola rende sussistente l'obbligo contributivo del datore di lavoro indipendentemente dal fatto che siano stati soddisfatti gli obblighi retributivi nei confronti del prestatore d'opera, ovvero che questi abbia rinunciato ai suoi diritti. La conseguenza necessaria è che l'eventuale transazione stipulata con il lavoratore non può spiegare effetti nel giudizio nel quale l'Inps fa valere il credito contributivo (Cass., 13 agosto 2007, n. 17670, 3 marzo 2003, n. 3122, 9 aprile 2003, n. 5534). La Corte aveva già stabilito che sul fatto costitutivo dell'obbligazione contributiva, avente natura di obbligazione pubblica nascente *ex lege*, non può incidere in alcun modo la volontà negoziale, che regoli in maniera diversa l'obbligazione retributiva, ovvero risolva con un contratto di transazione la controversia insorta in ordine alla natura stessa del rapporto, precludendo alle parti il relativo accertamento giudiziale. Secondo il ragionamento della Suprema Corte, la totale estraneità ed inefficacia della transazione eventualmente intervenuta tra datore di lavoro e lavoratore nei riguardi del rapporto contributivo, discende dal principio che, alla base del calcolo dei contributi previdenziali, deve essere posta la retribuzione dovuta per legge o per contratto individuale o collettivo e non quella di fatto corrisposta (Cass. 3 marzo 2003, n. 3122).

Ed infatti, la legge n. 389/ 1989, articolo 1, laddove stabilisce che "la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza e assistenza sociale non può essere inferiore all'importo delle retribuzioni, stabilito da leggi, regolamenti e contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, ovvero da accordi collettivi o individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo", non solo rende insensibile l'obbligo contributivo rispetto all'eventuale inadempimento retributivo del datore di lavoro, ma impone, altresì, di dar rilievo alla retribuzione dovuta, e non a quella di fatto, ove di importo inferiore alla prima.

Bisogna, poi, considerare, sostiene ancora la Cassazione, che nell'ordinamento del lavoro, deve esservi piena corrispondenza fra mansioni e qualifica e che, pertanto, il lavoratore è titolare di un diritto soggettivo sia al riconoscimento della qualifica corrispondente alle mansioni di fatto espletate (Cass. n. 476/1999), sia alla retribuzione corrispondente alle mansioni superiori svolte, indipendentemente dall'acquisizione definitiva della qualifica stessa (cfr. Cass. n. 5137/2004; Cass. n. 14944/2004).

Ne discende che il diritto al più favorevole trattamento economico, essendo garantito in modo autonomo, deve essere riconosciuto per tutto il periodo per il quale si sia accertato l'esercizio delle mansioni superiori, che lo stesso non è suscettibile di preventiva rinuncia (v. Cass. n. 4064/1989), che non può essere condizionato, anche in sede di pattuizioni collettive, dal conseguimento della corrispondente superiore qualifica.

I giudici considerano, infine, che il diritto alla promozione può prescindere dal consenso del lavoratore, giacché non solo l'opinione giurisprudenziale prevalente sostiene che l'art. 2103 c.c. non precluda al datore di lavoro di assegnare il lavoratore a mansioni superiori anche in assenza del suo consenso (cfr. Cass. n. 10998/1999; Cass. n. 4463/2004), ma, ancor prima, detto consenso non rileva sul piano del rapporto previdenziale, che, come si è detto, resta insensibile ai comportamenti del dipendente abdicativi dei diritti connessi all'obbligo contributivo.

La Cassazione enuncia, pertanto, il seguente principio di diritto: "In virtù del principio di autonomia del rapporto previdenziale rispetto a quello di lavoro e dell'indisponibilità dei diritti previdenziali, l'Ente previdenziale è legittimato a richiedere la contribuzione corrispondente alla retribuzione dovuta per le mansioni effettivamente svolte dal lavoratore, indipendentemente dalla qualifica formalmente attribuita dal datore di lavoro, atteso che, nell'ordinamento del lavoro, sussiste il principio della piena corrispondenza fra le mansioni e la qualifica ed il lavoratore è, pertanto, titolare di un diritto soggettivo alla retribuzione corrispondente alle mansioni superiori svolte, a prescindere dalla definitiva acquisizione della qualifica stessa".

Conseguenze pratiche della sentenza

Nelle controversie tra aziende ed Enti previdenziali, il principio di autonomia del rapporto previdenziale è stato in giurisprudenza enunciato principalmente per affermare il potere dell'amministrazione pubblica di rilevare contribuzioni omesse, in relazione alla diffusa prassi dei datori di lavoro di ricorrere, al solo fine di eludere il regime vincolistico del lavoro subordinato, a figure contrattuali "flessibili". Si è, pertanto, affermato che l'Ente pubblico è legittimato al recupero dei contributi omessi, laddove riscontri l'improprio utilizzo di contratti atipici, il quale in effetti è diretto anche ad evitare il gravoso versamento delle contribuzioni previste per il lavoro subordinato. La novità della sentenza in commento sta nell'aver stabilito che il principio di autonomia richiamato spiega i suoi effetti anche con riguardo alle mansioni espletate dal lavoratore, ove sia riscontrato lo svolgimento di mansioni di fatto superiori a quelle formalmente attribuite dal datore di lavoro.

Anche in tal caso, secondo l'impostazione dei giudici di legittimità, l'Istituto previdenziale può invocare i propri poteri di accertamento e recupero dei contributi omessi, giacché le relative pattuizioni, o assegnazioni unilaterali, non possono incidere sulle autonome obbligazioni contributive del datore, il quale è tenuto al versamento dei contributi in funzione della realtà di fatto esistente.

Appare interessante verificare se il principio della Suprema Corte possa estendersi alle violazioni amministrative configurabili in connessione alle omissioni contributive. In argomento, vengono in evidenza le violazioni afferenti al Libro unico del lavoro, poiché le omissioni contributive, conseguenti all'accertata scorretta adibizione del lavoratore a mansioni inferiori rispetto a quelle effettivamente eseguite, possono rilevare, quali infedeli registrazioni, ai fini della violazione di cui all'art. 39, comma 7 del DI n. 112/2008 in quanto incidenti su profili sostanziali del rapporto di lavoro.

Orbene, a seguito di una prassi ispettiva non univoca, il Ministero ha posto fine alla questione, stabilendo che le infedeli registrazioni sul Libro sono riscontrabili esclusivamente ove le erogazioni effettive non corrispondano agli emolumenti registrati (interpello n. 47/2011); pertanto, nell'ipotesi in cui le mansioni di fatto si rivelino superiori a quelle formalmente assegnate al lavoratore sussiste certamente l'inadempienza contributiva, ma non la violazione amministrativa se, e nella misura in cui, siano effettivamente erogati unicamente gli emolumenti registrati nella documentazione obbligatoria. In altre parole, in tema di violazioni amministrative sul Libro unico, il Ministero ha affermato un principio di necessaria corrispondenza tra retribuzione erogata e retribuzione registrata, confutando il diverso principio, affermatosi in precedenza nella prassi accertativa, di necessaria corrispondenza tra retribuzione dovuta e retribuzione registrata. L'analisi ermeneutica della disciplina del Libro unico consente di condividere l'impostazione ministeriale, atteso che l'art. 39, commi 2 e 7, cit. non opera alcun riferimento alla retribuzione dovuta in virtù dei contratti collettivi, bensì alla sola retribuzione effettivamente erogata.

Ragionamento del tutto analogo deve essere fatto, a parere dello scrivente, con riguardo alle violazioni delle norme di cui alla legge n. 4/1953 in tema di prospetto paga, posto che anche in tal caso la legge fa riferimento alle retribuzioni erogate e registrate e non alle retribuzioni dovute.



Efficienza energetica: quali criteri di scelta per l'installazione negli impianti elettrici?

La progressiva presa di coscienza del contesto energetico nazionale e mondiale, insieme ai vincoli imposti dal protocollo di Kyoto, ha condotto all'introduzione di strumenti normativi, sia legislativi che tecnici, volti all'attuazione di politiche correttive del consumo e della produzione energetica. Numerosi studi hanno dimostrato che i miglioramenti di efficienza energetica di alcuni prodotti sono stati conseguiti principalmente grazie all'introduzione di norme e di programmi di etichettatura energetica. La normazione tecnica può, quindi, svolgere un ruolo chiave nel garantire il raggiungimento degli obiettivi di promozione dell'efficienza energetica a livello nazionale e internazionale (sia in termini di strumento essenziale e regolatorio sia in termini di strumento facilitatore) anche con specifico riferimento alle direttive di "nuovo approccio".

Cristina Timò, Angelo Baggini, Il Sole 24 ORE - Ambiente & Sicurezza, 29.05.2012, n. 10

Tra le varie problematiche che tanto il mondo normativo quanto quello della formazione/comunicazione devono affrontare, il tema dell'efficienza energetica presenta caratteristiche peculiari.

Da un lato, esistono le tecnologie, le strategie e l'offerta, pur essendo lontane dalla maturità; dall'altro, le risposte del mercato stentano ad accettare soluzioni più efficienti ed economiche sul lungo periodo di fronte a soluzioni tradizionali che minimizzano il costo iniziale.

Se, per un verso, per molte tra le applicazioni tradizionali la classica definizione di rendimento costituisce già una metrica adeguata anche per l'efficienza energetica se non del sistema almeno del componente, per altro verso applicazioni diverse, valga l'esempio dei *data center*, non permettono certo una metrica basata sul classico rapporto tra energia in ingresso e in uscita.

Per poter parlare di efficienza e non solo di risparmio è necessario, quindi, mettere a fuoco alcune definizioni come:

- prestazione resa;
- "confini del sistema di riferimento" ovvero il contesto nel quale questo è inserito: una soluzione tecnologica efficiente in contesto limitato può risultare meno profittevole ampliando il contesto esaminato.

Valga per tutti l'esempio delle pompe di calore che singolarmente permettono COP molto superiori all'unità, ma la cui efficienza complessiva in termini di fonti primarie deve tenere in debito conto quella del sistema elettrico di generazione, trasporto e distribuzione a monte.

Sempre in tema di riscaldamento ambientale, può essere evocativo il confronto di un sistema di riscaldamento a resistori (rendimento 1) e uno tradizionale a combustione di metano.

Al fianco del miglioramento intrinseco delle prestazioni energetiche di un componente (ad esempio trasformatore, cavo, motore ecc.) un approccio all'efficienza energetica che si sta rapidamente affermando è quello che prevede una migliore gestione di un dato sistema adattandone l'uso alle effettive esigenze ovvero parzializzandolo o disattivandolo quando non necessario (ad esempio regolazione dell'illuminazione pubblica, relazione di un azionamento, automazione della gestione di un edificio o di un processo ecc.).

Tabella 1

CLASSI DI PERDITA DEFINITE DALLA EN 50464 - 1 [13] - PERDITE A VUOTO $U_M = 24KV$					
Sn (kVA)	Perdite a vuoto (W)				Vcc (%)
	<i>DO</i>	<i>CO</i>	<i>BO</i>	<i>AO</i>	
50	145	125	110	90	4
100	260	210	180	145	
160	375	300	260	210	
250	530	425	360	300	
315	630	520	440	360	
400	750	610	520	430	
500	880	720	610	510	
630	1.030	860	730	600	
630	940	800	680	560	6
800	1.150	930	800	650	
1.000	1.400	1.100	940	770	
1.250	1.750	1.350	1.150	950	
1.600	2.200	1.700	1.450	1.200	
2.000	2.700	2.100	1.800	1.450	
2.500	3.200	2.500	2.150	1.750	

TRASFORMATORI DA DISTRIBUZIONE

I trasformatori di potenza sono componenti fondamentali nel sistema di produzione, trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica. Pur essendo, in generale, macchine molto efficienti con rendimenti compresi tra il 95 e il 98%, attraverso di esse transita tutta l'energia prodotta o utilizzata da una qualsiasi utenza; un aumento della loro efficienza può costituire quindi un risparmio energetico considerevole.

Oltre ai trasformatori MT/BT di proprietà delle aziende distributrici di energia elettrica, esistono però anche quelli industriali, quelli cioè di proprietà delle utenze industriali alimentate in MT che rappresentano il 45-50% dell'energia elettrica totale consumata dal settore industriale e terziario.

I valori delle perdite a vuoto e delle perdite dovute al carico sono stati standardizzati, per la prima volta, dal CENELEC nel 1992 in due documenti di armonizzazione (HD 428 [8] e HD 538 [9]) che hanno dato origine anche alle due ormai vecchie serie nazionali denominate perdite normali e perdite ridotte. Attualmente, i valori di perdita normalizzati dei trasformatori in oggetto sono definiti nelle norme CEI EN 50464-1 (2007) e CEI EN 50541-1 (2011), rispettivamente, per le macchine in olio e a secco.

In particolare, per quanto riguarda i trasformatori in olio sono state definite tre classi di perdite, sia per le perdite a vuoto sia per quelle dovute al carico. Per quanto riguarda, invece, i trasformatori a secco sono state individuate due classi per le perdite a vuoto e due classi per le perdite dovute al carico.

Per entrambi i tipi di trasformatore vale la pena di osservare che il rispetto del limite di perdita a vuoto delle classi più performanti ha aperto in modo abbastanza importante il mercato dei trasformatori da distribuzione ai nuclei di materiale amorfo che, fino a pochi anni fa, veniva utilizzato solo in un limitato numero di applicazioni di grande potenza.

Tra i contenuti più significativi delle norme citate si possono sinteticamente citare:

- la riduzione del livello di perdite;
- l'allineamento della denominazione delle classi di perdite al più familiare sistema di etichettatura energetica degli elettrodomestici (la classe A corrisponde alle perdite minori);
- l'introduzione del concetto di classi "mobili" nel senso che, ad esempio, la classe A designerà sempre il livello di perdite minori, indipendentemente dal valore che potrà quindi cambiare allineandosi alla BAT.

L'impiego di trasformatori a perdite ridotte si giustifica, evidentemente, in termini energetici, ma generalmente anche in termini economici, se si considera che il prezzo d'acquisto di un trasformatore rappresenta solo una parte marginale del costo totale della macchina mentre il costo di esercizio (legato alle perdite) ne costituisce mediamente il 75-85%.

Da un punto di vista strettamente finanziario, il criterio di scelta più corretto di un trasformatore di potenza è quello di acquistare quella macchina che presenta il costo totale attualizzato più basso.

Attualmente, sono in corso valutazioni a livello CENELEC circa la possibilità di normalizzare anche le perdite dei trasformatori di potenza AT/MT.

Tabella 2

CLASSI DI PERDITA DEFINITE DALLA EN 50464-1 [13] - PERDITE DOVUTE AL CARICO				
$U_M = 24KV$				
Sn (kVA)	Perdite dovute al carico (W)			Vcc (%)
	Ck	BK	Ak	
50	1.100	875	750	4
100	1.750	1.475	1.250	
160	2.350	2.000	1.700	
250	3.250	2.750	2.350	
315	3.900	3.250	2.800	
400	4.600	3.850	3.250	
500	5.500	4.600	3.900	
630	6.500	5.400	4.600	
630	6.750	5.600	4.800	6
800	8.400	7.000	6.000	
1.000	1.0500	9.000	7.600	
1.250	1.3500	1.1000	9.500	
1.600	1.7000	1.4000	1.2000	
2.000	2.1000	1.8000	1.5000	
2.500	2.6500	2.2000	1.8500	

MOTORI ELETTRICI E AZIONAMENTI

A oggi, i motori elettrici rappresentano in Europa e in Italia una quota consistente dell'impiego dell'energia elettrica, sia in ambito industriale (65-70%) sia nel settore terziario (25-30%), essendo impiegati in molti impianti di servizio (sistemi di pompaggio, di produzione e distribuzione aria compressa, sistemi di ventilazione ecc) ^[1].

Numerosi studi hanno evidenziato come le cause della scarsa efficienza di questi sistemi sono riconducibili sostanzialmente ai seguenti fattori:

- dimensionamento improprio;
- bassa efficienza elettrica dei motori utilizzati;
- bassa efficienza meccanica dell'utilizzatore finale (pompe, ventilatori, compressori, ecc.);
- assenza di sistemi di controllo della velocità;
- manutenzione scarsa o addirittura inesistente.

Una panoramica del potenziale di efficienza energetica nei sistemi motore (*motor drive systems*) è riportato in *tabella 4*.

Fino a qualche anno fa, un accordo volontario tra il CEMEP ^[2] e la Commissione europea DG XVII costituiva il principale riferimento per la classificazione del rendimento dei motori elettrici. Dall'inizio del 2009 il riferimento tecnico è diventato la norma EN60034-30 (CEI 2-43) [3].

La norma EN 60034-30 specifica tre classi di efficienza per motori trifase (IE1, IE2, IE3), fornendo uno *standard* mondiale per la classificazione e ampliando il campo di applicazione rispetto a quello dell'accordo volontario CEMEP-EU, comprendendo motori di potenza da 0,75 fino a 375 kW.

Tabella 3


Classi di perdita definite dalla EN 50541-1 (trasformatori a secco)									
U _M	S _R	P _K	P _K	P _O	L _{WA}	P _O	L _{WA}	P _O	L _{WA}
		A _K	B _K	A _O		B _O		C _O	
kV	kVA	W	W	W	dB (A)	W	dB (A)	W	dB (A)
17,5 and 24	100	1800	2050	280	51	340	51	460	59
	160	2600	2900	400	54	480	54	650	62
	250	3400	3800	520	57	650	57	880	65
	400	4500	5500	750	60	940	60	1200	68
	630	7100	7600	1100	62	1250	62	1650	70
	800	8000	9400	1300	64	1500	64	2000	72
	1000	9000	11000	1550	65	1800	65	2300	73
1250	11000	13000	1800	67	2100	67	2800	75	

1600	13000	16000	2200	68	2400	66	3100	76
2000	16000	16000	2600	70	3000	70	4000	78
2500	19000	23000	3100	71	3600	71	5000	81
3150	22000	28000	3800	74	4300	74	6000	83

Tabella 4

BENEFICI DERIVANTI DALL'APPLICAZIONE DELLE MISURE DI RISPARMIO ENERGETICO NEI SISTEMI MOTORE [2]	
Misure di risparmio energetico	Risparmi tipici
Descrizione intervento	
Impiego di motori alta efficienza (EEM)	2-8%
Corretto dimensionamento	1-3%
Riparazione motori alta efficienza (EEMR)	0,5-2%
Utilizzo di azionamenti a velocità variabile (VSD)	10-50%
Utilizzo di trasmissioni alta efficienza/riduttori	2-10%
Controllo della qualità della potenza fornita	0,5-3%
Funzionamento e manutenzione del sistema	
Lubrificazione, riparazioni, messa a punto delle macchine	1-5%

Figura 1



I limiti fissati per la classe IE1 (motori *standard*) e per la classe IE2 (motori ad alta efficienza) sono basati sui limiti delle classi EFF2 ed EFF1, leggermente modificati per tenere conto dei differenti metodi di prova.

I limiti della classe IE3 (motori *premium efficiency*) sono, invece, inferiori a quelli fissati per la classe IE2 in una percentuale compresa tra il 15 e il 20%.

La EN 60034-30 prefigura anche la cosiddetta "*super-premium class*" (IE4) che sarà oggetto di un'edizione successiva della norma.

Queste classi di efficienza sono state recepite dalla Commissione europea nel proprio regolamento n. 640/2009, che prevede che, a partire dal 2015, tutti i motori elettrici di potenza compresa tra 7,5 e 375 kW abbiano rendimento minimo IE3 oppure dovranno essere eserciti a velocità variabile.

Come accennato, il potenziale di efficienza energetica dei sistemi motore risiede non solo nella possibilità di adottare motori con un rendimento più elevato, ma anche nell'impiego di azionamenti a velocità variabile (VSD).

Nel corso del 2011, il CEI ha pubblicato due guide su questo tema, che permettono di stimare il potenziale di risparmio legato all'adozione di VSD e di coordinare le caratteristiche dell'azionamento con quelle del motore.

La specifica tecnica CEI CLC TS 60034-31) [4] descrive gli elementi che devono essere presi in considerazione nel caso di sostituzione di motori elettrici con motori elettrici cosiddetti ad alta efficienza o nel caso in cui si voglia modificare l'esercizio di un motore elettrico da velocità fissa a velocità variabile.

La Guida CEI 315-1 descrive, invece, una metodologia per determinare il risparmio energetico conseguibile attraverso l'impiego di VSD applicati a motori elettrici operanti su sistemi che utilizzano pompe di tipo centrifugo.

DATA CENTER

I *data center*, nella loro accezione più ampia, costituiscono un settore caratterizzato da un'elevata intensità energetica e da consumi in costante aumento.

Si stima che attualmente i *data center* siano responsabili di una quota pari a circa 1,5 - 2% dei consumi finali di elettricità sia negli Stati Uniti sia in Europa e che il potenziale di efficienza energetica legato ai possibili interventi di miglioramento consenta riduzioni comprese tra il 20 e il 50% del fabbisogno energetico corrente.

In virtù dell'importanza di questo settore e, soprattutto, della sua dinamica, esiste un notevole fermento intorno al tema dell'efficienza energetica dei *DC*. La *Figura 4* fornisce un quadro di sintesi di queste attività che ruotano, con diversi approcci e da diverse prospettive, attorno al tema della codifica di una metrica di prestazione e delle *best practice* di progettazione e gestione dei *data center*.

Esiste un sostanziale accordo sul fatto che le aree di intervento sulle quali agire per migliorare l'efficienza energetica dei *DC* possono essere suddivise nei seguenti sistemi:

- *facility* e relative infrastrutture di servizio (fondamentalmente l'involucro edilizio, sistema HVAC e impianto di distribuzione dell'energia elettrica);
- sistema IT (*hardware*, *software* e modalità di gestione);
- relazione fra le sale apparati e gli ambienti di servizio dello stesso *data center* o altri ambienti del medesimo edificio in cui è ospitato il *DC* (sostanzialmente riguardante la possibilità di impiego del calore che deve essere estratto dalle sale apparati).

Queste aree di intervento possono poi essere a loro volta approcciate secondo una logica di aumento di efficienza del componente (ad esempio, il *server*, l'UPS o la macchina frigorifera) o del sottosistema componente (ad esempio, l'impianto HVAC o l'infrastruttura elettrica).

Il grosso dell'attività, come detto, si concentra sulla definizione di una metrica di prestazione robusta, che sia capace di rappresentare efficacemente il sistema *data center*, che permetta un confronto tra diversi centri e che, soprattutto, tenga conto della dimensione, del modello di *business* e dei requisiti di continuità del servizio richiesti a un *DC*.

Il raggiungimento del primo obiettivo necessita inevitabilmente della definizione di altre metriche "ausiliarie", *in primis*, trattando di efficienza energetica, della definizione di una metrica del servizio offerto.

Meno problematica sembra essere, nell'opinione degli autori, la definizione di *best practice* condivise anche in considerazione del fatto che, su questo fronte, esiste già una consolidata letteratura tecnica.


La *tabella 5* vuole fornire un quadro delle attività normative e delle principali norme tecniche sul tema dell'efficienza energetica dei *data center*. Vale la pena di sottolineare che la tabella riporta esclusivamente le attività degli enti di normazione, con l'eccezione del richiamo al codice di condotta della Commissione europea e non fa riferimento, anche per esigenze di sintesi a iniziative private.

Si vuole evidenziare, infine, che il tema dell'efficienza energetica dei *DC* rappresenti, per il mondo della normazione, una sfida paradigmatica in considerazione dell'approccio di sistema e multidisciplinare che richiede; questo è il motivo per il quale molti enti di normazione hanno deciso di affrontare l'argomento in modo congiunto.

Figura 2

Esempio delle classi di efficienza energetica fissate dalla norma EN 60034-30 per motori elettrici a 4 poli, 50 Hz

(la potenza del motore è riportata sull'asse orizzontale in scala logaritmica, il rendimento minimo sull'asse verticale in percentuale)



CONCLUSIONI

Lo spettro dell'esaurimento delle risorse energetiche tradizionali e i problemi ambientali collegati al loro sfruttamento, la presa di coscienza internazionale della situazione ha portato negli ultimi anni alla formalizzazione di nuove politiche energetiche e ambientali che hanno messo in moto un'intensa attività normativa sia a livello europeo che nazionale.

Figura 3

Sintesi delle differenti opzioni per l'efficienza energetica dei sistemi motore [4]

	Electrical components	Mechanical components	Application	Factory automation	Energy recovery
Proper and regular maintenance					
S1 Continuous duty	Energy efficiency motors	Energy efficient, gearboxes, bolts, ...	Variable speed drive systems	Most efficient power supply	
	Power factor correction devices	Energy efficient pumps, fans, compressors, ...	Reducing elect. transmission losses	Low-energy mode during standstill	
S2 Short-time	Use most economical components				
S3...S10 Intermittent duty	Soft-start with frequency control	Minimize rotating inertia	Variable speed drive systems	Most efficient power supply	Regenerative braking
			Optimized mass and flow	Low-energy mode during standstill	DC-link coupling
					Batteries ultra-cap, fly-wheels etc...

Figura 4

Sintesi delle varie iniziative in tema di efficienza energetica dei data center




Tabella 5

SINTESI DELLE PRINCIPALI NORME TECNICHE E CODICI DI CONDOTTA SULL'EFFICIENZA ENERGETICA DEI DATA CENTER		
Organismo	Codifica	Titolo
CENELEC TC215	EN 50174-2	<i>Information technology Cabling installation Part 2: Installation planning and practices inside buildings</i>
CENELEC TC 215	EN 50600 (serie)	<i>Information technology Data centre facilities and infrastructures</i>
ETSI TC EE	ETSI EN 300 019-1-0	<i>Environmental Engineering (EE); Environmental conditions and environmental tests for telecommunications equipment; Part 1-0: Classification of environmental conditions; Introduction</i>
ETSI TC EE	ETSI EN 300 132 (serie)	<i>Environmental Engineering (EE); Power supply interface at the input to telecommunication equipment</i>
ETSI TC ATTM	ETSI TS 105 174-2-2	<i>Access, Terminals, Transmission and Multiplexing (ATTM); Broadband Deployment Energy Efficiency and Key Performance Indicators; Part 2: Networksites; Subpart 2: Data centres</i>
ETSI TC ATTM	ETSI TS 105 174-5-4	<i>Access, Terminals, Transmission and Multiplexing (ATTM); Broadband Deployment Energy Efficiency and Key Performance Indicators; Part 5: Customer network infrastructures; Subpart 4: Data centres (customer)</i>
Telecommunications Industry Association (TIA)	ANSI/TIA-942-2005	<i>Telecommunications Infrastructure Standard for Data Centers</i>
European Commission, DGJRC	-	<i>Code of Conduct on Data Centres Energy Efficiency</i>
European Commission, DGJRC	-	<i>Best Practices for the EU Code of Conduct on Data Centres</i>

Riferimenti

- [1] F. Bua: *"Il punto sull'attività normativa internazionale e nazionale in materia di efficienza energetica"*, Convegno Nazionale AEIT, Milano, 27-29 giugno 2011.
- [2] Motor Challenge Programme
<http://re.jrc.ec.europa.eu/energyefficiency/motorchallenge/index.htm>
- [3] CEI EN 60034-30 (CEI 2-43) *"Macchine elettriche rotanti Parte 30: Classi di rendimento dei motori asincroni trifase con rotore a gabbia ad una sola velocità (Codice IE)"*
- [4] CEI CLC TS 60034-31 Ed.1: *"Rotating electrical machines Part 31: Guide for the selection and application of energy efficient motors including variable speed applications"*
- [5] CEI 315-1: *"Metodologia per la valutazione del risparmio energetico della regolazione di portata mediante azionamento variabile"*
- [6] CEI 20-31/3-2: *"Cavi elettrici Calcolo della portata di corrente. Parte 32: Condizioni di servizio Ottimizzazione economica delle sezioni dei cavi"*
- [7] International Energy Agency: *"Key world energy statistics 2009"*, www.iea.org
- [8] ENEA: Mondo: *"Produzione mondiale di energia per fonti"*, *"Consumi finali di energia per fonti"*, Europa: *"Produzione di energia per fonti"*, *"Consumi finali di energia per fonti"*, www.enea.it/produzione_scientifica/volumi/REA_2007/REA2007_Dati_Prima.html#internazionali.
- [9] F. Bua: *"Sintesi delle attività normative nazionali ed internazionali in materia di Energy Management ed Efficienza energetica"*, L'uso razionale dell'energia: il ruolo dell'impianto elettrico, Milano, 8 giugno 2009.
- [10] Baggini, S. Berri: *"Predisposizioni per la domotica: integrazione fisica e funzionale"*, Ambiente&Sicurezza, n. 23/2008.
- [11] CEI EN 50464-1 (2007) *"Trasformatori trifase per distribuzione immersi in olio a 50 Hz, da 50 kVA a 2500 kVA con tensione massima per il componente non superiore a 36 kV Parte 1: Prescrizioni generali"*
- [12] CEI EN 50541-1 (2011): *"Trasformatori trifase di distribuzione di tipo a secco a 50 Hz, da 100 kVA a 3150 kVA e con una tensione massima per il componente non superiore a 36 kV. Parte 1: Prescrizioni generali"*

[1] "Regolamento n. 640/2009 della Commissione europea, recante modalità di applicazione della Direttiva 2005/32/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio in merito alla progettazione ecocompatibile dei motori elettrici" (in G.U.C.E. L del 23 luglio 2009, n. 191).

[2] Comitato europeo costruttori macchine rotanti e elettronica di potenza.

Energia



Principi contabili Oic sulle quote d'emissione Ghg e i certificati verdi

Struttura e contenuti dei principi ed informativa obbligatoria e facoltativa complementare.

Lorenzo Magrassi, Andrea Venturelli, Il Sole 24 ORE - Guida alla Contabilità & Bilancio, 22.05.2012, n. 10

Il 6 febbraio 2012 l'Organismo italiano di contabilità (Oic) ha posto in consultazione pubblica sul proprio sito, fino al 10 aprile, le **due bozze di principi contabili nazionali "Le quote di emissione di gas ad effetto serra"** (*greenhouse gases - Ghg*) e **"I certificati verdi"**. **(1)**

Il **primo** dei due *standard* ha lo scopo di fornire **indicazioni** in merito alla disciplina, alla **valutazione** e alla **contabilizzazione** in **bilancio** dei **diritti di emissione di gas ad effetto serra** (cd. "**certificati grigi**"), strumenti mediante i quali si incentiva la riduzione delle emissioni di CO₂ e degli altri Ghg. Il **secondo standard** ha ad oggetto la **contabilizzazione** dei **certificati verdi**, certificati che il Gestore dei servizi energetici (Gse) emette a consuntivo o a preventivo in ragione, rispettivamente, della produzione effettiva o attesa di energia elettrica da fonti rinnovabili, secondo i **meccanismi di incentivazione** introdotti a partire dal 1999 (D.Lgs. 16 marzo 1999, n. 79, cd. "*Decreto Bersani*", e D.M. 11 novembre 1999) in materia di liberalizzazione del settore elettrico.

Nel marzo dello scorso anno, avevamo già pubblicato un primo articolo **(2)** sugli aspetti valutativo-contabili dei Ghg, in cui si evidenziava, da un lato, la necessità di prevedere uno *standard* contabile nazionale che ne disciplinasse il corretto trattamento in bilancio, dall'altro, la rilevanza che tale trattamento avrebbe certamente avuto nei bilanci di numerose imprese italiane. **(3)**

Problematiche contabili

In quella sede era stato descritto il processo d'implementazione della direttiva 2003/87/Ce (direttiva "Emission trading" o "Ets" - emission trading scheme/system) ed il dibattito esistente sul tema tra gli organismi contabili internazionali che, nel dicembre 2004, aveva portato l'International financial reporting interpretations committee (ifric) a emanare le proprie linee interpretative in tema di diritti di emissione (ifric 3 - Emission rights). L'emergere di una serie di problematiche circa i diversi criteri di valutazione utilizzati per la contabilizzazione degli emission rights e delle passività relative agli stessi diritti avevano prudentemente indotto l'European financial reporting advisory group (Efrag) **(4)** - organismo deputato all'omologazione dei contenuti tecnici dei principi contabili elaborati dall'International accounting standards board (iasb) - a proporre una contabilizzazione dei certificati ambientali alla stregua degli strumenti derivati (Ias 39), ovvero al fair value con relativo impatto diretto in conto economico. **(5)** Tale proposta di contabilizzazione venne discussa nel giugno 2005, in uno al principio Ifric 3, generando seri dubbi, sul piano tecnico-contabile, non solo sull'applicazione della stessa proposta, ma anche sul tenore delle interpretazioni a cui l'Ifric era giunto; ciò determinò il conseguente ritiro dell'Ifric 3 da parte dello Iasb.

In tale scenario, era stato anche segnalato come il tema della valutazione-contabilizzazione delle quote di emissione fosse stato oggetto di approfondimento da parte di alcuni Paesi:

- in Francia, a partire dal marzo 2004, con l'emanazione dell'Avis du comité d'urgence du Cnc n. 2004, le imprese sono tenute a contabilizzare i diritti di emissione all'atto dell'assegnazione come immobilizzazioni immateriali in uno specifico sottoconto del conto "Concessioni, licenze, marchi, brevetti", con contropartita di una voce del passivo "Quote di emissione allocate dallo Stato";
- in Austria, pur riconoscendone la natura di intangibile, è stato attribuito rilievo al fatto che le quote siano di fatto assegnate anno per anno e non possano, quindi, costituire immobilizzazioni vere e proprie, ma attività correnti;

In Italia, dell'impostazione contabile dello Iasb era stata messa in discussione la logica valutativa e il relativo impatto in bilancio sulla scorta di quanto previsto invece dai principi contabili nazionali. Le due principali criticità erano state individuate, da un lato, nel divieto di capitalizzare un'attività immateriale acquisita a titolo gratuito sancito dal principio Oic 24 e, dall'altro, nell'applicazione del criterio del costo storico in luogo del fair value. Sul tema erano intervenuti Confindustria e consiglio nazionale dei dottori commercialisti (Cndc) - oggi Cndcec **(6)** - con due documenti, che, affrontando entrambi il metodo di contabilizzazione dei certificati ambientali proposto dallo Iasb e la relativa rappresentazione in bilancio, arrivavano a soluzioni differenti. **(7)** Il gruppo di lavoro di Confindustria, condividendo a pieno la natura di intangibile dei certificati ambientali, ne sottolineava anche la natura di beni fungibili a fecondità semplice che, in quanto tali, non soggetti ad alcuna procedura di ammortamento tecnico, avrebbero dovuto trovare iscrizione in uno specifico conto dell'attivo circolante che non fosse espressione di un'attività finanziaria. Il documento della commissione "economia e contabilità ambientale" del cndc muoveva, invece, dall'impostazione contabile originariamente fornita dall'Ifrc, per poi distinguere due metodi di rilevazione: una metodologia di contabilizzazione "al lordo" e una metodologia di contabilizzazione "al netto". **(8)**

Nel giugno 2011 avevamo pubblicato un secondo articolo commentando i risultati di un'indagine condotta in tema di informativa sui certificati ambientali nei bilanci delle quotate italiane. **(9)**

Metodologia dell'indagine

Nella ricerca si erano esaminati i bilanci d'esercizio e consolidati relativi all'esercizio 2009 di 85 società/gruppi quotati alla borsa italiana appartenenti ai seguenti settori:

- Energia (6 società);
- Chimica e materie prime (5 società);
- Industria (13 società);
- Beni di consumo (35 società);
- Salute (7 società);
- Servizi di pubblica utilità (19 società).

Di queste società, circa il 25% erano soggette alla normativa sui diritti di emissione (introdotta dal D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 216, che ha recepito la direttiva 2003/87/Ce - direttiva "Emission trading" o "Ets" - Emission trading scheme/system - e che ha regolato l'iter di formazione del Piano nazionale di assegnazione delle quote di emissione). Molte società incluse nel campione erano soggette alla normativa sui certificati verdi, in virtù della quale, a partire dal 2002, i produttori e gli importatori di energia elettrica generata da fonti non rinnovabili sono tenuti a immettere "in rete" energia elettrica generata da fonti rinnovabili per una certa quota percentuale dell'energia elettrica prodotta/importata da fonti non rinnovabili nell'anno precedente ed eccedente la franchigia prevista; in alternativa tali soggetti possono adempiere a quest'obbligo mediante l'acquisto sul mercato dei certificati verdi (che attestano la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili effettuata da altri soggetti). In sintesi, l'indagine muoveva dall'assunto che, pur nell'assenza di norme vincolanti relative alla rendicontazione di informativa obbligatoria sui certificati ambientali, tra le società del campione fossero presenti imprese pro-attive, più sensibili e interessate a pubblicare informazioni su tali dinamiche, in quanto rilevanti ai fini di una rappresentazione più completa della gestione aziendale.

CONTENUTO E STRUTTURA DEI PRINCIPI CONTABILI OIC SUI CERTIFICATI AMBIENTALI

Come è noto, l'accelerazione a livello internazionale nella realizzazione di una strategia tesa alla salvaguardia dell'ambiente ha portato all'introduzione, in Europa e in Italia, di meccanismi di mercato volti, da un lato, a ridurre le emissioni Ghg, dall'altro, a incentivare lo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia elettrica.

I certificati grigi rappresentano dei diritti di emissione fungibili, oggetto di collocazione eventuale sul mercato e, in quanto tali, strumento mediante il quale si incentiva la riduzione delle emissioni di CO₂ e degli altri Ghg. L'*Emission trading system* (Ets) prevede la **fissazione** di un **limite massimo** alle **emissioni** realizzate dagli impianti industriali che producono gas ad effetto serra, allocando ad ognuno, tramite i Pna (Piani nazionali di assegnazione - soggetti all'approvazione da parte della Commissione europea), un **determinato numero di quote di emissione**, che danno diritto ad immettere un corrispondente quantitativo di tonnellate di biossido di carbonio equivalente in atmosfera nel corso dell'anno di riferimento delle quote.

I **certificati verdi rappresentano beni fungibili**, collocabili sul mercato, basati su un sistema di incentivazione tale da creare una domanda di energia da fonti rinnovabili fondata su un obbligo giuridico; l'obiettivo è quello di sviluppare un sistema di offerta che aumenti, conseguentemente, il quantitativo complessivo di energia da fonti rinnovabili prodotto.

Ciò detto, si precisa, preliminarmente, che la **prima novità** relativa ai **due principi contabili licenziati in bozza dall'Oic riguarda** la loro **struttura**. Ad opinione di chi scrive, la nuova impostazione, certamente più in linea con l'impostazione propria degli *standard* contabili internazionali, articola i contenuti in modo più lineare e chiaro, circostanza che facilita la lettura, la comprensione e l'applicazione del principio contabile.

Con riferimento specifico alla struttura dei due principi contabili si precisa, per entrambi, quanto segue:

- alle "**finalità del principio**" e all'"ambito di applicazione" seguono, immediatamente, le "**definizioni**" rilevanti per l'applicazione dello specifico *standard* contabile e il "meccanismo di funzionamento" dei processi sottostanti il principio;
- i paragrafi "rilevazione", "classificazione" e "valutazione" sono previsti per specifico oggetto di trattazione;
- sono riportate le serie di **informazioni specifiche** da **riportare** in sede di **nota integrativa**;
- ciascun principio riporta, in appendice, una "*Guida applicativa al trattamento contabile*" (che rappresenta parte integrante del principio stesso), costituita da una serie di **esempi** che illustrano l'**applicazione del principio**, prevedendo, a seconda delle diverse fattispecie, la redazione delle relative scritture contabili;
- in chiusura è previsto il "*documento riepilogativo della legislazione in materia (...)*" che disciplina scopi, ambiti di applicazione, autorizzazioni, **sistema** e **criteri di rilascio** delle **quote** e dei **certificati**, nonché tempi di *compliance* e relative **sanzioni** in caso di non *compliance*.

Di seguito si riportano alcuni commenti sintetici relativi al contenuto dei due principi contabili.

Quote di emissione di gas ad effetto serra Il **principio contabile** in oggetto "*ha lo scopo di definire i criteri per la rilevazione contabile, la classificazione e la valutazione delle quote di emissione di gas ad effetto serra (...) nel bilancio d'esercizio, nonché l'informativa da presentare nella nota integrativa*".

Il principio distingue **due diverse categorie di soggetti** tenuti alla sua applicazione:

- "**società che rientrano nella disciplina per la riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra**", ovvero società di capitali che redigono i bilanci in base alle disposizioni del Codice civile, che possiedono impianti industriali che producono gas serra e che sono, quindi, soggette alla disciplina Ets per la riduzione delle emissioni di Ghg; "*per le società che rientrano in tale disciplina, le quote di emissione rappresentano, di fatto, un sistema penalizzante che le obbliga ad acquistare sul mercato le quote necessarie all'adempimento degli obblighi normativi, comportando un aumento dei costi di produzione*";

- "**società trader**", ovvero società di capitali che redigono i bilanci in base alle disposizioni del Codice civile e che "**acquistano, a titolo oneroso, le quote di emissione allo scopo di rivenderle sul mercato**", rientrando, quindi, "**le operazioni di compravendita delle quote di emissione**" nella loro attività tipica.

Le fattispecie di applicazione del principio sono specificamente illustrate in appendice e distinte secondo lo schema di seguente.

Schema di sintesi	
Società che rientrano nella disciplina per la riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra	Assegnazione gratuita di quote di emissione e rilevazione di deficit di quote di emissione
	Assegnazione gratuita di quote di emissione e rilevazione di surplus di quote di emissione (assegnate) mantenuto in portafoglio
	Assegnazione gratuita di quote di emissione e rilevazione di surplus di quote di emissione (assegnate) monetizzato sul mercato
	Assegnazione gratuita di quote di emissione e rilevazione di surplus di quote di emissione (acquistate) mantenuto in portafoglio
Società trader	Acquisto e vendita di quote di emissione con rilevazione delle rimanenze di magazzino

CERTIFICATI VERDI

Finalità del principio contabile è quella di **definire i criteri** per la **rilevazione contabile**, la **classificazione** e la **valutazione** dei **certificati verdi** nel bilancio d'esercizio, nonché **l'informativa** da presentare nella **nota integrativa**.

"I certificati verdi emessi dal GSE per **singoli impianti** alimentati da fonti rinnovabili, per i quali sia stata accertata, da parte dello stesso GSE, la **conformità** ad una serie di **parametri e requisiti tecnici** (impianti che hanno ottenuto la qualifica IAFR - Impianto Alimentato da Fonti Rinnovabili)", certificano "che un certo quantitativo di energia elettrica è stato prodotto da **fonti rinnovabili**".

Il principio, dunque, **distingue tre diverse categorie** di soggetti tenuti alla sua applicazione:

- "**società che producono energia elettrica da fonti rinnovabili**", ovvero le società di capitali che redigono i bilanci in base alle disposizioni del Codice civile, che producano energia elettrica da fonti rinnovabili per le quali i certificati verdi "**costituiscono un'incentivazione alla produzione da fonti rinnovabili sotto forma di integrazione ai ricavi d'esercizio, analoga ai contributi in conto esercizio, che compensa i produttori dei maggiori oneri connessi alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili rispetto a quella da fonti fossili tradizionali**";
- "**società che producono energia elettrica da fonti non rinnovabili**", ovvero le società di capitali che redigono i bilanci in base alle disposizioni del Codice civile, che producano o importino energia elettrica da fonti non rinnovabili per le quali i certificati verdi rappresentano "**un sistema penalizzante, che li obbliga ad acquistare sul mercato i certificati verdi necessari all'adempimento degli obblighi normativi, comportando un aumento dei costi di produzione**";
- "**società trader**", ovvero società di capitali che redigono i bilanci in base alle disposizioni del Codice civile, che, pur non svolgendo "**attività industriali in base alle quali sia riconosciuta l'emissione o sorga l'obbligo di consegna di certificati verdi**", "**acquistino, a titolo oneroso, i certificati verdi allo scopo di rivenderli sul mercato, rientrando**", quindi, "**le operazioni di compravendita dei certificati verdi (...) nella loro attività tipica**".

Analogamente al principio contabile "Le quote di emissione di gas ad effetto serra", le principali fattispecie cui si applica il **principio "Certificati verdi"** sono illustrate in appendice e sono distinte secondo lo schema di seguente

Schema di sintesi	
Società che producono energia elettrica da fonti rinnovabili	Emissione di certificati verdi a consuntivo
	Emissione di certificati verdi a preventivo (venduti nell'anno successivo) e rilevazione di un surplus produttivo
	Emissione di certificati verdi a preventivo (venduti nell'anno successivo) e rilevazione di deficit produttivo
	Emissione di certificati verdi a preventivo (venduti nel corso dello stesso anno) e rilevazione di un surplus produttivo
	Emissione di certificati verdi a preventivo (venduti nel corso dello stesso anno) e rilevazione di un deficit produttivo
Società che producono energia elettrica da fonti non rinnovabili	Acquisto di certificati verdi ai fini dell'adempimento dell'obbligo connesso alla produzione/import e rilevazione, per competenza, del deficit di certificati verdi
	acquisto di certificati verdi ai fini dell'adempimento dell'obbligo connesso alla produzione/import e rilevazione, per competenza, del surplus di certificati verdi
Società trader	Acquisto e vendita di certificati verdi con rilevazione delle rimanenze di magazzino

ASPETTI VALUTATIVI E CONTABILI

Le considerazioni di seguito esposte sintetizzano i principali **aspetti valutativi** e **contabili** riportati nei **due standard contabili**, comuni sia alle quote di emissione di gas ad effetto serra che ai certificati verdi:

- per entrambe le tipologie di certificati ambientali si illustra una metodologia di contabilizzazione che non è identificabile né in quella "al lordo" né tanto meno in quella "al netto", dal momento che, sia in ipotesi di **assegnazione gratuita**, prevista nel caso delle quote di emissione di gas a effetto serra, sia in ipotesi di **assegnazione preventiva**, prevista nel caso dei certificati verdi, **è disposta la movimentazione all'interno dei conti d'ordine**, rispettivamente, dell'impegno a produrre emissioni di Ghg entro i limiti prefissati in proporzione alle quote di emissione assegnate e dell'impegno a produrre energia elettrica da fonti rinnovabili proporzionale ai certificati verdi ricevuti;
- i **costi** relativi all'obbligo di consegnare le quote di emissione all'autorità nazionale competente **sono rilevati per competenza**, nell'esercizio in cui sorge l'obbligo, in proporzione alle emissioni di gas ad effetto serra prodotte nell'esercizio stesso.
- i **costi/ricavi**, a seconda che l'impresa non produca/produca energia elettrica da fonti rinnovabili, **sono rilevati per competenza**, rispettivamente, nel primo caso (**costi**), tenendo conto di quanto previsto dall'art. 11, co. 1, D.Lgs. 16 marzo 1999, n. 79, che stabilisce "*l'obbligo di immettere nel sistema elettrico nazionale, nell'anno successivo, una quota prodotta da impianti da fonti rinnovabili entrati in esercizio o ripotenziati*", nel secondo caso (**ricavi**), in sede di chiusura dell'esercizio in cui ha luogo la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (momento in cui sorge il diritto a ricevere i certificati verdi) ed in proporzione alla produzione stessa;

- la configurazione di costo per entrambe le tipologie di certificati è quella del **costo specifico**, che presuppone l'individuazione e l'attribuzione ai singoli certificati dei costi specificamente sostenuti per l'acquisto degli stessi;
- i certificati ambientali, pur presentando per legge **validità pluriennale** (differente per tipologia di certificato), non costituiscono delle immobilizzazioni immateriali ma **rappresentano** dei **diritti** o dei **titoli atipici** aventi **carattere di fungibilità**, da **iscrivere** in apposite voci dell'**attivo circolante**;
- in caso di attività di *trading* i certificati ancora presenti in bilancio rientrano nell'attivo circolante come **rimanenze di beni fungibili** che, in quanto tali, ovvero in presenza di rilevanti volumi oggetto di negoziazione e di un'elevata velocità di rotazione, le società *trader* possono valorizzare utilizzando configurazioni di costo alternative al costo specifico che non possono essere modificate da un esercizio all'altro. In tali casi l'art. 2426, numero 10, c.c. prevede che il costo dei beni fungibili possa essere calcolato col **metodo della media ponderata** o con quelli "**primo entrato, primo uscito**" o "**ultimo entrato, primo uscito**".

INFORMATIVA IN NOTA INTEGRATIVA E NELLA RELAZIONE SULLA GESTIONE

Nell'ultimo paragrafo dell'articolo pubblicato in questa rivista nel giugno 2011, si formulavano, sulla scorta delle evidenze empiriche emerse, alcune considerazioni sulla **natura** dei **certificati ambientali** e sulla **relativa classificazione in bilancio**, evidenziando quale tipologia di informativa qualitativa occorrerebbe fornire non solo in nota integrativa, ma anche nell'ambito della relazione sulla gestione, in considerazione di quanto stabilito dall'art. 2428, co. 2, c.c., che prevede l'inserimento di "*indicatori di risultato finanziari e, se del caso, quelli non finanziari pertinenti all'attività specifica della società, comprese le informazioni attinenti all'ambiente e al personale*".

Evidenze dell'indagine

Tali considerazioni scaturivano direttamente dai risultati che l'indagine sui bilanci delle quotate aveva contribuito a mettere in risalto. delle 85 società esaminate, 25 avevano iscritto in stato patrimoniale e/o in conto economico poste relative alla contabilizzazione delle quote d'emissione e/o dei certificati ambientali e di queste, 15 avevano fornito in nota integrativa e nella relazione sulla gestione ulteriori informazioni di complemento a quanto iscritto negli schemi di stato patrimoniale e di conto economico. risultava, quindi, evidente che alcune società non avevano fornito indicazioni complete in merito ai diritti e alle quote di emissione. ammettendo, infatti, che tutte le società del campione coinvolte nel meccanismo dei certificati ambientali fossero ricomprese nelle 25 aziende che avevano iscritto in bilancio poste sui certificati ambientali, un terzo delle stesse non aveva fornito indicazioni circa i criteri di valutazione e la costruzione dei valori relativi alla negoziazione dei certificati ambientali, mentre i due terzi avevano, invece, fornito informazioni complete in quantità e qualità tali da permettere una sufficiente comprensione dei processi relativi alle quote e all'utilizzo/negoziazione dei certificati ambientali.

Nella relazione sulla gestione si erano riscontrate sostanziali differenze riguardo alle informazioni fornite sugli aspetti indagati e, nell'ambito dell'analisi qualitativa delle informazioni, ci si era imbattuti in alcune best practice, nei casi in cui, dalla lettura combinata delle informazioni economico-contabili e qualitative, la rappresentazione degli accadimenti aziendali relativi ai certificati ambientali era risultata trasparente e intellegibile. a tale trasparenza e completezza contribuiva decisamente la pubblicazione di alcune specifiche informazioni presenti nell'ambito della relazione sulla gestione e/o in nota integrativa.

I due principi contabili prevedono che in **nota integrativa** debbano essere fornite una serie d'**informazioni** (ex artt. 2426, 2427 e 2423, c.c.), pertinenti sia alle quote d'emissione che ai certificati verdi; tali informazioni, in sintesi, riguardano:

- la **differenza**, se significativa, fra il valore a prezzi correnti e il costo dei certificati iscritto nel bilancio d'esercizio;
- alcune **informazioni inerenti i criteri di valutazione** applicati;
- gli **impegni** e la **natura** e l'**obiettivo economico** di accordi non risultanti dallo stato patrimoniale;
- **informazioni quantitative** sui certificati grigi/ verdi di competenza/maturati nell'esercizio e il loro valore di mercato alla data di chiusura del bilancio e, per i certificati verdi, il prezzo previsto per il ritiro garantito degli stessi da parte del Gse;
- il quantitativo dei certificati grigi/verdi assegnati dall'autorità nazionale competente/richiesti a preventivo, e il surplus o il deficit produttivo verificatosi nell'esercizio;
- l'effetto prodotto dalla variazione delle quantità e dei prezzi sulla consistenza delle rimanenze finali di certificati;
- l'esistenza di pegni, patti di riservato dominio o qualsiasi altro gravame riferibile ai certificati posseduti.

Dall'analisi dei bilanci oggetto dell'indagine, peraltro, le rappresentazioni più efficaci riguardavano casi di informazioni contabili accompagnate da informazioni inerenti la cornice economica e giuridica in cui le società esercitavano la propria attività in tema di certificati ambientali. Tale efficacia certamente non può che essere favorita oggi dal tipo di informazioni che i due principi contabili dell'Oic prevedono di indicare in nota integrativa.

In tale prospettiva si segnala, inoltre, l'importante ruolo dell'informativa sui certificati ambientali da prevedere nell'ambito della relazione sulla gestione, in ossequio a quanto previsto dal D.Lgs. 2 febbraio 2007, n. 32 che, modificando l'art. 2428, c.c., ha recepito la Direttiva 2003/51/Ce (direttiva di modernizzazione contabile o *Accounts modernisation directive*).

Le società, oltre a indicare nelle note introduttive al bilancio informazioni relative al contesto economico di riferimento, devono fornire, meglio se in specifiche sezioni (quali, ad esempio, "Informativa obbligatoria sull'ambiente" o "Informativa volontaria sull'ambiente") della relazione sulla gestione, informazioni in tema di legislazione e regolamenti aventi ad oggetto la disciplina dei certificati ambientali.

Società che adottano i principi contabili nazionali			
	Società	Nota integrativa	Relazione sulla gestione
Certificati grigi	Soggette a Ets (D.Lgs. 216/2006)	Informativa obbligatoria informazioni di cui al Pc "Quote di emissione"	Informativa obbligatoria ai sensi dell'art. 2428, co. 2, c.c., ulteriori notizie e/o informazioni ambientali di contesto o di complemento rispetto ai dati indicati ai sensi dell'art. 2423, co. 3, c.c.
	Non soggette a Ets	Informativa facoltativa informazioni di cui al Pc "Quote di emissione"	Informativa obbligatoria/facoltativa ai sensi dell'art. 2428, co. 2, c.c., ulteriori notizie e/o informazioni ambientali di contesto o di complemento rispetto ai dati indicati ai sensi dell'art. 2423, co. 3, c.c.

Certificati verdi	Soggette alla normativa sui certificati verdi (D.Lgs. 79/1999)	Informativa obbligatoria informazioni di cui al Pc "certificati verdi"	Informativa facoltativa ai sensi dell'art. 2428, co. 2, c.c., ulteriori notizie e/o informazioni ambientali, di contesto o di complemento rispetto ai dati indicati ai sensi dell'art. 2423, co. 3, c.c.
	Non soggette alla normativa sui certificati verdi	Informativa facoltativa informazioni di cui al Pc "certificati verdi"	Informativa obbligatoria/facoltativa ai sensi dell'art. 2428, co. 2, c.c., ulteriori notizie e/o informazioni ambientali, di contesto o di complemento rispetto ai dati indicati ai sensi dell'art. 2423, co. 3, c.c.

Alcuni riferimenti utili sull'argomento sono contenuti nel documento del Cndcec del marzo 2009, "La relazione sulla gestione dei bilanci d'esercizio alla luce delle novità introdotte dal d.lgs. n. 32/2007 - Informativa sull'ambiente e sul personale".

Tale documento, coerentemente con le diverse sezioni informative esplicitate nell'Allegato III del precedente documento del Cndcec "La relazione sulla gestione, art. 2428 c.c. - La relazione sulla gestione dei bilanci d'esercizio alla luce delle novità introdotte dal d.lgs. 32/2007" (predisposto dalla Commissione "Principi contabili e sistemi di controllo e revisione" e approvato dallo stesso Cndcec il 14 gennaio 2009), esamina le criticità connesse alla rappresentazione in bilancio dell'informativa di sostenibilità e individua esempi di indicatori da adottare nella relazione sulla gestione anche in materia di certificati ambientali.

A scopo esemplificativo, di seguito sono stati rielaborati in forma tabellare alcuni esempi di informativa inerenti ai certificati ambientali, riportati nel documento del Cndcec.

Informativa sui certificati ambientali nella relazione sulla gestione (ex Cndcec)	
Obbligatoria	Volontaria
Emissioni gas a effetto serra (obbligatoria per gli impianti soggetti a Ets ex D.Lgs. 216/2006).	<ul style="list-style-type: none"> - Emissioni gas a effetto serra (opzionale per le società non soggette a Ets). - Investimenti ambientali e costi ambientali (ai sensi della raccomandazione 2001/453/ce, ovvero investimenti e costi che migliorano l'impatto ambientale, distinguendoli da quelli invece necessari per rispettare i parametri fissati dalla legge). - Certificazioni (Sa 8000; Emas; ISO 14000; Dm Sas). - Eventuali certificazioni verdi, se la società non rientra in un settore per il quale tale informativa è obbligatoria.

Al fine di fornire ulteriori indicazioni per una ricognizione delle informazioni facoltative da pubblicare nella relazione sulla gestione, si riportano le tipologie individuate nella raccomandazione 2001/453/Ce, Allegato, punto 4, "Divulgazione delle informazioni", par. 2, che - se "rilevanti per i risultati finanziari o la situazione finanziaria dell'impresa" - dovrebbero rientrare nell'**informativa obbligatoria**. (10)

Informativa sui certificati ambientali nella relazione sulla gestione ex racc. 2001/453/Ce	
Tipologia informativa	Indicazioni
Strategie e programmi di prevenzione dell'inquinamento e tutela ambientale in generale	Non necessaria.
Miglioramenti (preferibilmente in termini quantitativi) apportati a settori critici della protezione ambientale	Tali informazioni possono risultare utili se forniscono, in un modo oggettivo e trasparente, una rappresentazione contabile dei risultati dell'impresa rispetto a un dato obiettivo quantificato (per esempio) nelle emissioni negli ultimi cinque anni e se illustrano chiaramente i motivi degli eventuali scostamenti significativi rispetto a tale obiettivo.
Livello d'attuazione di misure di tutela ambientale ai fini dell'implementazione di previsioni normative attuali o future	Non necessaria.
Efficienza della gestione ambientale dell'impresa in termini di emissioni e di smaltimento dei rifiuti (laddove opportuna e pertinente in funzione della natura e del volume delle attività e della natura della sua incidenza ambientale)	Le informazioni sul grado di efficienza ambientale dell'impresa in termini di emissioni potrebbero essere fornite tramite indici quantitativi di eco-efficienza e, ove opportuno, distinte per le singole attività dell'impresa. Può risultare particolarmente utile fornire dati quantitativi, in termini assoluti, per le emissioni e per il consumo di energia nel periodo di riferimento, nonché dati comparativi per il periodo di riferimento precedente. Tali indicatori potrebbero essere espresse sia in unità fisiche sia in termini monetari; in questo secondo caso, per una maggiore comprensione circa la loro evoluzione, i valori potrebbero essere collegati alle voci iscritte nello stato patrimoniale e/o nel conto economico.
Richiamo a relazioni ambientali separate contenenti informazioni ambientali, quantitative o qualitative, supplementari o più dettagliate	Non necessaria.

L'art. 2428, c.c., nella versione modificata dal D.Lgs. 32/2007, prevede, inoltre, che: "*Il bilancio deve essere corredato da una relazione degli amministratori contenente [...] una descrizione dei principali rischi e incertezze cui la società è esposta*". La disposizione richiama quindi un concetto ampio di rischio, nel quale possono rientrare anche i **rischi** connessi alle emissioni inquinanti.

Informativa sui certificati ambientali nella relazione sulla gestione con riguardo ai rischi

- Produzione di emissioni inquinanti.
- Autorizzazioni già rilasciate in materia ambientale dagli enti pubblici.
- Possesso di eventuali certificazioni (Emas, ISO 14000, Ecolabel, ecc.).
- Rischi derivanti da cause di risarcimento per danni ambientali in cui la società è convenuta nonché l'eventuale esistenza di coperture assicurative.

Per concludere, si forniscono alcuni esempi di **indicatori** sui **certificati ambientali**, anch'essi rielaborati dai documenti del Cndcec, che potrebbero essere adottati per esplicitare la *disclosure* nella relazione sulla gestione a complemento di quanto previsto dai principi contabili Oic.

Informazioni sui certificati ambientali

	Scopo	Indicatori
Indicatori di contesto	Forniscono informazioni sulla realtà socioeconomica in cui opera la società.	Emissioni di Ghg, espresse in tonnellate Co2 equivalenti, assegnate dal Pna al settore in cui opera l'impresa (nel caso in cui l'impresa rientri nei settori oggetto della normativa Ets).
Indicatori di attività o di processo	Riflettono gli aspetti operativi di gestione ritenuti prioritari e possono essere applicati per monitorare il grado di avanzamento degli interventi.	Meccanismi (o sistemi) di gestione ed eventuali certificazioni ottenute di qualità (esempio ISO 9001), ambientali (esempio Emas, ISO 14001), di prodotto (esempio Ecolabel; marchiatura ce, ecc.), di responsabilità sociale (esempio Sa 8000), di accountability (esempio accountability 1000), ecc. Risultati delle iniziative per la riduzione delle emissioni.
Indicatori di efficienza	Forniscono elementi per la valutazione della qualità e quantità dei processi attivati per il miglioramento dell'efficienza ambientale e sociale dell'impresa.	Quantitativi di sostanza inquinante e/o rifiuti e/o consumi per unità di prodotto o per euro di fatturato (esempio Tep consumate/fatturato; consumi di energia pro-capite espressi in Tep o in Kw; emissioni di Co2 pro-capite; grammi di rifiuti/Kg. di prodotto, ecc.).
Indicatori di efficacia	Forniscono indicazioni di performance ambientale, cioè risultati misurabili della gestione delle variabili ambientali dell'impresa, confrontati con le sue politiche ambientali e i suoi obiettivi.	Risultati delle iniziative per fornire prodotti e servizi a efficienza energetica, o basati su energia rinnovabile, e conseguenti riduzioni del fabbisogno energetico generato da queste iniziative (esempio, programmi per incrementare la percentuale di energia "verde" prodotta o comunque utilizzata; per un'impresa con parco automezzi significativo, l'incremento programmato della percentuale di veicoli a basso consumo e ridotte emissioni attraverso la gestione "verde" del turn-over degli autoveicoli, risultati rispettivamente ottenuti, ecc.); Risultati delle iniziative volte alla riduzione dell'emissione dei Ghg e riduzioni effettivamente ottenute.

Indicatori di output	Quantificano e misurano gli impatti fisici in uscita prodotti dalle attività e dai processi aziendali.	Emissioni totali dirette e indirette di Ghg per peso espresse in tonnellate co2 equivalenti. Emissioni di sostanze nocive per l'ozono, no, So e altre emissioni significative nell'aria per peso.
-----------------------------	--	---

(1) *Tutte le opinioni espresse sono degli autori, non dell'Istituto di ricerca dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (Irdcec) nè del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (Cndcec), nè deve intendersi che l'Irdcec o il Cndcec abbiano concesso qualsiasi forma di approvazione di quanto espresso.*

(2) *"Quote di emission trading e certificati ambientali nei bilanci d'impresa: analisi dei certificati ambientali e delle connesse implicazioni valutative e contabili", in Guida alla Contabilità&Bilancio, n. 5/2011, pag. 58 e segg.*

(3) *Dei lavori per la stesura di un principio contabile nazionale specifico sui certificati ambientali era stata data notizia nella sezione "Work plan" del sito dell'Oic.*

(4) *L'European financial reporting advisory group (Efrag) è un organismo comunitario privato, istituito sotto forma di fondazione, che, tra le proprie attribuzioni, fornisce alle istituzioni europee il supporto tecnico in sede di valutazione della conformità dei principi contabili internazionali e delle loro interpretazioni al quadro normativo europeo e identifica le potenziali incompatibilità di tali principi e interpretazioni con le direttive europee, orientando gli standard setter a operare sulla base dei programmi di lavoro dello Iasb.*

(5) *Si criticava l'effetto in bilancio perché, adottando il "metodo del costo" (di cui allo Ias 38), le quote sarebbero valutate al costo mentre le passività al fair value; adottando, invece, il metodo della "rideterminazione del valore" (di cui sempre allo Ias 38), la corretta rappresentazione contabile sarebbe garantita solo a fine anno e non nel corso dell'anno.*

(6) *Dal 1° gennaio 2008, in ragione dell'entrata in vigore del D.Lgs. 28 giugno 2005, n. 139, "Costituzione dell'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, a norma dell'articolo 2 della legge 24 febbraio 2005, n. 34", il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti (Cndc) e il Consiglio nazionale dei ragionieri e periti commerciali (Cnrpc) hanno lasciato il posto al Cndcec.*

(7) *Gruppo di lavoro Confindustria, "Aspetti contabili e fiscali dell'applicazione in Italia della Direttiva europea sullo scambio di quote di emissione dei gas ad effetto serra", marzo 2006; Consiglio nazionale dei dottori commercialisti (Cndc) - Commissione "Economia e contabilità ambientale", "Diritti di emissione di gas serra (Ghg) - Aspetti contabili e di bilancio", aprile 2007.*

(8) *La metodologia di contabilizzazione "al lordo" prevede, da un lato, la contabilizzazione dei diritti di emissione alla stregua di attività immateriali (da iscrivere tra le immobilizzazioni immateriali in uno specifico sottoconto "Diritti di emissione CO2"), dall'altro, l'iscrizione del contributo pubblico da rilevare per competenza secondo il meccanismo dei risconti passivi. La metodologia di contabilizzazione "al netto" prevede l'iscrizione soltanto del costo di competenza dell'anno di assegnazione dei diritti relativo alle emissioni correlate all'attività produttiva dell'esercizio risultanti in eccedenza rispetto alle quote assegnate, accantonando così il valore (il maggior costo) che si presume si dovrà sostenere nell'esercizio successivo rispetto a quanto assegnato in termini di valore (in questa seconda metodologia di rilevazione non era peraltro prevista l'iscrizione dei diritti di emissione tra le attività correnti; si accoglieva unicamente a conto economico l'accantonamento ad un fondo oneri e rischi futuri specifico, relativo alla copertura del deficit delle quote di emissione di CO2 eccedenti in termini di valore quanto assegnato).*

(9) *Per approfondimenti si rimanda a "Contabilizzazione delle quote di emissione e dei certificati ambientali nei bilanci d'impresa: evidenze empiriche relative ad un'indagine condotta sui bilanci di alcune società quotate", in Guida alla Contabilità&Bilancio, n. 11/2011, pag. 51 e segg.*

(10) *Raccomandazione della Commissione europea del 30 maggio 2001, n. 453, relativa alla rilevazione, alla valutazione e alla divulgazione di informazioni ambientali nei conti annuali e nelle relazioni sulla gestione delle società.*

Appalti

**Stazioni appaltanti: nessuna valutazione sul contenuto del Durc**

Il Consiglio di Stato in Adunanza plenaria ha ribadito e chiarito in maniera definitiva la portata e valenza del Durc, escludendo qualsiasi possibilità di valutazione ulteriore da parte della stazione appaltante in merito al contenuto dello stesso.

Andrea Asnaghi, Il Sole 24 ORE - Guida al Lavoro, 25.05.2012, n. 22

Consiglio di Stato 4.5.2012, n. 8

A seguito della decisione del Consiglio di Stato il committente pubblico non ha alcun potere, od onere, discrezionale nel valutare la "gravità" della irregolarità attestata dal Durc (1), al fine delle procedure di gara per l'aggiudicazione di appalti verso la pubblica amministrazione.

Se la sentenza non costituisce in sé una novità assoluta, è importante (2) perché ripercorre alcuni contenuti della norma in maniera estremamente lucida e puntuale, dando un taglio definitivo alla questione con motivazioni articolate e coerenti.

E' appena il caso di segnalare subito, peraltro, che i principi di diritto ivi enunciati estendono la portata concettuale della sentenza ben al di là del solo settore pubblico, benché sia maturata in quel contesto, rivestendo interesse ed importanza generale e meritando quindi un'attenta, anche se sintetica, disamina.

Il ricorso all'Ap del Consiglio di Stato verteva, in estrema sintesi, su un'esclusione di aggiudicazione di appalto in un settore pubblico in quanto (oltre ad altri aspetti marginali che non interessano direttamente la presente trattazione) era stata rilevata, nei confronti di un soggetto appartenente ad un Consorzio partecipante alla gara in questione, la casistica di Durc irregolare, difformemente peraltro ai requisiti dichiarati dallo stesso Consorzio in sede di partecipazione al bando.

Instauratosi il contraddittorio di rito, l'aggiudicataria aveva sollevato sul punto "Durc" alcune eccezioni di diritto, poi rimesse all'attenzione dell'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, che ha provveduto a dirimerle in modo convincente: il punto fondamentale riguardava l'onere, da parte dell'amministrazione aggiudicante, di accogliere le eccezioni in merito alla presunta mancanza di gravità della irregolarità certificata.

Non veniva infatti, nel caso di specie, contestato il contenuto del Durc (se ne ammetteva pertanto pacificamente la validità e veridicità) che segnalava una irregolarità contributiva quantificata in poche migliaia di euro; nel contraddittorio l'aggiudicatario aveva tuttavia fatto rilevare che:

- l'importo di scopertura non poteva certo considerarsi significativo in ordine sia alla struttura del contribuente accertato quanto, soprattutto, al valore dell'appalto di gara;
- la scopertura (che riguardava un mero ritardato pagamento di poche poste contributive) era stata in ogni caso sanata dal datore di lavoro inadempiente dopo la partecipazione alla gara ma ben prima del contraddittorio inerente all'esclusione, sede in cui era stata comprovata la sistemazione delle poste in sofferenza.

A parere dell'aggiudicatario (poi escluso dalla S.A. al termine della procedura) per poter procedere secondo la lettera della norma in materia (art. 38 del Dlgs n. 163/2006) la Stazione appaltante avrebbe dovuto rilevare *"violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali"*, non integrando la fattispecie in questione tali elementi, per i motivi dianzi esaminati.

La decisione del Consiglio di Stato

Di diverso parere è la sentenza in argomento, che riprende la questione in una disamina finanche evolutiva della norma (per le ragioni che *infra* esamineremo) arrivando ad enucleare fondamentali principi di diritto, desunti dalla lettura integrata delle norme pubbliche e di quelle a carattere generale, che sotto esponiamo succintamente.

1. Sono solo gli enti previdenziali i soggetti individuati dalla legge, in quanto istituzionalmente e specificamente competenti, a valutare la gravità o meno delle violazioni in materia previdenziale e contributiva; la medesima competenza specifica non può pertanto essere attribuita in alcun caso alle stazioni appaltanti che devono attenersi a quanto attestato dai predetti enti previdenziali.

2. In materia contributiva è il Durc (Documento unico di regolarità contributiva) l'unico attestato pubblico che certifica in modo ufficiale la sussistenza (o meno) della regolarità aziendale; il Durc deve essere considerato alla stregua di una **dichiarazione di scienza**, assistita da fede pubblica ai sensi dell'art. 2700 c.c., facente piena prova fino a querela di falso (3).

3. E' insorto nel corso del tempo e dei dibattimenti in materia un contrasto giurisprudenziale fra due opposte tesi, l'una che sosteneva l'insindacabilità assoluta del Durc da parte delle stazioni appaltanti (nel senso di quanto esposto al punto precedente), l'altra, contemporanea alla prima, che propendeva per una "specialità" del codice appalti, per cui di fronte ad una irregolarità formale (attestata dal Durc) era rimessa alla stazione appaltante la valutazione discrezionale di indici sintomatici di gravità dell'infrazione riscontrata, suscettibili di determinare l'esclusione o meno dalla gara, anche in funzione (ad esempio) dell'entità o delle caratteristiche dell'opera o della partecipazione alla stessa del soggetto irregolare. Tale contrasto risulta ora espressamente risolto dal legislatore con il DI n. 70/ 2011, in vigore dal 14 maggio 2011, a norma del quale il predetto contenuto dell'art. 38, comma 1 del codice degli appalti è integrato dal comma 2, secondo cui si considerano gravi tutte le violazioni ostative al rilascio del Durc.

3.1. A tal proposito, il DI n. 70/2011 (la questione dibattuta era insorta in data antecedente all'entrata in vigore della predetta norma, per cui era in dubbio l'applicabilità della stessa a fatti antecedenti, *ratione temporis*) deve intendersi disposizione che si pone in linea di continuità rispetto alla norma previgente, emanata al chiaro fine di risolvere il contrasto consolidando un orientamento già formatosi in precedenza, e quindi assumendo un carattere, per così dire, interpretativo e non già innovativo (4).

4. Il codice degli appalti (pubblici) non deve essere considerato in una logica di separatezza ed autonomia, ma come una parte, seppur speciale, dell'ordinamento giuridico generale nel suo complesso, pertanto, laddove in tale ordinamento emerga una nozione di "violazione previdenziale grave", questa non può che essere unitaria e uniforme (e desunta dallo specifico settore in cui si è formata, in questo caso quello previdenziale) e pertanto applicabile senza eccezioni anche nell'ambito sottoposto alla azione regolatoria del codice degli appalti.

5. Riprendendo tutta l'evoluzione della normativa Durc, il Consiglio di Stato rileva come il Dm n. 24.10.2007, emanato in attuazione dell'art. 1, comma 1176 della legge n. 296/2006, abbia costituito una revisione organica della disciplina di tale documento in termini generali(5), tanto che dopo tale revisione può affermarsi come il Durc attesti solo irregolarità definitivamente accertate, che superino una determinata soglia di gravità (il tutto come fissato con esattezza ed autonomamente dal decreto citato). In ragione di ciò, la mancanza di regolarità contributiva attestata dal Durc comporta una "*presunzione legale di gravità delle violazioni*" che non può essere ulteriormente sindacabile.

Tutto ciò si esplica nel principio di diritto enunciato nella sentenza: *"ai sensi e per gli effetti dell'art. 38, comma 1, lett. i), Dlgs n. 163/2006, anche nel testo vigente anteriormente al DI n. 70/2011, secondo cui costituiscono causa di esclusione dalle gare di appalto le gravi violazioni alle norme in materia previdenziale e assistenziale, la nozione di "violazione grave" non è rimessa alla valutazione caso per caso della stazione appaltante, ma si desume dalla disciplina previdenziale, e in particolare dalla disciplina del documento unico di regolarità contributiva; ne consegue che la verifica della regolarità contributiva delle imprese partecipanti a procedure di gara per l'aggiudicazione di appalto con la pubblica amministrazione è demandata agli istituti di previdenza, le cui certificazioni (Durc) si impongono alle stazioni appaltanti, che non possono sindacarne il contenuto"*.

Da ultimo, è da segnalarsi che nella sentenza in argomento viene respinta dal CdS anche un'eccezione (non meno importante per i fini della presente riflessione) del consorzio aggiudicatario, in merito alla esclusione per carenza del requisito della regolarità contributiva non già del consorzio stesso ma soltanto di uno dei consorziati. Il Consiglio di Stato ribadisce che, pur essendo il consorzio un soggetto dotato di struttura ed identità autonoma, i soli requisiti cumulabili in capo al consorzio medesimo sono quelli di idoneità tecnica e finanziari, mentre il possesso degli altri requisiti (generali e morali) deve essere verificato per ciascuno dei partecipanti individuati dal consorzio, a nulla valendo (ed è un sottopunto della questione) che il consorzio abbia una facoltà, statutaria, di sostituzione della consorziata. Ammettere tali eccezioni, infatti, significherebbe dare spazio a possibili meccanismi di elusioni delle norme imperative in materia, che prevedono il rigoroso accertamento dei requisiti previsti dalla legge non solo per un obiettivo e palese fine di carattere sociale ma anche per rispettare una par condicio fra i concorrenti.

(1) Per un esame organico dell'argomento, si veda il prezioso contributo di Danilo Papa *"Durc e appalti pubblici"* in *Il Punto* (Suppl. di *Guida al Lavoro* n. 3/2012).

(2) E difatti è stata con immediatezza segnalata dagli Enti interessati all'emissione del Durc, fra cui la Cnce (Commissione nazionale delle Casse edili) che l'ha fatta propria con la nota del 10 maggio 2012.

(3) Pertanto anche la valutazione degli enti previdenziali o comunque preposti al rilascio del Durc non potrà, in ogni caso, essere discrezionale ma attenersi strettamente ai principi stabiliti dal Dm 24.10.2007 regolante la materia.

(4) Pertanto, discostandoci dalla questione dibattuta in sentenza, in ogni caso i principi enunciati valgono *in modo assoluto* dal 14 maggio 2011 in poi.

(5) Segnatamente ricordiamo in proposito che dopo l'azione regolatoria del Dm del 2007 non è considerato grave e quindi ostativo al rilascio del Durc uno scostamento inferiore al 5% del debito (con un minimo di 100 euro), che parimenti la pendenza di contenzioso amministrativo o giudiziario non fa rilevare irregolarità contributiva e che, infine, riscontrando la mancanza dei requisiti di regolarità, gli Enti devono invitare (prima di emettere Durc negativo) il soggetto interessato a regolare entro 15 giorni l'inadempienza riscontrata.



Acque - Reflui industriali e "231": le attività a rischio reato

Nel generale quadro dei rapporti tra reati ambientali e modelli di organizzazione, gestione e controllo nel contesto della responsabilità degli enti prevista dal decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, l'attività di mappatura delle aree potenzialmente a rischio reato assume un ruolo particolarmente delicato. E' opportuno, quindi, analizzare, a titolo esemplificativo, i due principali reati in tema di scarichi di acque reflue industriali, con particolare evidenza all'importanza che, in questa attività, assume l'integrazione di diverse conoscenze e, in particolare, quella del formante giurisprudenziale, ovvero l'istituzione delle fonti di diritto attraverso l'analisi delle precedenti sentenze.

Angelo Merlin, Il Sole 24 ORE - Ambiente & Sicurezza, 29.05.2012, n. 10

Per effetto del decreto legislativo 7 luglio 2011, n. 121 "Attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente, nonché della direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni", dal **16 agosto 2011** è in vigore l'art. 25-undecies, D.Lgs. n. 231/2001, che prevede l'introduzione di numerosi illeciti ambientali tra i reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti.

La nuova disciplina, frutto del recepimento della direttiva comunitaria 2008/99/CE, costringerà le imprese ad approcciare i "rischi ambientali" scegliendo tra due alternative, redigere i modelli organizzativi e di gestione deputati a contenere il rischio di commissione dei reati ambientali oppure scegliere di "correre il rischio" che i soggetti, che a diverso titolo svolgono un'attività per loro conto, commettano questi illeciti con possibili conseguenze sanzionatorie anche a carico dell'ente.

Per l'impresa che intende redigere e implementare un modello di prevenzione è prioritaria l'esigenza di individuare i profili di "rischio-reato" (art. 6, comma 2, lett. a) e art. 7, comma 3, D.Lgs. n. 231/2001) [1].

Si tratta di una fase nella quale l'ente è gravato, anzitutto, da un obbligo di "cognizione" dei fattori di rischio e degli elementi di criticità del suo agire, che si snoda attraverso il seguente procedimento [2]:

- individuazione delle "aree potenzialmente a rischio reato" distinguendo tra "aree a rischio-reato in senso proprio", selezionate alla stregua del novero dei reati presupposti elencati nell'art. 25undecies, D.Lgs. n. 231/2001, e "aree, cosiddette, strumentali" che gestiscono gli strumenti finanziari destinati a supportare la commissione dei reati nelle aree citate;
- rilevazione e valutazione del grado di efficacia dei sistemi operativi e di controllo già in essere allo scopo di reperire i punti di criticità rispetto alla prevenzione del rischio-reato;
- indagine "retrospettiva" sulle violazioni ambientali eventualmente commesse nell'ambito dell'attività aziendale;
- descrizione delle possibili modalità di commissione dei reati, allo scopo di redigere le indispensabili cautele preventive.

Per l'esecuzione della mappatura del rischio l'ente dovrà utilizzare tutti i diversi "saperi" connessi alla prevenzione dei reati ambientali. Saperi, quindi, di tipo aziendalistico, penalistico, tecnico-ambientale [3].

Questa, infatti, è la prospettiva dei "doveri strumentali di conoscenza", che la Corte Costituzionale ha avuto occasione di sviluppare attorno al tema della conoscenza o ignoranza della legge penale (Corte Costituzionale 24 marzo 1988, n. 364), ma che vale pari pari per le conoscenze sul mondo dei fatti.

Per agire correttamente, occorre avere il bagaglio di conoscenze del cosiddetto "agente modello", necessario per poter agire come l'agente modello agirebbe.

E, in questo ambito, fondamentale è, quindi, anche la conoscenza della giurisprudenza di legittimità in relazione alla descrizione delle modalità di realizzazione delle condotte vietate.

In questa sede si cercherà di indicare, **con esclusivo riferimento a i due principali reati presupposto in tema di scarichi di acque reflue industriali**[4] (la *tabella 1* allegata indicata tutte le fattispecie presupposto della responsabilità da reato degli enti in tema di scarichi di acque reflue industriali), come l'esame del formante giurisprudenziale penale possa essere di aiuto a chi si appresta a compiere la complessa attività di *risk assessment*[5].

L'art. 137, comma 2, D.Lgs. n. 152/2006

La rilevanza penale dell'illecito, **nell'ambito di scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose senza autorizzazione o con autorizzazione sospesa o revocata**, presuppone:

- la presenza di uno "scarico" che abbia a oggetto "acque reflue industriali";
- che lo scarico contenga "sostanze pericolose";
- che sia violato l'obbligo previsto dall'art. 124, D.Lgs. n. 152/2006, per il quale *"tutti gli scarichi devono essere autorizzati"*.

Al fine di comprendere l'esatto ambito di applicazione della norma in esame occorre inevitabilmente analizzare nel dettaglio che cosa debba intendersi per (1) **scarico** di (2) **acque reflue industriali**. Preliminarmente si dovrà quindi verificare la presenza, nel sito dell'ente di "scarichi" la cui individuazione tecnico-giuridica dovrà avvenire secondo la definizione normativa e l'interpretazione giurisprudenziale della stessa:

- è scarico, secondo la definizione di cui all'**art. 74, lettera ff), D.Lgs. n. 152/2006**: *"qualsiasi immissione effettuata tramite un sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuità il ciclo di produzione del refluo con il corpo ricettore acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione"*;

- *"per la configurabilità del reato di cui all'art. 137 occorre un sistema stabile di collegamento tra la fonte di produzione del refluo e il luogo di immissione sul suolo, nel sottosuolo o in rete fognaria", si veda Cassazione penale, sezione III, 22 giugno 2011, n. 25037;*

- *"in assenza di una condotta di scarico, le acque reflue devono qualificarsi rifiuti liquidi il cui versamento sul suolo ovvero la cui immissione in acque superficiali o sotterranee, senza autorizzazione, è sanzionata penalmente dall'art. 256, commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 152/2006"*.

Quindi, qualora un'acqua reflua venga smaltita in assenza di una collettazione diretta e continua, dovrà trovare applicazione la diversa e, per certi versi, più rigorosa normativa sui rifiuti. Esempi giurisprudenziali: lavaggio di mezzi meccanici e immissione delle acque che ne derivano in acque superficiali (Cassazione penale, sezione III, 23 settembre 2011, n. 34608), deposito di reflui in apposite vasche di stoccaggio e fuoriuscita occasionale delle stesse a causa del cattivo funzionamento di una pompa (Cassazione penale, sezione III, 13 maggio 2008, n. 19205), deposito delle acque reflue in una vasca di lagunaggio non impermeabilizzata il cui contenuto veniva lentamente riversato nel corpo ricettore (Cassazione penale, sezione III, 3 luglio 2008, n. 26739).

Individuati gli scarichi sarà necessario verificare se questi contengano o meno acque reflue industriali, in base alla definizione normativa (ricordiamo che si tratta di una disposizione che ha subito nel corso del tempo i maggiori *renviroment* normativi da parte del legislatore) e la sua interpretazione giurisprudenziale e quindi:

- **art. 74, c omma 1 , l ettera h),D.Lgs. n. 152 / 2 006:"qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici o impianti in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento";**

- "la nozione di acque reflue industriali va ricavata dalla **diversità del reflu** rispetto alle acque domestiche e in essa rientrano tutti i reflui derivanti da attività che non attengono strettamente alla coabitazione e alla convivenza di persone, al prevalente metabolismo umano e alle attività domestiche", si veda Cassazione penale, sezione III, 27 aprile 2011, n. 16446. Esempi giurisprudenziali: scarico proveniente da attività di autolavaggio (Cassazione penale, sezione III, 2 luglio 2008, n. 26543); acque derivanti dal lavaggio dei piazzali adibiti allo stoccaggio dei rifiuti o dei mezzi adoperati per il loro trasporto (Cassazione penale, sezione III, 4 luglio 2008, n. 27111); acque derivanti dalle lavorazioni meccaniche (Cassazione penale, sezione III, 5 giugno 2009, n. 23464).

L'innovazione normativa del 2008, con la quale il legislatore ha inteso ritornare a una nozione di "acque reflue industriali" **collegata esclusivamente all'individuazione d el luogo di produzione del reflu**, risulta in parte mitigata sia dal comma 7, art. 101, D.Lgs. n. 152/2006, che indica *ope legis* una serie di assimilazioni di acque chiaramente provenienti da insediamenti produttivi alla disciplina prevista per le acque reflue domestiche, che dal **D.P.R. 19 ottobre 2011, n. 227** [6] (in vigore dal 18 febbraio 2012), il quale detta nuovi criteri di assimilazione per le acque reflue industriali provenienti dalle microimprese, piccole imprese e medie imprese (definite PMI dall'art. 2, decreto del Ministero delle attività produttive 18 aprile 2005) che presentano determinate caratteristiche qualitative e quantitative o fanno parte di determinate categorie di attività.

Sarà poi necessario accertare (tramite analisi di laboratorio) la natura pericolosa o meno dello scarico.

Nell'individuare gli scarichi di sostanze pericolose, l'art. 108, comma 1, D.Lgs. n. 152/ 2006, fa riferimento "agli stabilimenti nei quali si svolgono attività che comportano la produzione, la trasformazione o l'utilizzazione delle sostanze di cui alle tabelle 3/A e 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, e nei cui scarichi sia accertata la presenza di tali sostanze in quantità o concentrazioni superiori ai limiti di rilevabilità consentiti dalle metodiche di rilevamento in essere alla data di entrata in vigore della parte terza del presente decreto, o, successivamente, superiori ai limiti di rilevabilità consentiti dagli aggiornamenti a tali metodiche messi a punto ai sensi del punto 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto".

Gli scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose devono essere preventivamente autorizzati dall'autorità amministrativa competente e, pertanto, vi sarà la necessità di verificare, al momento dell'attività di *risk assessment*:

- la vigenza dell'atto amministrativo e le procedure esistenti per garantire i suoi corretti rinnovi ricordando che per gli scarichi **contenenti sostanze pericolose** "il rinnovo deve essere concesso in modo espresso entro e non oltre 6 mesi dalla data di scadenza; trascorso inutilmente tale termine lo scarico dovrà cessare immediatamente" (art. 124, comma 8, capoverso, D.Lgs. n. 152/2006);

- la giurisprudenza ha precisato però che "non è sufficiente la mera presentazione della richiesta di rinnovo per ritenere che l'autorizzazione debba essere necessariamente rilasciata " (si veda Cassazione penale, sezione III, 25 novembre 2009, n. 45293);

- inoltre, "per costante insegnamento giurisprudenziale la presentazione di una domanda di autorizzazione allo scarico non conforme alle prescrizioni di legge equivale alla mancata presentazione della domanda stessa, perché l'Autorità amministrativa non viene resa edotta in ordine alle dimensioni e caratteristiche dei reflui e non posta in grado di valutare se sussistono i presupposti per il rilascio della stessa, che deve essere espressa e specifica", (si veda Cassazione penale, sezione III, 18 dicembre 2006, n. 41285);

- infine, *"l'insediamento di una nuova attività produttiva nel medesimo capannone facente capo a diversa persona giuridica priva di ogni collegamento con quella precedentemente insediata, seppure avente non dissimile oggetto sociale impone l'acquisizione di autonoma autorizzazione allo scarico da emettersi a seguito di una nuova valutazione dell'attività produttiva e delle caratteristiche dello scarico... non appare indifferente per il legislatore l'identità del soggetto destinatario della autorizzazione allo scarico in quanto l'art. 124, comma 2, prevede che possa essere rilasciata unicamente al titolare dell'attività da cui origina lo scarico", (si veda Cassazione penale, sezione III, 25 gennaio 2007, n. 2877).*

L'art. 137, comma 5, D.Lgs. n. 152/2006

Con la disposizione **scarico di acque industriali eccedente i limiti tabellari**, il legislatore ha previsto una esplicita sanzione penale per colui che, anche in presenza di una valida autorizzazione allo scarico, superi i valori limite stabiliti dalla legge, dalle Regioni, dalle Province autonome e dalle Autorità d'ambito.

Trattasi di un reato di **pericolo presunto**, dal momento che è stato il legislatore a stabilire i limiti e le condizioni idonee a ritenere violato il bene ambientale tutelato dalla fattispecie.

Il secondo periodo del comma 5 costituisce una circostanza aggravante (rispetto alla prima parte dello stesso comma) con l'introduzione dell'elemento specializzante rappresentato dalla tipologia degli *standards* violati (sostanze contenute nella tabella 3/A dell'Allegato 5).

L'individuazione delle sostanze e dei limiti tabellari, il cui superamento integra la fattispecie in esame, è stata probabilmente una delle problematiche maggiormente dibattute in sede applicativa.

Recentemente, a seguito della modifica introdotta dalla legge 25 gennaio 2010, n. 36, *"la violazione dei limiti tabellari rileva penalmente soltanto se il superamento riguarda i valori limite relativi alle 18 specifiche sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5"*.

Per questo reato, contrariamente a quanto avviene per gli illeciti in materia antinfortunistica, dove la legislazione speciale indica quasi sempre le misure idonee a "governare" i rischi al fine di eliminarli e/o ridurli, le cautele funzionali non sono contenute nei testi legislativi di riferimento.

Quindi, nell'ottica di rilevare e valutare il grado di efficacia dei sistemi operativi e di controllo già in essere presso l'ente, dobbiamo ricordare come la Suprema Corte abbia sempre ribadito il dovere generale del titolare dell'autorizzazione di adottare tutto ciò che può ritenersi idoneo al rispetto del regime tabellare.

L'utilizzo di un sistema di depurazione non è imposto come un obbligo giuridico ma la sua installazione è, per così dire, una scelta obbligata a livello tecnico per l'azienda che non ha altra scelta legale e operativa per raggiungere l'obiettivo voluto dalla norma e cioè il rispetto dei limiti indicati nella tabella 5), Allegato 5, D.Lgs. n. 152/2006, (ricordiamo, a esempio, che altre soluzioni tecniche come quella di diluire i reflui prima del riversamento nel corpo ricettore, sono vietate dalla legge e, quindi, illecite)[7]. Non è sufficiente che venga semplicemente installato un depuratore in quanto *"in ordine al reato di scarico oltre i limiti tabellari, la circostanza che il depuratore sia stato regolarmente autorizzato e collaudato non esclude l'eventuale responsabilità penale per colpa nel momento della gestione, ove manchi la continuità del controllo e manchi un monitoraggio adeguato. L'imprenditore, infatti, deve comunque predisporre tutti i presidi tecnici, compresi quelli che prevedono la possibilità di guasti di appositi apparati, onde farvi fronte in modo strutturale attraverso l'arresto automatico della produzione in caso di evento indesiderato"*, si veda Cassazione penale, sezione III, 23 febbraio 2000, n. 2108.

Queste indicazioni sono certamente utili, nella fase di *risk assessment*, al fine di rilevare e valutare il grado di efficacia dei sistemi operativi e di controllo già in essere allo scopo di reperire i punti di criticità rispetto alla prevenzione del rischio reato.

Come utili sono quei principi giurisprudenziali che onerano il titolare dello scarico a **uno sforzo di diligenza diretto a prevedere e fronteggiare anche situazioni anomale**.

In questa ottica la Suprema Corte ha escluso la sussistenza del "*caso fortuito e della forza maggiore*" (circostanza esimente ai sensi dell'art. 45 del codice penale), nelle seguenti ipotesi:

- quando il superamento dei limiti tabellari sia dovuto alle conseguenze dell'inclemenza dei fattori atmosferici (Cassazione penale, sezione III, 8 aprile 1999, n. 1877);
- nel caso di guasti meccanici se il guasto dell'impianto non è stato impedito sul piano tecnologico, con adeguati controlli tecnici e non sono stati predisposti strumenti tecnici supplementari adeguati e idonee a evitare il superamento dei limiti (Cassazione penale, sezione III, 9 aprile 1999, n. 4522);
- nel caso di rottura di una tubazione dovuta a una mancanza di sistematica manutenzione (Cassazione penale, sezione III, 7 ottobre 1999, n. 11404);
- nel caso di difficoltà economiche dell'impresa (Cassazione penale, sezione III, 9 aprile 1999, n. 4522).

Il piano dei controlli analitici **preventivi** che l'ente dovrà porre in essere al fine di verificare il rispetto dei limiti tabellari[8], terrà conto, anche, dell'interpretazione giurisprudenziale del disposto contenuto nel punto 1.2.2. dell'Allegato 5, D.Lgs. n. 152/2006, secondo il quale "*le determinazioni analitiche ai fini del controllo di conformità degli scarichi di acque reflue industriali sono di norma riferite a un campione medio prelevato nell'arco di tre ore.*

L'autorità preposta al controllo può, con motivazione espressa nel verbale di campionamento, effettuare il campionamento su tempi diversi al fine di ottenere il campione più adatto a rappresentare lo scarico quando lo giustifichino particolari esigenze quali quelle derivanti dalle prescrizioni contenute nell'autorizzazione allo scarico, dalle caratteristiche del ciclo tecnologico, dal tipo di scarico (in relazione alle caratteristiche di continuità dello stesso), dal tipo di accertamento (accertamento di routine, accertamento di emergenza ecc...):

- "*le disposizioni vigenti, nell'indicare le modalità di campionamento, non stabiliscono alcun criterio legale di valutazione della prova, limitandosi a specificare che la metodica normale è quella del campionamento medio ma non escludendo che l'organo di controllo possa procedere con modalità diverse di campionamento, anche istantaneo, in situazioni particolari*", si veda Cassazione penale, sezione III, 21 aprile 2011, n. 16054;
- la norma sul metodo di campionamento ha "*carattere procedimentale non sostanziale: indica il criterio tecnico ordinario per il prelevamento, ma non esclude che il giudice possa motivatamente valutare la rappresentatività di un campione che, per qualsiasi causa, non è stato potuto prelevare secondo il criterio ordinario*", si veda Cassazione penale, sezione III, 11 maggio 2009, n. 1988; Cassazione penale, sezione III, 22 maggio 2007, n. 19715; Cassazione penale, sezione III, 11 settembre 2006, n. 29884;
- "*nessuna nullità può ravvisarsi per non essere stato osservato il campionamento medio dovendosi piuttosto verificare se il metodo in concreto adottato e consistito in un prelevamento di reflui protrattosi per un tempo inferiore abbia prodotto risultati fallaci o comunque inattendibili*", si veda Cassazione penale, sezione III, 18 dicembre 2007, n. 46858.

Considerazioni conclusive

Dalle considerazioni fin qui svolte emerge come la mappatura delle aree a rischio reato sia una fase particolarmente delicata del processo tecnico-operativo perché si tratta non solo di individuare le varie classi di formazioni rischiose ma anche di effettuare un confronto in termini quantomeno qualitativi (a esempio: rischio alto, medio, basso) tra il livello del rischio riscontrato al momento del *risk assessment* e quello del rischio residuo stimato al netto dei controlli[9].

Solamente una dettagliata valutazione del "rischio reato" potrà poi consentire l'individuazione e la predisposizione dei protocolli cautelari e cioè di quelle specifiche misure idonee a ridurre, continuativamente e ragionevolmente, il "rischio reato".

Per l'esecuzione di una corretta mappatura delle aree a rischio reato *ex art. 25undecies*, D.Lgs. n. 231/2001, è quindi assolutamente necessaria una sinergica collaborazione tra tecnici ed esperti in diritto penale dell'ambiente al fine di predisporre *checklist* di rischi, interviste e controlli perfettamente aderenti alla configurazione di questa particolare tipologia di reati presupposto della responsabilità dell'ente.

Tabella 1

I reati presupposto in materia di inquinamento delle acque			
Articolo (D.Lgs. n. 152/2006)	Fattispecie	Sanzione per la persona fisica	Sanzione per l'ente
Art. 137, comma 2	Scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose (tabelle 5e 3/A, Allegato 5, parte III) senza autorizzazione o con autorizzazione sospesa o revocata	Arresto	Sanzione pecuniaria + sanzione interdittiva non superiore a 6 mesi
Art. 137, comma 3	Scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose (tabelle 5 e 3/A, Allegato 5, parte III) in violazione delle prescrizioni autorizzative o comunque impartite dall'Autorità competente	Arresto	Sanzione pecuniaria
Art. 137, comma 5, primo periodo	Scarico di acque reflue industriali con superamento dei limiti di scarico fissati dalle tabelle 3 e 4, Allegato 5, parte III, in relazione alle sostanze pericolose di tabella 5, Allegato 5, parte III, ovvero dei limiti più restrittivi fissati dall'Autorità competente	Arresto ammenda	e Sanzione pecuniaria
Art. 137, comma 5, secondo periodo	Scarico di acque reflue industriali con superamento dei limiti di scarico fissati in relazione alle sostanze pericolose di tabella 3/A, Allegato 5, parte III	Arresto ammenda	e Sanzione pecuniaria + sanzione interdittiva non superiore a 6 mesi
Art. 137, comma 11	Violazione del divieto di scarico su suolo, sottosuolo e acque sotterranee	Arresto	Sanzione pecuniaria + sanzione interdittiva non superiore a 6 mesi
Art. 137, comma 13	Scarico in mare da parte di navi o aeromobili di sostanze o materiali vietati	Arresto	Sanzione pecuniaria

- [1] *Vedi anche l'opinione di chi sostiene, in modo condivisibile, che "prima di avviare la cosiddetta mappatura delle aree a rischio è indispensabile trasferire alle persone ai vari livelli gerarchici il senso del controllo, non quale momento repressivo o burocratico ma quale opportunità per qualificare ulteriormente l'organizzazione stessa: il momento culturale assume un'importanza basilare e determinante", A.R.CARNA', I modelli organizzativi nella prospettiva economica aziendale, in Resp.amm.soc., 3/2007, pag. 194*
- [2] *Si veda, C. Piergallini, "Paradigma dell'autocontrollo penale (dalla funzione alla struttura del 'modello organizzativo (ex D.Lgs. n. 231/2001)", relazione tenuta all'incontro di studio CSM sul tema: "Le tipologie di colpa penale tra teoria e prassi", Roma, 28/30 marzo 2011, in www.csm.it.*
- [3] *I dati pubblicati consentono di affermare come, almeno nelle società dotate di un significativo grado di complessità organizzativa, gli enti abbiano perfettamente compreso la necessità di coinvolgere, nel percorso "guidato" per la realizzazione del sistema di gestione del rischio, diverse professionalità con l'utilizzo anche del coinvolgimento di consulenti esterni che ha consentito di introdurre conoscenze ed esperienze nuove necessarie per sviluppare una sensibilità e una cultura aziendali adeguate alle nuove tendenze legislative in tema di responsabilità d'impresa e di controlli societari, si veda "Indagine sull'attuazione del decreto legislativo 231/2001", Assonime, maggio 2008, pag. 14, in www.assonime.it.*
- [4] *In relazione ai reati presupposto in tema di rifiuti si segnala l'articolo di M. Chilosi, Rifiuti e D.Lgs. n. 231/2001: la gestione del "Modello", in Ambiente & Sicurezza, n. 22 del 6/12/2011, pag. 68 e ss.*
- [5] *Per un approfondimento sulle diverse modalità di approccio all'attività di "mappatura" delle aree a rischio reato si veda M. Pansarella, I limiti del CRSA nella mappatura dei reati, in Resp.amm.soc., 4/2006, pagg. 153 e ss.*
- [6] *In Gazzetta Ufficiale del 3 febbraio 2012, n. 28*
- [7] *Si veda, in questo senso, l'art. 101, comma 5, D.Lgs. n. 12/2006: "i valori limite di emissione non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo. Non è comunque consentito diluire con acque di raffreddamento, di lavaggio o prelevate esclusivamente allo scopo gli scarichi parziali di cui al comma 4, prima del trattamento degli stessi per adeguarli ai limiti previsti dalla parte terza del presente decreto".*
- [8] *Per l'individuazione corretta del punto di misurazione dello scarico si veda l'art. 101, comma 3, per gli scarichi di reflui industriali ("immediatamente a monte della immissione nel recapito") e l'art.108, comma 5, per gli scarichi che contengono sostanze pericolose ("secondo quanto previsto dall'AIA e nel caso di attività non rientranti in quest'ultimo campo di applicazione, subito dopo l'uscita dallo stabilimento o dall'impianto di trattamento che serve lo stabilimento medesimo"). "Non assume nessuna rilevanza la circostanza che lo scarico sia inattivo al momento del campionamento quando l'acqua proveniente dal pozzetto non può essere che quella scaricata dall'impianto", si veda Cassazione penale, sezione III, 22 maggio 2007, n. 19715.*
- [9] *Si veda V. Gennaro, C. Grilli, N. Piras, "Metodologie di valutazione del rischio reato a confronto: profili giuridici ed economico-aziendali ", un Resp.amm.soc., 2/2010, pag. 221.*

Rifiuti e bonifiche

**Pericolosità per l'ambiente: l'attribuzione ai rifiuti**

La recente riformulazione della caratteristica di pericolo "H14 ecotossico", a opera della legge n. 28/2012, richiede, prima di tutto, un'analisi lucida di quanto l'accordo ADR e il regolamento (CE) 1272/2006 (cosiddetto "CLP") prescrivano in materia di criteri di pericolosità per l'ambiente, per poi analizzare, nel merito, l'estensione al settore dei rifiuti. Non mancano gli elementi che potranno determinare un'applicazione non uniforme e quindi creare motivi di incertezza.

Tiziano Bonato, Francesco Loro, Davide De Dominicis, Loris Tomiato, Il Sole 24 ORE - Ambiente & Sicurezza, 29.05.2012, n. 10

La recente conversione in legge 24 marzo 2012, n. 28, del D.L. 2/2012 [1], ha modificato il punto 5 dell'Allegato D alla Parte IV del D.Lgs. n. 152/2006; in particolare, per la valutazione della caratteristica di pericolo "H14 ecotossico" [2] è stata introdotta la seguente formulazione: "5. Se un rifiuto è identificato come pericoloso mediante riferimento specifico o generico a sostanze pericolose, esso è classificato come pericoloso solo se le sostanze raggiungono determinate concentrazioni (ad esempio, percentuale in peso), tali da conferire al rifiuto in questione una o più delle proprietà di cui all'allegato I. Per le caratteristiche da H3 a H8, H10 e H11, di cui all'allegato I, si applica quanto previsto al punto 3.4 del presente allegato. Per le caratteristiche H1, H2, H9, H12, H13 e H14, di cui all'allegato I, la decisione 2000/532/CE non prevede al momento alcuna specifica. Nelle more dell'adozione, da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di uno specifico decreto che stabilisca la procedura tecnica per l'attribuzione della caratteristica H14, sentito il parere dell'ISPRA, tale caratteristica viene attribuita ai rifiuti secondo le modalità dell'accordo ADR per la classe 9 - M6 e M7".

Diviene, quindi, di fondamentale importanza conoscere e comprendere cosa preveda l'accordo ADR.

L'accordo ADR

"L'Accordo ADR sul trasporto di merci pericolose è un accordo internazionale tra paesi dell'ONU (Organizzazione delle Nazioni Unite) la cui finalità è quella di armonizzare le norme di sicurezza attinenti i trasporti internazionali di merci su strada, nonché di garantire per tali trasporti un livello accettabile di sicurezza" [3].

A oggi, i paesi che hanno sottoscritto questo accordo sono 45. La prima stesura dell'ADR risale al 1957 e la sua entrata in vigore al 1968. Pur non essendo nato come una direttiva o regolamento dell'UE, al fine di uniformare le norme inerenti il trasporto di merci pericolose, già con la direttiva 1994/55/CE, e attualmente con la direttiva 2008/68/CE, l'Unione europea dispone che in tutti gli stati membri il trasporto di merci pericolose su strada, per ferrovia e per vie interne navigabili debba essere effettuato in ottemperanza rispettivamente all'ADR, RID e ADN.

L'ADR nasce pertanto con lo scopo di normare il trasporto di merci pericolose, e si occupa solo in maniera residuale dei rifiuti.

Tabella 1

- Classi ADR	
Classe 1	Materie e oggetti esplosivi
Classe 2	Gas
Classe 3	Liquidi infiammabili
Classe 4.1	Solidi infiammabili, materie autoreattive ed esplosivi solidi desensibilizzanti
Classe 4.2	Materie soggette ad accensione spontanea
Classe 4.3	Materie che a contatto con l'acqua sviluppano gas infiammabili
Classe 5.1	Materie comburenti
Classe 5.2	Perossidi organici
Classe 6.1	Materie tossiche
Classe 6.2	Materie infettanti
Classe 7	Materiali radioattivi
Classe 8	Materie corrosive
Classe 9	Materie e oggetti pericolosi diversi

La sua struttura generale:

L'accordo ADR si compone di due allegati tecnici:

- Allegato A: "*Identificazione delle merci pericolose, delle prescrizioni di imballaggio e della loro etichettatura*".
- Allegato B: "*Costruzione, equipaggiamento e uso dei veicoli stradali destinati al trasporto delle merci pericolose*".

L'ADR nella parte 2 dell'allegato A ("Classificazione") individua i criteri e i metodi per l'individuazione, classificazione, imballaggio ed etichettatura delle diverse merci e articoli in funzione delle loro caratteristiche di pericolo finalizzate al trasporto dividendo tutte le merci pericolose in 13 classi principali, riportate in *tabella 1*.

Come si può notare la classificazione delle materie e oggetti proposta dall'ADR è profondamente diversa da quella delle sostanze e dei preparati pericolosi individuata dal regolamento (CE) 1272/2006, il cosiddetto "CLP".

A tal proposito basti ricordare come il regolamento CLP preveda ben 28 classi di pericolo a fronte delle 13 indicate dall'ADR e sopra riportate. Proprio a causa di ciò, la stessa sostanza, ad esempio amianto crisotilo (CAS 12001-29-5) è per il CLP in classe 3.6 "Cancerogenicità, categorie di pericolo 1A e 1B" mentre ai fini del trasporto, per l'ADR è in classe 9 "Materie e oggetti pericolosi diversi".

Questa profonda differenza trova giustificazione nelle diverse finalità dei due strumenti:

- l'accordo ADR tiene conto delle specificità del trasporto in termini di tempi (in genere la più breve durata possibile), della competenza degli operatori e dei possibili rischi connessi al solo trasporto (in modo particolare il rischio di incidente);
- il regolamento CLP, invece si propone di classificare le sostanze e i preparati pericolosi in funzione della loro immissione al commercio.

Lo sforzo di armonizzazione dei criteri di classificazione è un'esigenza non solo europea, ma di livello mondiale; l'abrogazione delle direttive 99/45/CE e 67/548/CEE, con l'entrata in vigore del regolamento CLP vanno proprio in tale direzione, in quanto il CLP è proprio la trasposizione europea del GHS (*Global Harmonized System*), il sistema di classificazione ed etichettatura internazionale definito dall'ONU. L'ADR ricomprende le sostanze ecotossiche nella classe 9, e proprio lì (capitolo 2.2.9) dà le definizioni e le modalità operative utili per la classificazione di tali sostanze. La nuova normativa ambientale pertanto si rifà a quanto indicato in tali paragrafi.

Tabella 2

- Limite di pericolosità per le miscele "Categoria Acuta 1"	
Somma delle concentrazioni (in %) dei componenti classificati in	Miscela classificata
Acuta 1 x M > = 25%	Acuta 1

Tabella 3

- Riferimenti per le miscele "Categoria Cronico 1"/"Categoria Cronico 2"	
Somma delle concentrazioni (in %) dei componenti classificati in	Miscela classificata
Cronica 1 x M	Cronica 1
(M x 10 x Cronica 1) + Cronica 2	Cronica 2

La pericolosità per l'ambiente secondo l'ADR

Come anticipato, le merci pericolose trasportate secondo quanto previsto dall'accordo ADR devono essere valutate sulla base dei criteri previsti dalla classe 9 ai punti M6 e M7. L'accordo individua le definizioni per sostanza e per "ambiente acquatico", riconosce inoltre che le procedure individuate si applicano a tutte le sostanze e le miscele, ma per alcune sostanze (metalli e composti organici poco solubili) segnala come sia necessario fare riferimento alle disposizioni previste all'Allegato 10 del GHS (*Guidance on transformation/dissolution of metals and metal compounds*).

Poiché l'accordo ADR si applica alle merci e ai beni oggetti di trasporto, si presuppone, in prima istanza, che la composizione di questi sia nota e pertanto si richiede ai fini della classificazione la conoscenza di alcuni dati:

- tossicità acuta;
- tossicità cronica per l'ambiente acquatico;
- bioaccumulazione potenziale o effettiva;
- degradazione biotica dei composti organici.

Inoltre viene stabilito, analogamente al CLP, che la preferenza deve essere data agli esiti dei test sperimentali armonizzati secondo le linee guida OCSE, ossia gli stessi metodi individuati anche nel regolamento (CE) n. 440/2008, e successive modifiche e integrazioni.

La classificazione delle sostanze pure (ma anche delle miscele) individua due livelli (si veda la tabella 2.2.9.1.10.3.1):

1. pericolo acuto (di breve durata) per l'ambiente acquatico;
2. pericolo di lunga durata per l'ambiente acquatico:
 - 2.1 Categoria: Cronico 1;
 - 2.2 Categoria: Cronico 2.

La pericolosità di lunga durata si divide a sua volta in:

- sostanze non rapidamente degradabili con dati adeguati sulla tossicità acuta;
- sostanze rapidamente degradabili con dati adeguati sulla tossicità acuta;
- sostanze per le quali non esistono dati sulla tossicità cronica.

Molto importanti, ai fini della corretta comprensione dello schema, sono le note alla tabella, in modo particolare le indicazioni riferite all'uso dei fattori moltiplicativi M (nota 2) e il fatto che qualora non esistano dati utili sulla degradabilità si debba considerare la sostanza come non rapidamente degradabile.

Per le miscele si applicano le stesse categorie di classificazione individuate per le sostanze, che sono ritenute rilevanti ai fini della miscela se presenti in concentrazione uguale o superiore allo 0.1% w/w per i composti aventi tossicità acuta e/o "Cronica 1", mentre, per le sostanze con la classificazione "Cronica 2", questo limite viene fissato a 1% w/w. Viene, inoltre, indicato che eventuali sostanze note, presenti in concentrazioni anche inferiori allo 0.1%, se caratterizzate da tossicità molto elevate, devono essere tenute in considerazione.

Come per le sostanze il processo di classificazione utilizza un approccio graduale che dipende dal tipo di informazioni disponibili e che comprende:

- una classificazione basata sui dati sperimentali;
- una classificazione basata sui principi ponte;
- il metodo delle sommatorie dei componenti classificati.

La classificazione basata su dati sperimentali utilizza gli stessi metodi individuati per le sostanze, mentre il metodo dei principi ponte individua una serie di casistiche (diluizione, lotti di produzione, concentrazione di miscela classificate nelle categorie più tossiche, interpolazione all'interno di una stessa categoria, miscele simili) per le quali è possibile attribuire la classificazione sulla base dei dati relativi a miscele simili.

Rimane, infine, un'ultima casistica ossia la classificazione di miscele per le quali sono disponibili dati sulla tossicità per tutti i componenti o solo per alcuni di essi.

L'accordo ADR, analogamente al CLP, individua diverse casistiche in base alla natura dei dati sulla tossicità. Vengono individuate due formule basate sui valori di $C(E)_{L50m}$ per la tossicità acquatica acuta e sul NOEC (acronimo di "no observed effect concentration") per la tossicità acquatica cronica. Qualora la miscela sia stata classificata in modi diversi, deve essere utilizzata la classificazione che dà l'esito più conservativo. Nel caso di miscele contenenti sostanze classificate come pericolose per l'ambiente acquatico "Categoria Acuta 1" queste vengono considerate pericolose qualora la concentrazione sia uguale o superiore al 25% (tenuto conto degli eventuali fattori "M"; si veda la *tabella 2*).

Nel caso di sostanze classificate come pericolose per l'ambiente acquatico "Cat. Cronico 1" o "Cronico 2" si valutano inizialmente le sole componenti "Cronico 1", se la loro concentrazione è superiore al 25% la miscela viene considerata come pericolosa per ambiente acquatico "cat. Cronico 1".

Nel caso non sia classificata come "Cronico 1" devono essere considerate anche le componenti classificate come "Cronico 2". Il contributo all'effetto ecotossico dato dalle sostanze classificate come "Cronico 1" viene armonizzato inserendo un fattore moltiplicativo pari a 10.

Il ruolo dei fattori M

Il fattore M si applica per le sostanze caratterizzate da livelli di tossicità estremamente elevati e che se presenti anche a concentrazioni molto basse possono avere effetti molto forti sull'ambiente. Per questo motivo viene introdotto un fattore moltiplicativo ("M", appunto) che serve ad attribuire loro un peso maggiore nel calcolo della pericolosità; tipicamente, questi valori sono individuati nelle schede di sicurezza delle sostanze pure e del *database* delle sostanze pericolose (www.iss.it/dbsp). Un ulteriore caso previsto dall'accordo ADR è quello relativo alla classificazione di miscele nelle quali per alcuni componenti rilevanti non sia conosciuta la tossicità acuta e /o cronica.

In questi casi, la miscela viene classificata sulla base dei dati di tossicità disponibili per solo una parte della miscela e deve essere indicato che "X % della miscela è composto da un componente (o componenti) la cui tossicità non è nota". Si noti come questa clausola non deroga dalla conoscenza delle diverse componenti della miscela, ma permette una classificazione non definitiva e che potrà (dovrà) cambiare qualora vengano stabiliti i livelli di tossicità per i componenti a oggi non classificati.

Infine, l'accordo ADR prevede che, qualora non sia possibile classificare una materia o una miscela conformemente ai criteri stabiliti dall'accordo stesso, questa deve essere considerata pericolosa per l'ambiente se la stessa materia o miscela viene attribuita, ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008, ad almeno una delle categorie "acquatica acuta 1", "acquatica Cronica 1" o "acquatica Cronica 2" o a una delle frasi di rischio R50, R50/53, R51/53, in conformità alle direttive 67/548/CE o 1999/45/CE.

La valutazione delle caratteristiche di rischio "ecotossico" nei rifiuti

Come più volte ribadito in precedenza, l'accordo ADR nasce per la classificazione delle merci pericolose ai fini del loro trasporto su gomma e, pertanto, l'applicazione di criteri di classificazione pensati per le merci non sono di sempre facile applicazione ai rifiuti.

In prima battuta, i beni e delle merci in genere sono prodotti intenzionalmente e, pertanto, la loro composizione risulta essere nella maggior parte dei casi nota. In questo modo, l'applicazione delle diverse formule di calcolo o dei principi ponte si traduce nella pratica in un lavoro di ricerca bibliografica. Diversamente, nel caso dei rifiuti la composizione dello stesso può essere desumibile dal ciclo di produzione che lo ha generato; tuttavia, sono assai frequenti i casi in cui la composizione del rifiuto è nota solo parzialmente, rendendo di fatto di complessa applicazione le formule previste dal metodo della somma.

Inoltre, la classificazione dei rifiuti e l'attribuzione delle caratteristiche di pericolo si differenzia dalla classificazione delle merci in quanto per la prima non viene richiesta l'attribuzione dei livelli di pericolo (attraverso le diverse definizioni "Acuto 1", "Cronica 1", "Cronica 2"), ma solamente l'individuazione dello stesso (attraverso le H, nel caso H14).

Pertanto un rifiuto, indipendentemente dal fatto che questo sia classificato per l'ADR come "Pericoloso per l'ambiente acquatico Cat. Acuto 1" o "Pericoloso per l'ambiente acquatico Cat. Cronico 2", sarà classificato, ai fini dell'attribuzione delle caratteristiche di pericolo, come H14.

Questa differenza nei modi di classificazione può introdurre delle semplificazioni nella procedura operativa per la classificazione dei rifiuti; infatti, la sola verifica della presenza del grado di pericolo più basso secondo la procedura ADR sarà sufficiente ad attribuire la caratteristica H14 al rifiuto. In pratica, questo si traduce, dal punto di vista dei *test* ecotossicologici previsti, con la verifica della categoria "Pericoloso per l'ambiente acquatico Cat. 2."


L'applicazione dei *test* ecotossicologici rappresenta, tuttavia, solo una delle possibili soluzioni adottabili, anche se, per certo, quella più rappresentativa dei reali pericoli generati dal rifiuto. L'applicazione del "principio ponte" (prevista anche dal regolamento CLP si veda il XXIII *considerando* del regolamento (CE) 1272/2008) [4], in modo particolare nella casistica della produzione per lotti, potrebbe essere estesa anche alla classificazione dei rifiuti, qualora questi esitino da una produzione industriale che nel tempo non muta nel processo produttivo o nelle materie prime utilizzate.

L'applicazione del metodo delle somme diversamente risulta applicabile solamente quando la composizione del rifiuto è nota nella sua interezza e quando, per le diverse sostanze rilevanti, siano disponibili i dati relativi alla tossicità acuta e/o cronica, nonché gli eventuali fattori M.

Un simile approccio è, pertanto, applicabile ai rifiuti speciali prodotti da processi produttivi ben identificati. Anche in questo caso, gli esempi possono essere molteplici; si pensi, ad esempio, al codice CER 080409* "*Adesivi e sigillanti di scarto contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose*". La presenza di sostanze eco tossiche e la loro concentrazione potrà essere verificata sulla base delle informazioni contenute sulla "Scheda di sicurezza" del produttore che riporterà anche la classificazione ai sensi del regolamento "CLP" e delle direttive 67/548/CE e 1999/45/CE.

Schema 1

- Diagramma di flusso basato sullo schema di classificazione per le sostanze pericolose per l'ambiente acquatico



Cosa cambia rispetto al parere ISPRA - ISS n. 40832/2011

Le nuove indicazioni normative portano di fatto a una profondo cambiamento rispetto alla proposta elaborata da ISPRA e ISS. I valori limite oltre i quali una merce (rifiuto) viene classificata come eco tossica per l'accordo ADR sono più elevati rispetto a quanto proposto dai due organi tecnici.

L'eventuale esecuzione dei *test* ecotossicologici avverrà su eluati la cui concentrazione nominale di 10 mg/l, sarà molto inferiore rispetto agli eluati proposti (il *test* proposto corrisponde alla valutazione della caratteristica di pericolo "Ecotossico Cronico 2" prevista dal CLP; si veda la tabella 4.1.0, punto iii) dell'Allegato 1 alla parte 4 del regolamento n. 1272/2008 CLP).

Analogamente, ai fini della classificazione basata sui dati di classificazione, si osserva come non debba essere considerata la presenza della frase di rischio R52 ed R52/53.

Se si prende come riferimento la tabella 1 dell'Allegato 3, parte A, direttiva 1999/45/CE, si osserva come questo si traduca nell'innalzamento del limite dallo 0.25% w/w (2500 ppm) al 2.5%w/w (25.000 ppm).

Vengono, invece, introdotti i fattori M che nella proposta di parere erano stati omessi e che potranno, in alcuni specifici casi, abbassare i valori limite oltre i quali un rifiuto dovrà essere classificato come ecotossico.

Viene, inoltre, chiarito come la classificazione basata su dati ottenuti da metodi di prova armonizzati debba essere considerata superiore a quella basata sui principi ponte o sul metodo della somma (si veda ADR 2.2.9.1.10.4.2) come anche stabilito prima dalla direttiva 1999/45/CEE e confermato anche dal regolamento (CE) 1272/2008.

Rifiuti contenenti idrocarburi

Ovviamente l'introduzione di questo nuovo criterio di classificazione dei rifiuti secondo le modalità ADR ha rilevanza anche per quanto concerne la classificazione come eco tossici per i rifiuti contenenti idrocarburi.

Ricordiamo che l'ISS, con il parere n. 0035653/2010, aveva fornito un utile strumento in questo senso, che va ora rivisto alla luce delle importanti novità precedentemente esposte.

Anche nel caso degli idrocarburi, la modifica sostanziale è quella relativa alle concentrazioni limite che, di fatto, vengono aumentate di 10 volte rispetto a quelle riportate nelle relative tabelle del parere di cui sopra.

Per chiarezza si riportano le tabelle 1 e 4 del parere ISS e n. 0035653/2010, che vengono modificate dall'applicazione dei criteri ADR per la caratteristica H14.

Tabella 4

- Tabella 1, Allegato 3, parte A, direttiva 1999/45/CE (con eliminazione dei preparati classificati R52/53)			
Classificazione sostanza	Classificazione finale del rifiuto come ecotossico H14		
	N, R50-53	N, R51-53	R52-53
N, R50-53	$C_n \geq 25\%$	$2,5\% \leq C_n < 25\%$	$0,25\% \leq C_n < 2,5\%$
N, R51-53		$C_n \geq 25\%$	$2,5\% \leq C_n < 25\%$
R52-53			$C_n \geq 25\%$

Tabella 5

- Tabella 1, parere ISS n. 0035653/2010			
Classificazione del componente	Classificazione finale del rifiuto come H14		
	R50/53	R51/53	R52/53
R50/53	$C \geq 25\% \text{ p/p}$	$2,5 \leq C < 25\% \text{ p/p}$	$0,25 \leq C < 2,5\% \text{ p/p}$
R51/53		$C \geq 25\% \text{ p/p}$	$2,5 \leq C < 25\% \text{ p/p}$
R52/53			$C \geq 25\% \text{ p/p}$

Rifiuti contenenti metalli e/o loro composti

Nel caso in cui i rifiuti contengano metalli e/o loro composti, nel caso non poco frequente in una forma non nota e le tecniche analitiche non ne consenta la speciazione, si può procedere, come nel caso generale, secondo o l'approccio dei *biotest* (primo nella gerarchia) o secondo il metodo della sommatoria.

Il metodo della sommatoria prevede che si conosca o si determini la composizione del rifiuto e, quindi, si trasformi la concentrazione del metallo in quella del composto che ragionevolmente (in base per esempio al ciclo produttivo) può essere presente con fattore stechiometrico più alto (per correttezza è bene ribadire che in taluni casi, così come previsto dalla tabella 3.2 del CLP, la trasformazione non deve essere eseguita). Ovviamente, questo approccio può portare a sovrastimare il pericolo, in quanto la reale pericolosità per l'ambiente è data da quelle specie che sono solubili e/o biodisponibili.

Proprio per questo motivo, l'ADR 2001, al capitolo 2.2.9.1.10.1.3, prevede per i metalli e i relativi composti alcune necessarie disposizioni particolari, rimandando all'allegato 10 del GHS: "*guida sulla trasformazione/dissoluzione dei metalli e composti dei metalli in mezzo acquoso*".

Il *test* prevede di considerare il pericolo effettivo che è dovuto alle sostanze disciolte nella colonna d'acqua; di conseguenza, l'esposizione a questa sorgente è limitata dalla solubilità in acqua e dalla biodisponibilità.

Si tratta, in definitiva, di comparare la concentrazione degli ioni metallici in soluzione, prodotti durante il *test* di trasformazione o dissoluzione in un mezzo *standard* acquoso con appropriati dati di ecotossicità determinati con sali solubili dei metalli (valori acuti e cronici).

Conclusioni

L'applicazione dell'accordo ADR introduce, tuttavia, alcuni elementi che potranno determinare un'applicazione non uniforme e quindi creare motivi di incertezza:

- nell'effettuazione dei saggi ecotossicologici è possibile utilizzare in luogo dei pesci, il batterio *Vibrio fischeri*, in conformità alle indicazioni della direttiva 86/609/CEE e al XLVII *considerando* del regolamento (CE) n. 1907/2006, che prevedono l'astensione dai *test* sugli animali vertebrati in ogni caso possibile. Lo stesso parere ISS/ISPRA del 2011, infatti, per tenere conto della moratoria ha previsto l'utilizzo del *test* con *Vibrio fischeri* secondo il metodo UNI EN ISO 11348-3:2009. Vista l'importanza dei *biotest*, proprio però per evitare disomogeneità di applicazione, sarà comunque opportuno allo scopo una linea guida che dia precise indicazioni in questo senso;

- appare, inoltre, opportuno ricordare come la valutazione della presenza delle caratteristiche di pericolo nei rifiuti debba essere effettuata sui rifiuti pericolosi assoluti e sui rifiuti con codice a specchio. Nei rifiuti non pericolosi si deve ricorrere all'analisi chimica solamente nei casi in cui si sospetti una contaminazione tale da conferire una caratteristica di pericolo al rifiuto stesso (si veda anche parere ISS n. 19858/2011).

A fronte di un complessivo innalzamento dei valori limite rimane, tuttavia, indubbio come solo attraverso l'uso dei *test* ecotossicologici, oppure tramite una profonda conoscenza del ciclo di produzione che ha generato il rifiuto sia possibile attribuire correttamente le caratteristiche di pericolo.

E' sempre più evidente, inoltre, come tra le varie normative non vi sia uniformità nei criteri di classificazione, determinando, a volte, situazioni a dir poco paradossali.

Infatti, l'ADR 2009 comprende disposizioni sulla classificazione con riferimento alla direttiva 67/548/CEE (sostanze) e alla direttiva 1999/45/CE (preparati) in base alle quali se a una sostanza o miscela è assegnato il simbolo "N" associato a una frase di rischio R50,R50/53,R51/53 deve essere classificata pericolosa per il trasporto.

I criteri di classificazione delle sostanze/miscele pericolose in conformità alle vecchie direttive europee e al nuovo regolamento "CLP" n. 1272/2008/CE, sono stati armonizzati con i criteri del GHS, ma permangono alcune differenze derivanti dalla diversa edizione del GHS a cui suddetti criteri fanno riferimento.

Il CLP attualmente in vigore, a cui si richiama l'ADR 2009, è basato sulla seconda edizione rivista del GHS (2007), mentre i criteri di classificazione mutuati dalla XVI edizione delle raccomandazioni ONU sul trasporto, adottati dall'ADR 2011, sono basati sulla III edizione della rivista del GHS (2009). Di conseguenza, i nuovi criteri per le categorie "Cronica 1" e "Cronica 2" di cui all'ADR 2011, non sono ancora stati adottati dal regolamento CLP soggetto a prossimo adeguamento tecnico (attualmente, la data non è ancora nota).

Tabella 6

- Tabella 4, parere ISS n. 0035653/2010			
Classificazione del componente (DBahA, BaA)	Classificazione finale del rifiuto come H14		
	R50/53	R51/53	R52/53
R50/53	$C \geq 0,25\% \text{ p/p}$	$0,02,5\% \leq C < 0,25\% \text{ p/p}$	$0,0025\% \leq C < 0,025\% \text{ p/p}$

[1] "Misure straordinarie e urgenti in materia ambientale" (in Gazzetta Ufficiale del 25 gennaio 2012, n. 20). Si veda l'approfondimento di M. Molinaro a pag. 36 di Ambiente&Sicurezza n. 8/2012.

[2] Si veda l'approfondimento di M. Molinaro a pag. 36 di Ambiente&Sicurezza n. 8/2012.

[3] Fonte: http://www.unece.org/trans/danger/publi/adr/adr_e.html

[4] "Se esistono informazioni sufficienti su miscele analoghe oggetto di prove, compresi i rispettivi componenti, è possibile determinare le proprietà pericolose di una miscela non sottoposta a prove applicando certe regole dette "principi ponte". Tali regole permettono di determinare i pericoli della miscela senza effettuare prove su di essa, ma utilizzando le informazioni esistenti su miscele analoghe oggetto di prove. Se non esistono dati sperimentali per la miscela stessa o se sono inadeguati, i fabbricanti, gli importatori e gli utilizzatori a valle dovrebbero quindi applicare i principi ponte per assicurare un'adeguata comparabilità dei risultati della classificazione di tali miscele".

Impiantistica

**Quadri elettrici BT: garantire la sicurezza con la conformità alla normativa tecnica**

Con il 2012 il periodo di transizione tra la "vecchia" norma quadri di bassa tensione, EN 60439-1 e le nuove norme EN 61439-1 ed EN 61439-2 pubblicate all'inizio del 2010 è arrivato all'incirca a metà.

Le novità introdotte non sono state poche ed è importante per tutti gli operatori coinvolti nel settore sfruttare questo periodo per completare l'adeguamento dei propri prodotti (costruttori) piuttosto che delle proprie specifiche (progettisti di impianti). Sono analizzati criticamente alcuni aspetti particolari quali i ruoli e le responsabilità dei diversi attori coinvolti a vario titolo nella realizzazione del quadro e le interfacce tra queste figure che di fatto principalmente si traducono nella definizione e condivisione delle caratteristiche nominali dei quadri.

Cristina Timò, Angelo Baggini, Il Sole 24 ORE - Ambiente & Sicurezza, 29.05.2012, n. 10

Anche se frequentemente più ruoli sono assunti da uno stesso soggetto, nella realizzazione e messa in servizio di un quadro è possibile individuare più soggetti con responsabilità e ruoli diversi. Le norme della nuova serie aiutano a individuarli più chiaramente di quanto non avvenisse in passato:

- il committente/utilizzatore;
- il progettista dell'impianto;
- i costruttori e i progettisti dei diversi componenti incorporati nel quadro, comprese le sbarre e la carpenteria;
- il progettista del quadro che spesso appartiene all'organizzazione del costruttore (assemblatore) dello stesso;
- l'installatore dell'impianto e del quadro.

Innanzitutto, è opportuno premettere che il progettista dell'impianto, salvo accordi contrattuali diversi, non è di norma il progettista del quadro (che non è un impianto ma un prodotto componente l'impianto) e che la documentazione tecnica da questo prodotta (schema unifilare del quadro ecc.) non sono il progetto del quadro ma la sua specificazione tecnica per l'acquisizione.

I costruttori dei componenti incorporati, oltre alla conformità alla relativa norma (di prodotto), devono indicare le condizioni e i limiti del componente all'interno del quadro al fine di consentirne una corretta incorporazione. Un esempio potrebbero essere i criteri per il declassamento della corrente nominale di un interruttore utilizzato in un quadro la cui temperatura è superiore a quella specificata nella norma di prodotto degli interruttori.

Nel caso specifico delle sbarre e delle carpenterie lo stesso schema risulta in questo momento di più difficile (ma non impossibile) applicazione dal momento che non sono ancora disponibili le norme specifiche di questi componenti, ma può essere fatto riferimento alle sole norme dei quadri.

A meno che non si tratti di un sistema costruttivo prestabilito (sistema completo di montaggio in *kit*), il ruolo del progettista e del costruttore del quadro non può esaurirsi nel mettere insieme singoli componenti, pur a norma, senza preoccuparsi delle mutue influenze. La conformità dei singoli componenti, infatti, non è di per sé condizione sufficiente a garantire il risultato finale dell'insieme ma solo necessaria dal momento che, come anche il buon senso tecnico consiglia, gli stessi devono essere correttamente coordinati per poter funzionare regolarmente insieme.

Al di là delle diverse figure che oltre a queste possono concorrere, in pratica, alla realizzazione di un quadro, ovviamente in ogni specifico caso formalmente è gioco forza che il costruttore del quadro, ovvero quello identificato sulla targa, sia unico.

Talvolta questo ruolo è assunto forzatamente dall'installatore dell'impianto che materialmente deve assemblare il quadro, più spesso dal cosiddetto quadrista.

Per identificare chiaramente i vari ruoli, nel caso dei sistemi di quadri prestabiliti che consentono di costruire un quadro a partire da un catalogo di componenti sciolti componibili in numerose varianti, la norma EN 61439-1 ha introdotto la figura del costruttore "originale", ovvero quello che ha realizzato e verificato il progetto originale di uno specifico quadro.

In ogni caso, il responsabile del quadro elettrico è il suo costruttore. Se l'installatore ha realizzato il quadro assume il ruolo di costruttore e la responsabilità di dichiararlo conforme alla norma.

Ultimi, ma non per importanza, sono i ruoli e le responsabilità del committente che, senza dover entrare nel dettaglio tecnico, deve essere in grado di definire e di comunicare le proprie esigenze e le funzionalità richieste (si veda la *tabella 1*).

Tabella 1

ARGOMENTI S OGGETTI A D ACCORDO T RA I L C OSTRUTTORE DE L Q UADRO E L'UTILIZZATORE				
Caratteristiche	Riferimenti ad articoli o paragrafi	Disposizioni di base^(b)	Opzioni riportate nella norma	Prescrizioni dell'utilizzatore^(a)
Sistema elettrico				
Sistema di messa a terra	5.6, 8.4.3.1, 8.4.3.2.3, 8.6.2, 10.5, 11.4	Standard del costruttore scelte per rispondere alle esigenze locali	TT/TN-C/TNC-S/IT/TN-S	
Tensione nominale (V)	3.8.9.1, 5.2.1, 8.5.3	Secondo le condizioni di installazione locali	Max 1.000 V c.a. o 1.500 V c.c.	
Sovratensione transitorie	5.2.4, 8.5.3, 9.1, Allegato G	Determinata dal sistema elettrico	Categorie di sovratensione I/II/III/IV	
Sovratensioni temporanee	9.01	Tensione nominale di rete + 1.200 V	Nessuna	
Frequenza nominale f_n (Hz)	3.8.12, 5.5, 8.5.3, 10.10.2.3, 10.11.5.4	Secondo le condizioni di installazione locali	c.c./50 Hz/60 Hz	
Prescrizioni addizionali per prove sul posto: cablaggio, prestazioni di condizioni operative e funzione	11.10	Standard del costruttore, secondo l'applicazione	Nessuna	

Capacità di tenuta al cortocircuito				
Corrente di cortocircuito presunta ai terminali di alimentazione I_{cp} (kA)	3.8.7	Determinata dal sistema elettrico	Nessuna	
Corrente di cortocircuito presunta nel neutro	10.11.5.3.5	Max. 60% dei valori delle fasi	Nessuna	
Corrente di cortocircuito presunta nel circuito di protezione	10.11.5.6	Max. 60% dei valori delle fasi	Nessuna	
Requisiti di un SCPD nell'unità funzionale di entrata	9.3.2	Secondo le condizioni di installazione locali	SI / NO	
Coordinamento dei dispositivi di protezione contro il cortocircuito, compresi i dettagli del dispositivo esterno di protezione contro il cortocircuito	9.3.4	Secondo le condizioni di installazione locali	Nessuna	
Dati associati ai carichi che potrebbero contribuire alla corrente di cortocircuito	9.3.2	Nessun carico suscettibile di portare un contributo significativo consentito	Nessuna	

Protezione delle persone contro la scossa elettrica, in accordo con la IEC 60364-4-41

Tipo di protezione contro la scossa elettrica - Protezione principale (protezione contro i contatti diretti)	8.4.2	Protezione principale	Secondo le regole di installazione locali	
Tipo di protezione contro la scossa elettrica - Protezione in caso di guasto (protezione contro i contatti indiretti)	8.4.3	Secondo le condizioni di installazione locali	Disconnessione automatica dell'alimentazione/Separazione elettrica/Isolamento completo	

Condizioni di installazione

Tipo di ambiente	3.5, 8.1.4, 8.2	Standard del costruttore, secondo l'applicazione	Interno/ Esterno	
Protezione contro l'ingresso di corpi solidi e l'ingresso di acqua	8.2.2, 8.2.3	Interno (chiuso): IP 2X Esterno (min.): IP 23	IP 00, 2X, 3X, 4X, 5X, 6X	
Protezione dopo la rimozione della parte estraibile	8.2.101	Standard del costruttore	Come per la posizione di servizio/Protezione ridotta allo standard del costruttore	
Impatto meccanico esterno (IK) NOTA La IEC 61439-1 non richiama specifici gradi IK	8.2.1, 10.2.6	Nessuna	Nessuna	
Resistenza alle radiazioni UV (si applica solo a quadri per esterno, se non diversamente specificato)	10.2.4	Interno: non applicabile Esterno: Clima temperato	Nessuna	

Resistenza alla corrosione	10.2.2	Normali disposizioni interno/ esterno	Nessuna	
Temperatura dell'aria ambiente - Limite inferiore	7.1.1	interno: -5 °C esterno: -25 °C	Nessuna	
Temperatura dell'aria ambiente - Limite superiore	7.1.1	40° C	Nessuna	
Temperatura dell'aria ambiente - Massimo valore medio giornaliero	7.1.1, 9.2	35° C	Nessuna	
Massima umidità relativa	7.1.2	Interno: 50% con 40 °C Esterno: 100% con 25 °C	Nessuna	
Grado di inquinamento (dell'ambiente di installazione)	7.1.3	industriale: 3	1, 2, 3,4	
Altitudine	7.1.4	≤2.000 m	Nessuna	
Ambiente EMC (A o B)	9.4, 10.12, Allegato J	A/B	A/B	
Condizioni speciali di servizio (ad esempio vibrazioni, condensa eccessiva, inquinamento gravoso, ambiente corrosivo, campi elettrici o magnetici intensi, funghi, piccoli animali, pericoli d'esplosione, vibrazioni e scosse intense, terremoti)	7.2, 8.5.4, 9.3.3, tabella 7	Nessuna condizione speciale di servizio	Nessuna	

Metodi di installazione				
Tipo	3.3, 5.6	Standard del costruttore	Varie, es. montato a pavimento/montato a parete	
Fisso/ Trasportabile	3.5	Fisso	Fisso/trasportabile	
Dimensioni massime esterne e peso	5.6,6.2.1	Standard del costruttore, secondo l'applicazione	Nessuna	
Tipo(i) di conduttore esterno	8.8	Standard del costruttore	Cavo/ Sbarra/Sistema sbarre	
Direzione(i) dei conduttori esterni	8.8	Standard del costruttore	Nessuna	
Materiale dei conduttori esterni	8.8	Rame	Rame/ alluminio	
Conduttori di fase esterni, sezioni e terminazioni	8.8	Come definito dalla norma	Nessuna	
Sezioni dei conduttori esterni PE, N, PEN e terminazioni	8.8	Come definito dalla norma	Nessuna	
Prescrizioni speciali per l'identificazione dei terminali	8.8	Standard del costruttore	Nessuna	
Immagazzinamento e movimentazione				
Dimensioni massime e peso delle unità trasportabili	6.2.2, 10.2.5	Standard del costruttore	Nessuna	
Metodi di trasporto (ad esempio con muletto, gru)	6.2.2, 8.1.6	Standard del costruttore	Nessuna	
Condizioni ambientali diverse dalle condizioni di servizio	7.3	Come per le condizioni di servizio	Nessuna	
Dettagli sull'imballaggio	6.2.2	Standard del costruttore	Nessuna	

Disposizioni di funzionamento				
Accesso a dispositivi manovrati manualmente	8.4		Persone autorizzate/ Persone comuni	
Localizzazione dei dispositivi manovrati manualmente	8.5.5	Facilmente accessibile	Nessuna	
Sezionamento degli elementi degli apparecchi installati per la manovra del carico	8.4.2, 8.4.3.3, 8.4.6.2	<i>Standard</i> del costruttore	Individuale/ gruppi/ tutti	
Manutenzione e Miglioramento				
Prescrizioni relative all'accessibilità per l'ispezione e per operazioni simili	8.4.6.2.2	Nessuna prescrizione per l'accessibilità	Nessuna	
Prescrizioni relative all'accessibilità per la manutenzione in esercizio da parte di persone autorizzate	8.4.6.2.3	Nessuna prescrizione per l'accessibilità	Nessuna	
Prescrizioni relative all'accessibilità per l'estensione in esercizio da parte di persone autorizzate	8.4.6.2.4	Nessuna prescrizione per l'accessibilità	Nessuna	
Metodo di collegamento delle unità funzionali	8.5.1,8.5.2	<i>Standard</i> del costruttore	Nessuna	

Protezione contro i contatti diretti con parti attive interne pericolose durante la manutenzione o l'aggiornamento (ad esempio le unità funzionali, le sbarre principali, le sbarre di distribuzione)	8.4	Nessuna prescrizione per la protezione durante la manutenzione o il miglioramento	Nessuna	
Passaggi di servizio	8.4.6.2.101	Protezione principale	Nessuna	
Metodo di collegamento delle unità funzionali. NOTA: Ciò si riferisce alla capacità di rimozione e reinserimento delle unità funzionali	8.5.101		F collegamenti fissi D collegamenti sezionabili W collegamenti estraibili	
Forma di segregazione	8.101		Forma 1, 2, 3, 4	
Capacità di provare il funzionamento individuale dei circuiti ausiliari in relazione a circuiti specificati mentre l'unità funzionale è sezionata	3.1.102,3.2.102, 3.2.103,8.5.101, ab.103		Nessuna	
Capacità di portare corrente				
Corrente nominale del QUADRO I_{nA} (ampere)	3.8.9.1,5,3, 8.4.3.2.3, 8.5.3, 8.8, 10.10.2,10.10.3, 10.11.5, Allegato E	Standard del costruttore, secondo l'applicazione	Nessuna	
Corrente nominale dei circuiti I_{nc} (ampere)	5.3.2	Standard del costruttore, secondo l'applicazione	Nessuna	

Fattore nominale di contemporaneità	5.4, 10.10.2.3, Allegato E	Come definito dalla norma	RDF per gruppi di cir-cuiti/RDF per l'intero QUADRO	
Rapporto tra la sezione del conduttore di neutro e quella dei conduttori di fase fino a 16 mm ² compreso	8.6.1	100%	Nessuna	
Rapporto tra la sezione del conduttore di neutro e quella dei conduttori di fase, maggiore di 16 mm ²	8.6.1	50% (min. 16 mm ²)	Nessuna	
<p>(a) Per applicazioni particolarmente onerose, l'utilizzatore può aver bisogno di prescrizioni specifiche più stringenti di quelle della norma.</p> <p>(b) In alcuni casi le informazioni dichiarate dal costruttore del quadro possono essere sostituite da accordi.</p>				
<p>Tabella BB.1, norma EN 61439-1-2</p>				

CARATTERISTICHE NOMINALI DI UN QUADRO

Le caratteristiche nominali di un quadro, come del resto quelle di qualsiasi componente di impianto, sono il sottoinsieme minimo di informazioni tecniche utilizzato dal progettista dell'impianto per individuare il prodotto adatto alla specifica applicazione (ovvero, all'impianto in oggetto) e utilizzato dal costruttore per specificare il quadro secondo le indicazioni della norma. E' opportuno che le caratteristiche nominali siano, oltre che note, chiare, univocamente specificate e condivise.

Prima della serie EN 61439 le norme sui quadri elettrici BT erano tutte dello stesso livello, la nuova struttura ha stabilito, invece, formalmente, ma con diverse implicazioni pratiche, relazioni di dipendenza fra i documenti:

- la norma EN 61439-1 ha fornito le regole generali, alle quali le norme particolari devono fare riferimento senza stravolgerne il significato, allo scopo di armonizzare le prescrizioni di carattere generale sui quadri;
- la norma EN 61439-1 non è una norma di prodotto, ossia da sola è inapplicabile, quindi nessun quadro potrà esserne dichiarato conforme;
- la conformità di un quadro deve essere dichiarata con riferimento alla norma particolare applicabile, per esempio, EN 61439-2 per i quadri di potenza, mentre la conformità alla norma generale è rimasta implicita.

Dal momento che un quadro può avere di norma più circuiti, le caratteristiche nominali devono essere riferite, eventualmente, a uno o più circuiti.

Le caratteristiche nominali di un quadro sono:

- la tensione nominale (UN);
- le tensioni nominali di impiego dei circuiti (UE);
- la tensione nominale di tenuta a impulso (UIMP);
- la tensione nominale di isolamento (UI);
- la corrente nominale del quadro (INA);
- la corrente nominale di ogni circuito (INE);

- la corrente nominale ammissibile di picco (IPK);
- la corrente nominale ammissibile di breve durata (IEW) e la relativa durata;
- la corrente nominale di cortocircuito condizionata (IEE);
- la frequenza nominale (FN);
- il fattore nominale di contemporaneità (RDF);
- il grado di protezione IP;
- il grado di inquinamento;
- i modi di collegamento a terra;
- l'installazione all'interno e/o all'esterno;
- il quadro fisso o mobile;
- l'utilizzo da parte di persone esperte/avvertite o comuni;
- la classificazione della compatibilità elettromagnetica (EMC);
- le condizioni speciali di servizio;
- la configurazione dell'involucro, per esempio, quadro chiuso o aperto ecc.;
- la protezione contro l'impatto meccanico (grado IK);
- il tipo di costruzione, ovvero il quadro in esecuzione fissa o con parti asportabili;
- le misure (addizionali) di protezione contro lo *shock* elettrico;
- le dimensioni esterne e le masse.

Alcune caratteristiche più nuove e spesso meno note meritano un approfondimento particolare.

Tabella 2

VALORI DEI CARICHI ASSEGNATI (FATTORE DI CONTEMPORANEITA')	
Tipo di carico	Carichi assegnati (Fattore di contemporaneità)
Distribuzione - 2 e 3 circuiti	0,9
Distribuzione - 4 e 5 circuiti	0,8
Distribuzione - da 6 a 9 circuiti	0,7
Distribuzione - 10 circuiti e oltre	0,6
Attuatore elettrico	0,2
Motori ≤ 100 kW	0,8
Motori > 100 kW	1

Fonte: CEI EN 61439-2:2012-02, Tabella 101

CORRENTE NOMINALE DI UN CIRCUITO DEL QUADRO (INE)

La corrente nominale di un circuito del quadro è la corrente che un circuito è in grado di portare senza che la sovratemperatura nelle diverse parti del circuito superi, nelle condizioni di prova stabilite, i limiti specificati dalla norma.

Nell'assegnare la corrente nominale a un circuito, il costruttore ha considerato le caratteristiche nominali dei componenti elettrici incorporati in relazione alla collocazione e all'impiego degli stessi.

CORRENTE NOMINALE DEL QUADRO (INA)

La corrente nominale del quadro (che non era menzionata nella norma EN 60439-1) è definita nella norma EN 61439-1 come la più piccola tra:

- la somma delle correnti nominali dei circuiti di entrata che funzionano in parallelo;
- la corrente complessiva che le sbarre principali sono in grado di distribuire nella specifica configurazione del quadro.

FATTORE NOMINALE DI CONTEMPORANEITA' (RDF-RATED DIVERSITY FACTOR)

Il fattore nominale di contemporaneità è il fattore moltiplicativo delle correnti nominali dei circuiti di uscita per ottenere le massime correnti con le quali gli stessi possono essere caricati in modo continuativo e contemporaneamente (si veda la *tabella 2*).

Il fattore di contemporaneità può essere applicato a tutto il quadro o a una sua parte.

PROTEZIONE CONTRO GLI IMPATTI MECCANICI (CODICE IK)

Il sistema di codifica IK è stato standardizzato in sede internazionale per indicare la resistenza agli urti di un qualsiasi involucro compreso quello di un quadro.

Il numero da uno a dieci che segue le lettere IK è correlato all'energia di impatto alla quale l'involucro resiste mentre le modalità di prova sono stabilite nelle norme EN 50102 (CEI 70-3) ed EN 60068-2-75 (CEI 104-1).

COMPATIBILITA' ELETTROMAGNETICA (EMC)

La "direttiva compatibilità elettromagnetica" (direttiva 2004/108/CE) non è applicata alle apparecchiature che, per loro natura e caratteristiche fisiche:

- non sono in grado di generare o di contribuire a generare emissioni elettromagnetiche che superano un livello compatibile con il regolare funzionamento delle apparecchiature radio e di telecomunicazione e di altre apparecchiature;
- funzionano senza deterioramento inaccettabile anche in presenza delle perturbazioni elettromagnetiche abitualmente derivanti dall'uso al quale sono destinate.

Tra i componenti di un quadro quali l'involucro, la carpenteria, le sbarre, i cavi, i morsetti e i supporti non rientrano, quindi, nel campo di applicazione della direttiva 2004/108/CE, anche se il costruttore del quadro nella scelta e nell'installazione dei componenti che devono essere incorporati (compresi eventuali dispositivi elettronici) non può non tenere presente tanto la mutua compatibilità quanto la compatibilità con l'ambiente di installazione del quadro.

La condizione ambientale A o B (secondo la normativa vigente nel settore EMC), per la quale il quadro è adatto, deve essere indicata, quindi, dal costruttore del quadro tra i dati nominali, pena il rischio di un non corretto funzionamento qualora il quadro (prodotto) sia installato in un impianto con livelli di EMC diversi.

Sicurezza ed igiene del lavoro

**Sicurezza del lavoro: proroghe per i trasporti e le microimprese**

Il Governo prende ulteriore tempo ai fini della emanazione dei vari decreti attuativi del Dlgs 9 aprile 2008, n. 81 (Testo unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro), dopo oltre quattro anni dalla sua entrata in vigore.

Luigi Caiazza, Roberto Caiazza, Il Sole 24 ORE - Guida al Lavoro, 25.05.2012, n. 22

DI 12 maggio 2012, n. 57
(G.U. 14 maggio 2012, n. 111)

Con il decreto legge n. 57 del 12 maggio 2012 sono state pubblicate due proroghe riguardanti le attuali disposizioni contenute nel Tu riferite:

- a) ai datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori;
- b) alla prevenzione degli infortuni sul lavoro nei servizi e negli impianti già gestiti dalle Ferrovie dello Stato.

Deroghe per le microimprese

L'art. 29, comma 5, del Tu stabilisce che i datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori effettuano la valutazione dei rischi sulla base delle procedure standardizzate da individuare con apposito decreto interministeriale (1). Lo stesso comma prosegue nel disporre che fino alla scadenza del diciottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore di detto decreto e, comunque, non oltre il *30 giugno 2012*, gli stessi datori di lavoro possono autocertificare l'effettuazione della valutazione dei rischi, senza dover elaborare il relativo documento.

In prossimità di tale data e poiché il previsto decreto non è stato ancora pubblicato, necessariamente è stato emanato il citato decreto legge, il quale ha modificato il contenuto del comma 5 ed ha ora stabilito che i datori di lavoro in questione possono continuare ad autocertificare l'avvenuta valutazione dei rischi.

Il rinvio si è reso necessario in quanto le procedure standardizzate non sono ancora state definite dalla Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro istituita, ai sensi dell'art. 6 del Tu, presso il Ministero del lavoro.

In assenza di queste procedure, venuta meno la deroga, a decorrere dal 1° luglio 2012 i datori di lavoro delle microimprese sarebbero quindi stati obbligati ad elaborare il documento di valutazione dei rischi secondo le procedure ordinarie. E' da rilevare che il termine inizialmente previsto dal Tu per l'elaborazione delle procedure standardizzate era fissato al 31 dicembre 2010.

Giova precisare che la deroga non intacca l'obbligo di effettuare la valutazione di "tutti" i rischi ipotizzabili in azienda (2), ma soltanto la possibilità di sostituire l'elaborazione del relativo documento (3).

Nuovi termini

La deroga opererà fino alla scadenza del terzo mese successivo alla data di entrata in vigore dell'emanando decreto ministeriale e, comunque, non oltre il nuovo termine fissato al 31 dicembre 2012.

Aziende escluse dalla deroga

Tuttavia, tale deroga non si applica alle aziende che svolgono attività in particolari settori individuati nell'art. 31, comma 6, del Tu (4).

Deroghe per particolari settori

Il decreto legge prevede inoltre un ulteriore rinvio per l'applicazione del Testo unico ad alcuni ambiti lavorativi indicati nell'art. 3, comma 2 (settori ferroviario, marittimo e portuale).

Infatti, senza una ulteriore proroga del termine del 15 maggio 2012 (48 mesi dall'entrata in vigore del Dlgs n. 81/2008) previsto dal comma 2, dell'articolo 3, del Tu (5), si sarebbe venuto a creare un vuoto normativo dovuto all'abrogazione della normativa speciale in materia di sicurezza del lavoro nell'ambito dei citati settori.

Infatti, l'articolo 3, comma 2, prima della modifica del nuovo decreto legge, prevedeva che "con i successivi decreti, da emanare entro quarantotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, [...] si provvede a dettare le disposizioni necessarie a consentire il coordinamento con la disciplina recata dal presente decreto della normativa relativa alle attività lavorative a bordo delle navi, di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, in ambito portuale, di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 272, e per il settore delle navi da pesca, di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 298, e l'armonizzazione delle disposizioni tecniche di cui ai titoli dal II al XII del medesimo decreto con la disciplina in tema di trasporto ferroviario contenuta nella legge 26 aprile 1974, n. 191, e relativi decreti di attuazione" (6).

Il successivo comma 3 dello stesso articolo prevedeva l'applicazione incondizionata del Tu a questi settori in caso di mancata approvazione dei decreti di coordinamento. Infatti, era stabilito che fino alla scadenza del termine di cui al comma 2, erano fatte salve le disposizioni attuative dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, nonché le disposizioni riguardanti i particolari settori sopra citati e le disposizioni tecniche del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, e del decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164, richiamate dalla citata legge n. 191/1974; decorso inutilmente tale termine, trovano applicazione le disposizioni di cui al presente decreto.

Nuovi termini

Ora, atteso che il decreto ministeriale non è stato emanato e al fine di evitare il vuoto normativo scaturente dall'abrogazione della normativa speciale in materia di sicurezza nel settore in esame, l'urgenza di scongiurare il rischio della sospensione dell'operatività di tale attività, determinata dalla espressa esclusione dell'applicabilità di alcune misure di sicurezza riguardanti, come per esempio, i "luoghi di lavoro" (7), nonché l'impossibilità di applicare le disposizioni tecniche previste nel Tu incompatibili con gli standard tecnici di esercizio applicati, il decreto legge in esame ha procrastinato la deroga in questione fino alla emanazione del decreto ministeriale ma escludendo questa volta il termine finale come precedentemente prefissato.

Il presente contributo è a titolo personale.

- (1)** Il decreto interministeriale doveva essere emanato ai sensi dell'art. 6, comma 8, lett. f), del Tu.
- (2)** La valutazione dei rischi deve essere effettuata ai sensi dell'art. 17, comma 1, lett. a), del Tu, tenendo conto dei criteri stabiliti nei commi 1, 2 e 3bis, dello stesso Tu.
- (3)** Il documento relativa alla valutazione dei rischi è prescritto dall'art. 17, comma 2, lett. a), del Tu e deve seguire le disposizioni contenute nell'art. 28, comma 3, dello stesso Tu.
- (4)** Trattasi delle aziende industriali di cui all'art. 2, del Dlgs 17 agosto 1999, n. 334, (con presenza di sostanze pericolose); delle aziende esercenti centrali termoelettriche; delle aziende esercenti impianti ed installazioni di cui agli articoli, 7, 28 e 33 del Dlgs 17 marzo 1995, n. 230 (radiazioni ionizzanti).

(5) L'ultima proroga era intervenuta a seguito dell'art. 2, comma 51, del decreto legge n. 225/2010.

(6) La legge n. 191/1974, detta le norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro nei servizi e negli impianti gestiti dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, ora Rete Ferroviaria Italiana spa.

(7) L'art. 62, del Tu nel definire i luoghi di lavoro, esclude dal campo di applicazione delle disposizioni di cui al Titolo II, i "mezzi di trasporto".

L'Esperto risponde



Condominio

■ CONDOMINIO - SICUREZZA DEGLI IMPIANTI - CERTIFICATO PREVENZIONI INCENDI

D. *In un edificio condominiale v'è una autorimessa sotterranea utilizzata da più di nove autovetture, con una superficie di circa 800 mq. L'assemblea del condominio rifiuta di adeguare la predetta parte comune ai requisiti di legge. L'amministratore nulla dispone. Quali strumenti processuali potremmo utilizzare per obbligare il condominio a conseguire il certificato antincendio?*

R. Inquadramento normativo:

Artt. 1117, 1130 e 1135 c.c. Legge 5 marzo 1990, n. 46 e D.P.R. 6 dicembre 1991, n. 447 Decreto Ministero Sviluppo Economico 22 gennaio 2008, n. 37 D.M. 16 febbraio 1982 Norme antincendio Con l'emanazione della Legge 46/1990 (e del DPR 447/1991, che reca le disposizioni attuative), è stato esteso anche agli edifici in condominio l'onere di eliminare i rischi per la salute e l'incolumità delle persone quivi residenti a causa della pericolosità degli impianti, dovuta a sua volta alla loro vetustà. La norma concerne tutti gli impianti interessati da passaggio di corrente elettrica, pertanto l'impianto antincendio vi è ricompreso. Ciò comporta, automaticamente, un onere di adeguamento degli impianti a quanto disposto dalla legge ordinaria e dalle norme attuative. Recentemente, è stata espressamente sancita la responsabilità dell'amministrazione dell'edificio in condominio in caso di utenze in comune (v. D.M. 37/2008). In dottrina ci si è a lungo interrogati sul comportamento che l'amministrazione condominiale dovesse adottare in caso di netto rifiuto dell'assemblea di deliberare gli interventi e - soprattutto - le spese occorrenti alla messa a norma degli impianti. La soluzione raggiunta, avallata dalla giurisprudenza, è nel senso di ritenere la spesa, per quanto imprevedibile, necessaria, posto che essa è richiesta da una norma di legge ed attiene all'incolumità dei condomini e di terzi che frequentino l'immobile: all'uopo, l'amministratore potrà senz'altro procedere autonomamente, senza necessità di preventiva delibera, provvedendo poi a presentare resoconto delle spese per l'approvazione in sede assembleare.

Inquadramento giurisprudenziale:

Circa la necessità dell'impianto e la possibilità per l'amministratore di provvedervi, vedasi Cassaz., sent. 25 marzo 2004, n. 5975: per la correttezza dell'imputazione delle spese relative all'intero condominio, a titolo di spesa manutentiva, si veda Tribunale di Torino, sent. 19 aprile 2005, n. 2775.

Conclusioni:

L'amministrazione del condominio la cui assemblea rifiuta di adeguare i locali alle vigenti disposizioni in materia di sicurezza delle persone e sui luoghi di lavoro - ove tale aspetto rilevasse - può agire autonomamente, provvedendo ad affidare i lavori di messa a norma e, successivamente, addebitandoli ai condomini in base al criterio dettato per le spese di manutenzione (art. 1123 c.c., divisione per millesimi di proprietà). Poiché sembra dedursi dal quesito che la difficoltà incontrata consiste da un lato, nell'inerzia dell'amministrazione e, dall'altro, nel rifiuto opposto dalla maggioranza assembleare, si consiglia di agire come segue: - inviare lettera di diffida all'amministrazione ed a tutti i condomini ove, premessa la necessità di adeguare gli impianti, si annuncia che, in difetto di provvedimenti dell'amministratore in carica, si provvederà ad adire le vie legali, per ottenere formale condanna alle opere necessarie; - decorso il termine assegnato nella missiva, proporre domanda presso Organismo di Mediazione abilitato per tentare la soluzione bonaria della vicenda (obbligatorio dal 20 marzo c.a., art. 5 D.lgs. 28/2010 s.m.i.); - ove la

mediazione fallisca, avviare il giudizio dinnanzi al Tribunale ordinario del luogo ove è sito l'immobile: si consiglia di utilizzare il procedimento ex art. 702 bis c.p.c., poiché maggiormente celere; " ove la mediazione riesca, assicurarsi un accordo in base al quale tutte le opere di adeguamento verranno espletate e poste a carico dei condomini secondo il corretto criterio di riparto: l'accordo di mediazione costituisce titolo esecutivo: chi non vi adempie, può subire esecuzione forzata.

(Raffaele Cusmai, Il Sole 24 ORE - Codice degli Immobili Risponde, 18.05.2012)



Economia, fisco, agevolazioni e incentivi

■ FISCO - COSTRUZIONE DI AUTORIMESSE PERTINENZIALI - AGEVOLAZIONI PER RISTRUTTURAZIONI

D. *Vengono demoliti 5 box condominiali in lamiera e con DIAE "per ristrutturazione" vengono costruite 8 autorimesse pertinenziali (una per condominio). Chiedo se l'iva è al 4% (avendo i benefici 1 casa) o al 10%. Se in entrambi i casi ciascun proprietario può usufruire della detrazione 36%.*

R. Inquadramento normativo:

Legge 449/1997; Risoluzione MEF 25.06.2008, n. 264/E Premesso che il quesito andrebbe sottoposto all'attenzione di un esperto fiscale, si precisa quanto segue. La agevolazione fiscale in parola, concernente la detrazione delle spese sostenute dall'IRPEF del singolo condomino, concerne gli interventi effettuati sino al 31 dicembre 2012 ove si tratti di recupero delle parti comuni dell'edificio condominiale, compresi gli interventi di manutenzione ordinaria e ove il fabbricato condominiale sia a prevalente destinazione abitativa - in difetto, non si può far luogo all'agevolazione. Al ricorrere di tale ipotesi, beneficiano dell'agevolazione tutti i condomini in ragione dei millesimi di proprietà, compresi gli immobili con destinazione diversa dall'abitativa (uffici e negozi). Per "parti comuni" dell'edificio, oggetto di intervento, si intendono anche le pertinenze, cioè immobili classificati C/2, C/6 e C/7, ove destinati all'utilizzo durevole a servizio dell'unità immobiliare abitativa. L'aliquota IVA viene fissata in misura agevolata in relazione agli appaltatori degli interventi di cui sopra: in particolare, si applica il 10% ove la manodopera utilizzata non superi il valore dei beni forniti dall'appaltatore. Quanto alla detrazione 36%, essa si applica alle persone fisiche che non esercitino attività d'impresa oppure, in caso contrario, ove l'immobile non rientri comunque nell'attività imprenditoriale: inoltre vengono richiesti la destinazione residenziale del fabbricato (almeno prevalente), un limite di spesa massimo di Euro 48.000 e l'indicazione, nella fattura emessa dalla ditta intervenuta, del costo della manodopera.

(Raffaele Cusmai, Il Sole 24 ORE - Codice degli Immobili Risponde, 18.05.2012)



Edilizia e urbanistica

■ TOCCA AL COMUNE DICHIARARE L'INAGIBILITÀ

D. *Ho una casa in montagna che è diroccata. Per la dichiarazione di inagibilità, a chi mi devo rivolgere?*

R. L'articolo 26 del testo unico edilizia, Dpr 380/2001, stabilisce che il rilascio del certificato di agibilità non impedisce l'esercizio del potere di dichiarazione di inagibilità di un edificio o parte di esso ai sensi dell'articolo 222 del Rd 1265/1934. È perciò in capo al Comune il potere di accertare in ogni momento la sussistenza delle condizioni per l'agibilità e, in particolare, compete al dirigente dell'ufficio competente dichiarare inabitabile l'edificio sentita l'autorità sanitaria, in analogia con quanto previsto dall'articolo 25 per il rilascio dell'agibilità.

(A cura di Massimo Ghiloni, Il Sole 24 ORE - L'Esperto Risponde , 21.05.2012)

■ I PALETTI FISSATI PER OTTENERE LA SANATORIA

D. Vorrei sapere come sanare un abuso edilizio in un fabbricato per civile abitazione che a oggi risulta ancora in corso di costruzione, pur con concessione edilizia scaduta nel 2003.

R. In base all'articolo 36 del Dpr 380/2001, per ottenere la sanatoria, l'intervento edilizio realizzato in assenza, dal titolo abilitativo relativo (o in difformità da esso), deve essere conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente, sia al momento della realizzazione dell'abuso, sia al momento della presentazione della richiesta di sanatoria. In questo caso viene rilasciato un titolo abilitativo in sanatoria per doppia conformità, che sana gli effetti penali dell'abuso commesso. Il rilascio del permesso in sanatoria è subordinato al pagamento, a titolo di oblazione, del contributo di costruzione in misura doppia, oppure, in caso di gratuità a norma di legge, in misura pari a quella prevista dall'articolo 16. Nell'ipotesi di intervento realizzato in parziale difformità, l'oblazione è calcolata con riferimento alla parte di opera difforme dal permesso.

(A cura di Vincenzo Petrone, Il Sole 24 ORE - L'Esperto Risponde, 21.05.2012)

■ CONDONO CON RICHIESTA DELL'IDONEITÀ STATICA

D. Relativamente a un'istanza in sanatoria, inoltrata a un Comune, relativa a un immobile con volumetria inferiore ai 450 metri cubi, il Comune stesso, ai fini del rilascio della concessione a sanatoria, richiede (testualmente) la «dichiarazione di idoneità statica di cui all'art. 35 c. 5 L. 47/85 (in caso contrario serve il progetto statico di adeguamento)». Lo stesso articolo 35 della legge 47/1985, al comma 5, elenca la documentazione da allegare all'istanza di sanatoria e, alla lettera b), è scritto che l'idoneità statica è dovuta per opera abusiva che superi i 450 metri cubi. Quanto richiesto dal Comune è legittimo e, quindi, la dichiarazione in questione è dovuta per tutti gli immobili?

R. Effettivamente la legge 47/1985 prevede che l'istanza di condono sia corredata dal certificato di idoneità statica solo nel caso in cui l'immobile superi il limite dei 450 metri cubi. Tuttavia, dovendo il Comune rilasciare per l'immobile sanato anche la relativa agibilità, lo stesso Comune può/deve richiedere un documento che attesti le condizioni di sicurezza delle strutture portanti di un fabbricato, requisito, questo, indispensabile per permettere l'uso dell'immobile.

(A cura di Vincenzo Petrone, L'Esperto Risponde, 21.05.2012)



Sicurezza ed igiene del lavoro

■ NELL'ATI OGNI IMPRESA DEVE REDIGERE IL SUO POS

D. In caso di costituzione di un'associazione temporanea di imprese (Ati) da parte di più imprese, va predisposto un piano operativo di sicurezza (Pos) unico per l'Ati, oppure ciascuna impresa associata deve predisporre il proprio autonomo Pos? Nel primo caso, quale soggetto deve firmare il Pos unico?

R. Con il termine Ati s'intende una particolare forma giuridica di associazione fra imprese il cui scopo è quello di eseguire una specifica opera. Il gruppo di imprese (mandanti) conferisce a una tra loro (mandataria) un mandato speciale collettivo per la presentazione di un'offerta unitaria e per rappresentare le imprese riunite nei rapporti con l'esterno. Quindi un' Ati non è una società nel senso proprio del termine e, pertanto, non ha uno statuto, non ha una struttura organizzativa, non ha dipendenti eccetera. Visto che un' Ati ha tra le principali caratteristiche la "temporaneità" e la "occasionalità", essa nasce, palesemente, per acquisire ed eseguire una specifica opera e termina con la consegna della stessa al committente. Un' Ati può essere di tipo "verticale", "orizzontale" o "misto" in funzione della divisibilità dei lavori oggetto dell'appalto da eseguire. Le singole imprese

che hanno costituito l'Ati eseguono autonomamente, avvalendosi della propria organizzazione, i lavori assegnati. Pertanto, ciascun datore di lavoro delle imprese costituenti l'Ati risponde dell'applicazione delle norme di legge e regolamentari e, di conseguenza, ciascun datore di lavoro di ogni singola impresa deve predisporre il proprio Piano operativo di sicurezza (Pos).
(A cura di G. Catanoso Carmelo, Il Sole 24 ORE - L'Esperto risponde, 28.05.2012)



Rifiuti e bonifiche

■ APPARTAMENTI NON FRUIBILI, LA TASSA RIFIUTI NON SI PAGA

D. Sono proprietario di un appartamento privo di mobili, allacciato solo all'energia elettrica. Il Comune mi chiede il pagamento della Tarsu, perché così prevede il regolamento comunale. È giusto?

R. La risposta è negativa. Il solo allacciamento alla luce non rende il locale soggetto alla tassa sui rifiuti, se esso non è disponibile o fruibile perché privo di arredi (per esempio, mancano la cucina e il letto) o magari anche di acqua (consigliamo di far certificare l'assenza di allacciamento da parte dell'acquedotto pubblico). Il presupposto della tassa è il fatto che il locale sia potenzialmente utilizzabile (articolo 62 del Dlgs 15 novembre 1993, n. 507), e il regolamento comunale non può contenere regole tali da considerare applicabile il tributo quando la legge non lo prevede.
(A cura di Ezio Maria Pisapia, L'Esperto Risponde, 21.05.2012)



**© 2012 Il Sole 24 ORE
S.p.a.**

Tutti i diritti riservati.

È vietata la riproduzione anche parziale e con qualsiasi strumento. I testi e l'elaborazione dei testi, anche se curati con scrupolosa attenzione, non possono comportare specifiche responsabilità per involontari errori e inesattezze

**Sede legale e
Amministrazione:**
via Monte Rosa, 91
20149 Milano